

# PHARUS SICAV

Società d'investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese

## **PROSPETTO** **PER LA SVIZZERA**

R.C.S. Lussemburgo: B 90 212

**15 maggio 2017**

*Il presente documento è destinato esclusivamente alla distribuzione delle azioni di Pharus SICAV in Svizzera o dalla Svizzera; non è destinato alla distribuzione delle azioni del fondo nelle giurisdizioni ove questo documento non sia stato approvato dalle autorità di sorveglianza competenti.*

## INFORMAZIONI DESTINATE AGLI INVESTITORI IN SVIZZERA

### 1. Rappresentante in Svizzera

Oligo Swiss Fund Services SA  
Av. Villamont 17, CH-1005 Lausanne, Svizzera

### 2. Servizio di pagamento

Banque Cantonale de Genève  
17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève, Svizzera

### 3. Luogo di distribuzione dei documenti determinanti

Gli statuti, il prospetto e i documenti « Informazioni Chiave per l'investitore », così come i rapporti annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera.

### 4. Pubblicazioni

Le pubblicazioni riguardanti il Fondo sono effettuate in Svizzera sulla piattaforma elettronica [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

I prezzi di emissione e di acquisto, rispettivamente il valore d'inventario con la menzione « commissioni non comprese » sono pubblicati in occasione di ogni emissione e ogni acquisto di parti sulla piattaforma elettronica [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com). I prezzi sono pubblicati quotidianamente.

### 5. Pagamento di retrocessioni e ribassi

Il fondo di investimento, rispettivamente la società di gestione del fondo e i suoi agenti, possono pagare delle retrocessioni come remunerazione per l'attività di distribuzione riguardante unità del fondo d'investimento nella o dalla Svizzera.

Tale remunerazione può essere considerata in particolare un pagamento per i seguenti servizi:

- Attività di distribuzione;
- Attività di presentazione di clienti;
- Attività di Private Placement & Marketing.

Le retrocessioni non sono considerate ribassi anche nel caso siano ritrasmesse, in totale o in parte, agli investitori.

I destinatari delle retrocessioni devono assicurare la piena trasparenza e informare gli investitori, senza essere sollecitati e gratuitamente, sull'ammontare della remunerazione che potrebbero ricevere per la distribuzione.

Su richiesta, i destinatari delle retrocessioni devono rivelare l'ammontare effettivamente ricevuto per aver distribuito il fondo di investimento dell'investitore in questione.

Nel caso di attività di distribuzione nella o dalla Svizzera, il fondo di investimento, rispettivamente la società di gestione del fondo e i suoi agenti, possono su richiesta pagare ribassi direttamente agli investitori. Lo scopo dei ribassi è di ridurre le commissioni o i costi sopportati dagli investitori in questione.

I ribassi sono permessi a condizione che:

- siano pagati dalle commissioni ricevute dal fondo di investimento, rispettivamente la società di gestione del fondo, e quindi non rappresentino un carico addizionale sui beni del fondo;
- siano attribuiti sulla base di criteri oggettivi;

- siano attribuiti a tutti gli investitori che soddisfino tali criteri oggettivi e li domandino nell'ambito dello stesso periodo di tempo e per lo stesso ammontare.

I criteri oggettivi per attribuire dei ribassi da parte del fondo di investimento, rispettivamente la società di gestione del fondo, sono i seguenti:

- il volume sottoscritto dall'investitore o il volume totale che questi detiene nel fondo d'investimento o, ove ciò sia applicabile, nella gamma di prodotti del promotore;
- l'ammontare delle commissioni generate dall'investitore;
- il comportamento di investimento mostrato dall'investitore (p. es. il periodo d'investimento atteso);
- la volontà da parte dell'investitore di fornire supporto nella fase di lancio del fondo di investimento.

Su richiesta dell'investitore, il fondo di investimento, rispettivamente la società di gestione del fondo, deve rivelare gratuitamente l'ammontare di tali ribassi.

## **6. Luogo di esecuzione e foro**

Per le parti distribuite nella o dalla Svizzera, il luogo di esecuzione e il foro si trovano alla sede sociale del rappresentante.

**In caso di dubbio sul contenuto del presente documento o se si sta valutando la possibilità di sottoscrivere Azioni di PHARUS SICAV (la “Sicav”), si raccomanda di rivolgersi al proprio direttore di banca, agente di cambio, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario.**

Nessuno è autorizzato a fornire informazioni o a rilasciare dichiarazioni in relazione all’emissione di Azioni della Sicav diverse da quelle contenute o menzionate nel presente prospetto o in eventuali relazioni quivi allegate. La distribuzione del presente documento, l’offerta, l’emissione o la vendita di Azioni non implicano la conferma che le informazioni quivi contenute siano da considerarsi esatte anche a date posteriori a quella del documento stesso. Chiunque dovesse venire in possesso di una copia del presente documento, in qualsiasi luogo, non dovrà considerarlo quale un invito alla sottoscrizione di Azioni, a meno che, nel territorio di pertinenza, l’invito alla sottoscrizione non sia consentito ai sensi di legge senza l’adempimento di obblighi di registrazione o di altri requisiti legali, oppure ove l’obbligo di registrazione o altro requisito siano stati soddisfatti. Chiunque intenda acquistare Azioni deve assicurare la piena conformità alle leggi in materia vigenti nel territorio di pertinenza, nonché l’ottenimento delle autorizzazioni governative o di altro tipo eventualmente richieste o l’osservanza di altre formalità previste in tale territorio.

Le Azioni non sono e non saranno registrate in conformità alla legge statunitense in materia di società d’investimento (*Investment Company Act*) del 1940 né alle norme di legge in materia di valori mobiliari vigenti in alcuno Stato degli Stati Uniti, e non è prevista la loro registrazione.

La Sicav dichiara e garantisce che le sue azioni non saranno offerte, vendute o consegnate a investitori statunitensi. A tal fine si definiscono investitori statunitensi (i) i cittadini o residenti degli Stati Uniti, o altre persone fisiche o giuridiche il cui reddito è soggetto all’imposta federale statunitense sul reddito indipendentemente dalla sua fonte o (ii) considerati Soggetti statunitensi in conformità al Regolamento S del Securities Act del 1933 e/o (iii) del Commodity Exchange Act, e successive modificazioni.

Le Azioni non possono essere direttamente o indirettamente offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti a, o per conto di, o a favore di alcun "Soggetto statunitense", salvo che tramite una istituzione finanziaria estera partecipante (*Participating Foreign Financial Institution*) o una istituzione finanziaria estera tenuta alla comunicazione (*Reporting Foreign Financial Institution*) ai sensi della normativa FATCA.

In deroga a quanto sopra enunciato, le Azioni possono essere offerte, vendute o in altro modo trasferite a o detenute da o tramite Beneficiari effettivi esenti (*Exempt Beneficial Owners*), Entità non finanziarie estere attive (*Active Non-Financial Foreign Entities*), Soggetti statunitensi (ai sensi della normativa FATCA) che non siano costituiti da una *Specified US Person* o da Istituzioni finanziarie che non siano *Nonparticipating Financial Institutions*, secondo le rispettive definizioni contenute nell’accordo intergovernativo tra il Lussemburgo e gli Stati Uniti d’America stipulato il 28 marzo 2014 ai fini della normativa FATCA (rispettivamente, “IGA” e “FATCA Eligible Investor”).

I richiedenti potranno essere tenuti a dichiarare di non essere Soggetti statunitensi e che la richiesta di Azioni non è effettuata per conto di un Soggetto statunitense. Si raccomanda agli investitori di informarsi sulle leggi e normative (soprattutto in relazione alle politiche fiscali e ai controlli valutarie) applicabili nel Paese di origine, di residenza o di domicilio in relazione all’investimento nella Sicav e di rivolgersi al proprio consulente legale, commercialista o consulente finanziario per qualsiasi questione relativa al contenuto del presente prospetto.

La Sicav può sottoscrivere classi di azioni di fondi target che potranno partecipare a offerte di azioni di nuova emissione negli USA ("IPO USA") ovvero partecipare direttamente a IPO USA. La *Financial Industry Regulatory Authority* ("FINRA"), in conformità alle *FINRA Rules* 5130 e 5131 (le "**FINRA Rules**"), ha stabilito una serie di divieti riguardo all'idoneità di determinati soggetti a partecipare a IPO USA quando il beneficiario effettivo o i beneficiari effettivi siano professionisti del settore dei servizi finanziari (ivi inclusi, tra l'altro, proprietari o dipendenti di una società affiliata alla FINRA o gestori patrimoniali) (una "**Restricted Person**"), ovvero funzionari o amministratori di una società statunitense o non che potrebbe potenzialmente intrattenere relazioni d'affari con una società affiliata alla FINRA (una "**Covered Person**"). Di conseguenza, gli investitori considerati *Restricted Person* o *Covered Person* ai sensi delle *FINRA Rules* non sono ammessi a investire nella Sicav. In caso di dubbi riguardo al proprio status, si raccomanda agli investitori di rivolgersi al proprio consulente legale di fiducia.

La Sicav non è registrata in alcuna giurisdizione provinciale o territoriale del Canada e le Azioni della Sicav non sono state ammesse alla vendita in alcuna giurisdizione canadese ai sensi delle leggi applicabili in materia di valori mobiliari. Le Azioni oggetto della presente offerta non possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, in alcuna giurisdizione provinciale o territoriale del Canada o a soggetti residenti in Canada, o a favore degli stessi. I potenziali Investitori potranno essere tenuti a dichiarare di non essere residenti in Canada e che la richiesta di Azioni non è effettuata per conto di soggetti residenti in Canada. Qualora un Investitore acquisisca la residenza canadese successivamente all'acquisto di Azioni della Sicav, non potrà acquistare ulteriormente Azioni della Sicav.

Ogni riferimento nel presente Prospetto ad "Azioni" costituisce un riferimento a una classe di Azioni della Sicav prive di valore nominale offerte in conformità al presente Prospetto e, di conseguenza, per "Azionisti" si intendono i titolari delle Azioni; ogni riferimento a "Euro" è relativo alla moneta unica dell'Unione europea; l'espressione "giorni lavorativi", salvo diversa indicazione, indica qualsiasi giorno di apertura delle banche in Lussemburgo.

Il presente documento non può essere distribuito se non corredato da una copia dell'ultima relazione annuale e bilancio della Sicav, e dell'ultima relazione semestrale, se pubblicata successivamente. Tali relazioni costituiranno parte integrante del presente documento.

La Sicav richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che essi potranno esercitare direttamente i diritti loro spettanti in tale loro qualità (in particolare il diritto di partecipare alle assemblee generali degli azionisti) solo nei confronti della Sicav, e a condizione di essere registrati a proprio nome nell'apposito registro da questa tenuto. Qualora un investitore sottoscriva le azioni della Sicav tramite un intermediario che investirà a proprio nome ma per conto dell'investitore, non sempre quest'ultimo potrà esercitare tutti i diritti spettanti agli azionisti nei confronti della Sicav. Si suggerisce agli Investitori di informarsi sui diritti loro spettanti.

## INDICE

INFORMAZIONI DESTINATE AGLI INVESTITORI IN SVIZZERA .....	2
A. OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO .....	14
B. SINTESI DEI LIMITI DI INVESTIMENTO .....	14
C. GESTIONE .....	15
D. GESTORI DEGLI INVESTIMENTI, SUB-GESTORI DEGLI INVESTIMENTI E CONSULENTI AGLI INVESTIMENTI .....	15
E. STRUTTURA .....	16
F. RICORSO A PRESTITI .....	18
G. TASSAZIONE .....	18
H. POLITICA DEI DIVIDENDI .....	21
I. COMMISSIONI E SPESE .....	21
J. RICHIESTE DI SOTTOSCRIZIONE .....	24
K. RIMBORSO DI AZIONI .....	26
L. CONVERSIONE DI AZIONI .....	28
M. VALORE PATRIMONIALE NETTO .....	29
N. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE EMISSIONI, DEI RIMBORSI E DELLE CONVERSIONI ...	33
O. NORMATIVE ANTIRICICLAGGIO E CONTRO IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ TERRORISTICHE .....	33
P. FATTORI DI RISCHIO .....	34
Q. INFORMAZIONI GENERALI .....	46
R. LIMITI DI INVESTIMENTO .....	52
APPENDICI RELATIVE AI COMPARTI EMESSI .....	67
I. PHARUS SICAV – LIQUIDITY .....	67
II. PHARUS SICAV – ABSOLUTE RETURN .....	71
III. PHARUS SICAV – TARGET .....	76
IV. PHARUS SICAV – GLOBAL DYNAMIC OPPORTUNITIES .....	81

## DESCRIZIONE DELLA SICAV

PHARUS SICAV è una società con responsabilità limitata dei soci costituita secondo le leggi del Granducato di Lussemburgo sotto forma di *société d'investissement à capital variable* ("SICAV"), originariamente qualificata come SICAV a gestione propria in conformità all'articolo 27 della Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 in materia di organismi di investimento collettivo (la "Legge del 2002"), e attualmente gestita da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A., società di gestione disciplinata dal Capitolo 15 della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo (la "Legge del 2010").

Dal 1 luglio 2011 la Sicav è soggetta alla Parte I della Legge del 2010.

Lo Statuto della Sicav autorizza il suo consiglio di amministrazione (il "Consiglio") all'emissione di Azioni, in qualsiasi momento, in vari portafogli (ciascuno, un "Comparto"). I proventi derivanti dall'emissione di Azioni nell'ambito di ciascun Comparto possono essere investiti in valori mobiliari e altri strumenti ammessi corrispondenti a una specifica area geografica, a uno specifico settore industriale o a una specifica zona monetaria, e/o a tipologie specifiche di azioni, titoli correlati ad azioni o titoli di debito secondo quanto il Consiglio potrà stabilire di volta in volta. È consentito il ricorso a strumenti derivati entro i limiti illustrati nella sezione R "Limiti di investimento".

Il Consiglio può, inoltre, decidere di emettere, in seno a ciascun Comparto, due o più classi di Azioni, le cui attività potranno essere investite in conformità alla specifica politica di investimento di quel Comparto specifico, fermo restando che ogni classe di Azioni di ciascun Comparto potrà avere meccanismi di vendita e rimborso, strutture di commissioni, categorie di investitori target e altre caratteristiche specifiche distinte.

I Comparti in essere alla data del presente Prospetto e le loro caratteristiche specifiche sono descritti in modo più approfondito nelle appendici del Prospetto. Se il Consiglio dovesse decidere di creare altri Comparti, o di emettere diverse classi di Azioni, l'Appendice I del presente Prospetto sarà aggiornata di conseguenza.

La Sicav emetterà e riscatterà le proprie Azioni a prezzi basati sul valore patrimoniale netto del rispettivo sottostante e il capitale della Sicav dovrà corrispondere al suo patrimonio netto in qualsiasi momento. Il Consiglio è autorizzato in via illimitata a emettere ulteriori Azioni interamente versate prive di valore nominale in ciascun Comparto. La Sicav si riserva il diritto di respingere, in tutto o in parte, qualsiasi richiesta; in tal caso, l'ammontare della richiesta o eventuali importi a saldo saranno resi al richiedente il prima possibile a mezzo posta.

### **La politica di remunerazione della Società di Gestione**

La Società di Gestione si è dotata di una politica di remunerazione che implica e promuove un'efficace e solido sistema di gestione del rischio. Tale sistema non incoraggia l'assunzione di rischi che non siano conformi ai profili di rischio dei comparti, al Prospetto e allo Statuto e non pregiudica la conformità all'obbligo della Società di Gestione di agire nel migliore interesse della Sicav dei suoi Azionisti.

La politica di remunerazione della Società di Gestione è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della Società di Gestione e degli altri OICVM gestiti, nonché con gli interessi del Comparto, e prevede misure volte a evitare conflitti di interesse.

La valutazione della performance si colloca in un sistema pluriennale adeguato al periodo di detenzione raccomandato agli investitori dell'OICVM gestito dalla Società di Gestione, in modo tale da assicurare che il processo di valutazione sia basato sulla performance a più lungo termine del team della Sicav e sui rispettivi rischi di investimento, e che l'effettiva corresponsione delle componenti di remunerazione basate sulla performance sia distribuita nello stesso periodo considerato per la valutazione.

Grazie alla sua politica di remunerazione, la Società di Gestione assicura un adeguato bilanciamento delle componenti fisse e variabili di remunerazione e la componente fissa rappresenta una proporzione sufficientemente elevata della retribuzione totale, consentendo l'attuazione di una politica altamente flessibile sulle componenti variabili, ivi inclusa la possibilità di non pagare alcuna componente variabile.

La politica di remunerazione della Società di Gestione è stata approvata dal rispettivo consiglio di amministrazione ed è soggetta a revisione con cadenza almeno annuale.

I dettagli della politica di remunerazione aggiornati, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità dei soggetti responsabili di attribuire la remunerazione e i benefici, inclusa la composizione del comitato per le remunerazioni (ove presente) sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.pharusmanco.com/Documents>

Una copia cartacea del documento può essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Il Consiglio di Amministrazione della Sicav e/o della Società di Gestione e/o di Pharus Management S.A. (qualora dovesse effettivamente insorgere un conflitto di interesse) farà in modo di assicurare che tale conflitto di interesse sia risolto con equità e nei migliori interessi della Sicav e dei suoi azionisti.

Gli amministratori della Società di Gestione e/o di Pharus Management S.A. possono essere anche amministratori della Sicav, con possibilità di conflitto rispetto agli interessi della Sicav e/o della Società di Gestione e/o di Pharus Management S.A. Qualora dovesse insorgere un conflitto tra detti interessi, gli amministratori della Società di Gestione cercheranno di assicurarne un'equa risoluzione nei migliori interessi della Sicav / dei suoi Comparti e dei rispettivi azionisti.

Pharus Management Lux S.A. può fungere da Società di Gestione, da Gestore degli Investimenti e da Distributore Principale della Sicav e/o dei suoi Comparti, come ulteriormente precisato nel presente prospetto.

Pharus Management S.A. può inoltre fungere da gestore degli investimenti di diversi Comparti della Sicav e fa parte dello stesso Gruppo di società al quale appartiene la Società di Gestione. Di conseguenza, dette funzioni della Società di Gestione e di Pharus Management S.A. potrebbero comportare dei conflitti di interesse tra le varie attività di dette società e i rispettivi obblighi e doveri verso la Sicav e i suoi Comparti. La Società di Gestione, in conformità alle regole di condotta ad essa applicabili, deve cercare di evitare conflitti di interesse e, ove non sia possibile evitarli, deve fare in modo che i propri clienti (ivi inclusa la Sicav) siano trattati equamente.

La Società di Gestione e/o Pharus Management S.A. possono di volta in volta fungere da Società di Gestione, gestore degli investimenti o consulente per gli investimenti, agente principale di collocamento e distribuzione, in relazione alla Sicav, o essere comunque coinvolte con altri fondi od OICVM, OICR e altri veicoli d'investimento o altri clienti. È pertanto possibile che, nel corso delle loro normali attività operative, tali società possano trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con la Sicav o con alcuni Comparti. In tal caso, ciascuna di esse dovrà sempre tenere conto di tutti gli obblighi contrattuali relativamente ad accordi stipulati o ai quali sia vincolata in relazione alla Sicav o a qualsiasi suo Comparto. In particolare, nell'intraprendere operazioni o investimenti in relazione ai quali potrebbero insorgere conflitti di interesse, ciascuna di esse dovrà rispettivamente impegnarsi ad assicurare un'equa risoluzione di tali conflitti.

I Comparti della Sicav possono di volta in volta investire in OICVM e altri OICR e in altri strumenti d'investimento gestiti dalla Società di Gestione o da Pharus Management S.A. È pertanto possibile che, nel corso delle loro normali attività operative, la Società di Gestione o Pharus Management S.A. possano trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con la Sicav o con alcuni Comparti. In particolare, nell'effettuare investimenti in relazione ai quali potrebbero insorgere conflitti di interesse, ciascuna di esse dovrà rispettivamente impegnarsi ad assicurare un'equa risoluzione di tali conflitti.

La Società di Gestione e/o Pharus Management S.A. possono condurre operazioni in cui abbiano un interesse diretto o indiretto potenzialmente in conflitto con i doveri della Società di Gestione verso la Sicav. La Società di Gestione e Pharus Management S.A. non dovranno rendere conto alla Sicav di eventuali profitti, commissioni o compensi realizzati o ricevuti in relazione a tali operazioni o a eventuali operazioni correlate, e le commissioni spettanti alla Società di Gestione, salvo ove diversamente previsto, non subiranno decurtazioni.



La Società di Gestione e/o Pharus Management S.A. si impegnano ad assicurare che tali operazioni siano condotte a condizioni almeno altrettanto favorevoli per la Sicav e i suoi Comparti che se non vi fosse stato alcun potenziale conflitto.

Non è fatto alcun divieto alla Sicav / ai rispettivi Comparti di stipulare operazioni con la Società di Gestione, o con qualsiasi Gestore degli investimenti o con l'agente di distribuzione principale, a condizione che tali operazioni siano condotte alle normali condizioni di mercato e in conformità al principio di libera concorrenza. In tal caso, oltre alle commissioni di gestione connesse alla gestione del Comparto in questione, la Società di Gestione o i Gestori degli investimenti potranno stipulare anche accordi con l'emittente, il dealer e/o il distributore di qualsiasi prodotto, che prevedano il diritto a condividere i proventi derivanti da tale prodotto acquistato per conto della Sicav e dei Comparti interessati. Inoltre, non è fatto alcun divieto alla Società di Gestione o a Pharus Management S.A. di acquistare prodotti per conto della Sicav e dei suoi Comparti da un emittente, dealer e/o distributore loro affiliati, a condizione che tali operazioni siano condotte alle normali condizioni di mercato e in conformità al principio di libera concorrenza, nei migliori interessi della Sicav.

Potrebbero insorgere conflitti di interesse od obblighi a causa di investimenti diretti della Società di Gestione o di Pharus Management S.A. nella Sicav o nei relativi Comparti. La Società di Gestione e/o Pharus Management S.A. possono detenere una quota relativamente elevata di Azioni e di diritti di voto di qualsiasi Comparto o Classe di Azioni. La Società di Gestione e/o Pharus Management S.A. possono effettuare investimenti di entità rilevante in qualsiasi Comparto o Classe di Azioni con diverse finalità, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, per facilitare la crescita del Comparto o della Classe di Azioni, per facilitare la gestione degli investimenti o la rendicontazione a fini fiscali di un Comparto o Classe di Azioni, ovvero per soddisfare futuri obblighi di pagamento delle remunerazioni spettanti ad alcuni dipendenti.

### **Comunicazioni agli Azionisti**

A decorrere dal 17.01.2015, le comunicazioni agli Azionisti saranno pubblicate su alcuni quotidiani e sul *Mémorial* in Lussemburgo, solo nei casi in cui tale pubblicazione sia obbligatoria in conformità alle disposizioni della Legge lussemburghese del 1915 o di altre leggi e normative applicabili.

Tutte le altre comunicazioni agli azionisti saranno

- (i) Inviare via mail, tradotte in tutte le lingue dei Paesi di distribuzione nei quali i Comparti della Sicav interessati sono autorizzati per la distribuzione al pubblico, a mezzo raccomandata a tutti gli azionisti risultanti dal registro della Sicav e saranno
- (ii) pubblicate, anche nelle lingue dei Paesi di distribuzione nei quali i Comparti della Sicav interessati sono autorizzati per la distribuzione al pubblico, sul sito Internet della Società di Gestione all'indirizzo <http://www.pharusmanco.lu/>

Su questo sito è possibile ottenere gratuitamente anche la versione più aggiornata del Prospetto e la versione corrente dei KIID dei Comparti registrati ai fini della distribuzione al pubblico in vari Paesi.

Il Consiglio della Sicav raccomanda pertanto esplicitamente agli Investitori di visitare regolarmente il sito della Società di Gestione per tenersi aggiornati su eventuali cambiamenti della Sicav e dei suoi Comparti per i quali non sia richiesta ai sensi di legge la pubblicazione a mezzo stampa o nel *Mémorial*.

### **Quotazione**

Ciascun Comparto può essere quotato, negoziato su un Mercato regolamentato, e liquidato, in conformità alla Legge locale e al Regolamento del Mercato.

Di conseguenza, alcune regole enunciate nel presente prospetto potrebbero non risultare applicabili per le classi di azioni quotate, che saranno soggette alle leggi e normative del relativo Mercato regolamentato.

La liquidazione per le classi di azioni quotate dovrebbe avvenire entro tre (3) giorni lavorativi dalla rispettiva Data di Valutazione in base al calendario del rispettivo Mercato regolamentato.

## **Protezione dei Dati**

Tutti i dati personali degli Investitori (“Dati”) contenuti nel modulo di sottoscrizione e tutti gli altri dati personali raccolti nel corso della relazione d'affari con la Sicav e/o con la Società di Gestione possono essere, nel rispetto delle leggi e normative locali applicabili, raccolti, registrati, archiviati, adattati, trasferiti o comunque elaborati e utilizzati (“trattati”) dalla Sicav, dalla Società di Gestione e dalla Banca depositaria, dal Conservatore del registro e Agente di trasferimento, dall'Agente amministrativo, dall'Agente domiciliatario, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dalle rispettive controllate e consociate, nonché da qualsiasi altro soggetto terzo che presti servizi a tali soggetti, anche costituito al di fuori del Lussemburgo e/o dell'Unione europea.

Tali dati saranno trattati ai fini dell'amministrazione dei conti, dello sviluppo di relazioni d'affari, dell'identificazione dei soggetti in conformità alle normative antiriciclaggio e contro il finanziamento di attività terroristiche, dell'identificazione a fini fiscali, ove previsto, in conformità alla Direttiva europea sulla tassazione dei redditi da risparmio o ai fini della compliance alla normativa FATCA nonché, nella misura consentita, alle condizioni previste dalle leggi e normative lussemburghesi e da qualsiasi altra norma e legge locale applicabile.

A tal fine, i dati potranno essere trasferiti a società nominate dalla Sicav, dalla Società di Gestione (es. agenzie di comunicazione con il cliente o soggetti incaricati dei pagamenti) o dalla Banca depositaria, dal Conservatore del registro e Agente di trasferimento, dall'Agente amministrativo, dall'Agente domiciliatario e dal Soggetto incaricato dei pagamenti, affinché offrano il loro supporto alle attività relative alla Sicav.

Gli Investitori hanno il diritto di accedere ai propri dati personali e di rettificarli ove siano inesatti o incompleti.

La Sicav e/o la Società di Gestione, a fini di compliance alla normativa FATCA, potranno essere tenuti a divulgare dati personali relativi a Soggetti statunitensi e/o FFI non partecipanti al fisco statunitense (*Internal Revenue Service*).

## **Politica di Trading**

**Market timing/trading speculativo a breve termine in genere.** La Sicav scoraggia le pratiche di trading a breve termine o di trading eccessivo, spesso indicate con l'espressione “*market timing*”, e intende fare in modo di limitare o evitare questo tipo di pratiche, ovvero di intraprendere altre azioni, come di seguito specificato, qualora, secondo il parere del Consiglio della Sicav o della Società di Gestione, tali pratiche possano interferire con la gestione efficiente di qualsiasi Comparto, aumentare in misura rilevante i costi di transazione, le spese amministrative o le imposte a carico del rispettivo Comparto, ovvero possano in altro modo pregiudicare gli interessi della Sicav e degli Azionisti.

**Conseguenze del *market timing*.** Qualora il Consiglio della Sicav o la Società di Gestione vengano a conoscenza di informazioni relative all'attività di un Investitore della Sicav e qualora, sulla base di tali informazioni, la Sicav, la Società di Gestione o i rispettivi agenti, a loro esclusiva discrezione, dovessero concludere che tali pratiche possano arrecare pregiudizio alla Sicav come descritto nella presente Politica sulle pratiche di *Market Timing*, la Sicav potrà impedire, temporaneamente o in via permanente, ogni ulteriore acquisto di Azioni della Sicav da parte dell'Investitore in questione ovvero, in alternativa, potrà limitare l'ammontare, il numero o la frequenza di tutti gli ulteriori acquisti e/o il metodo con cui l'Azionista in questione potrà richiedere future operazioni di acquisto e di vendita (ivi inclusi gli acquisti e/o le vendite tramite switch o trasferimenti tra Comparti della Sicav).

Riguardo all'attività di trading degli Investitori, la Sicav potrà considerare, tra i vari fattori, la storia delle loro operazioni di trading in Azioni della Sicav, sia direttamente sia, ove noto, tramite intermediari finanziari.

### **Market timing attraverso intermediari finanziari.**

Gli Investitori sono soggetti alla presente politica sia in veste di diretti Azionisti della Sicav sia che investano indirettamente in Azioni della Sicav attraverso un intermediario finanziario come una banca, una compagnia di assicurazioni, un consulente per gli investimenti o qualsiasi altro Collocatore che funga da *Nominee* per Investitori e che sottoscriva le Azioni a proprio nome ma per conto dei propri clienti (Azioni che saranno detenute in un “conto omnibus”).

La Società di Gestione incoraggerà gli intermediari finanziari ad applicare la Politica sulle pratiche di *market timing* della Sicav ai propri clienti che vi effettuano investimenti diretti, ma ha una capacità limitata di tenere sotto controllo le attività di trading o di far rispettare la propria Politica sulle pratiche di *market timing* riguardo ai clienti di intermediari finanziari.

Ad esempio, se dovesse accadere, la Società di Gestione potrebbe non essere in grado di rilevare operazioni di *market timing* facilitate dagli intermediari finanziari di difficile individuazione poiché inserite nei conti omnibus/intestati a *Nominee* utilizzati dagli stessi intermediari per operazioni aggregate di acquisto, switch e vendita per conto di tutti i rispettivi clienti.

Più in particolare, a meno che gli intermediari finanziari non siano in grado di applicare la Politica sulle pratiche di *market timing* della Sicav ai propri clienti con metodi quali l'applicazione di limiti o restrizioni alle operazioni di trading a breve termine, monitorando le operazioni di trading per individuare possibili casi di *market timing*, la Società di Gestione potrebbe non essere in grado di determinare se l'attività di trading da parte di clienti di intermediari finanziari sia o meno contraria alla sua Politica sulle pratiche di *market timing*.

### **Rischi legati ai soggetti dediti a pratiche di *market timing*.**

In base a vari fattori, tra i quali le dimensioni della Sicav, l'ammontare del patrimonio che normalmente il Gestore degli investimenti detiene in liquidità ed equivalenti monetari e l'ammontare del patrimonio detenuto in euro, yen giapponesi o dollari USA, nonché il numero e la frequenza delle operazioni, le pratiche di trading a breve termine o di trading eccessivo possono interferire con la gestione efficiente del portafoglio della Sicav, fare aumentare i costi di transazione, le spese amministrative e le imposte e/o influire sulla performance della Sicav.

Inoltre, se la natura delle partecipazioni del portafoglio della Sicav la espongono a Investitori dediti a pratiche di *market timing* tese a trarre vantaggio da possibili ritardi tra il cambio del valore delle partecipazioni del portafoglio della Sicav e il momento in cui tale cambio di valore sia rispecchiato nel Valore patrimoniale netto delle Azioni della Sicav, talvolta dette “operazioni di arbitraggio”, vi è la possibilità che tali operazioni, in alcune circostanze, possano diluire il valore delle Azioni della Sicav, se gli Investitori che vendono le Azioni ricevono i relativi proventi (e gli Investitori acquirenti ricevono le Azioni) sulla base di un Valore patrimoniale netto che non rispecchi i prezzi equi appropriati. I *market timer* dediti a pratiche di arbitraggio possono cercare di sfruttare ritardi tra il cambio del valore delle partecipazioni del portafoglio della Sicav e la variazione del Valore patrimoniale netto delle Azioni della Sicav di Comparti che detengono investimenti di entità rilevante in titoli stranieri, in quanto alcuni mercati esteri chiudono diverse ore prima delle borse statunitensi, e di Comparti che detengono investimenti di entità rilevante in titoli di *small-cap*, obbligazioni *high-yield* (c.d. “*junk bond*”, o titoli spazzatura) e in altri tipi di investimenti che non siano oggetto di operazioni di trading frequenti.

La Sicav e la Società di Gestione attualmente utilizzano diversi metodi per ridurre il rischio di *market timing*, tra cui si annoverano:

- il controllo delle attività dell'Investitore per individuare casi di trading eccessivo e
- la presenza di personale dedicato a controllare costantemente in modo selettivo le recenti attività di trading, allo scopo di individuare attività potenzialmente in contrasto con la presente Politica sulle pratiche di *market timing*.

Sebbene questi metodi comportino la formulazione di giudizi intrinsecamente soggettivi e seppure la loro applicazione sia in qualche modo selettiva, la Sicav cerca di operare e giudicare in modo conforme agli interessi dei suoi Investitori. Non si può in alcun modo assicurare che la Sicav o i suoi agenti abbiano accesso ad alcune o a tutte le informazioni necessarie a rilevare pratiche di *market timing* nell'ambito di conti omnibus. Anche se cercherà di intervenire (direttamente e con il supporto di intermediari finanziari) in modo da rilevare eventuali pratiche di *market timing*, la Sicav non può assicurare che tali pratiche possano essere completamente eradicare.

**Revoca di operazioni di *market timing*.** Eventuali operazioni effettuate in violazione della relativa Politica della Sicav non sono da ritenersi accettate dalla Sicav e potranno essere annullate o revocate dalla stessa Sicav o dalla Società di Gestione nei Giorni di Valutazione successivi al loro ricevimento da parte della Società di Gestione.

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### ***Presidente:***

Davide Pasquali	Amministratore, Pharus Management S.A., Svizzera Via Pollini, 7 CH-6850 – Mendrisio (Svizzera)
-----------------	--

### ***Amministratori:***

Lidia Palumbo	Direttore Generale, Pharus Management Lux S.A., 16, avenue de la Gare L-1610 Lussemburgo
---------------	---

Marco Petronio	Amministratore indipendente, TMF Compliance (Luxembourg) S.A. 11, Rue Beatrix de Bourbon L-1225 Lussemburgo
----------------	--

## SOCIETÀ DI GESTIONE

### ***Pharus Management Lux S.A.***

16, avenue de la Gare  
L-1610 Lussemburgo

### ***Presidente:***

Davide Berra	Presidente Pharus Management S.A., Svizzera Via Pollini, 7 CH-6850 – Mendrisio Svizzera
--------------	---

### ***Amministratori:***

Davide Pasquali	Direttore Pharus Management S.A., Svizzera Via Pollini, 7 CH-6850 – Mendrisio Svizzera
-----------------	--

Lidia Palumbo	Direttore Generale Pharus Management Lux S.A. 16, avenue de la Gare L-1610 (Lussemburgo)
---------------	---

***Conducting Persons della Società di Gestione:***

Lidia Palumbo	Amministratore delegato, Pharos Management Lux S.A., Lussemburgo
Martin Rausch	Responsabile Compliance Officer, Pharos Management Lux S.A.(Lussemburgo)
Francoise Gozzo	Responsabile degli Investimenti, Pharos Management Lux S.A.(Lussemburgo)
Denis Guolo	Risk Manager, Pharos Management Lux S.A., Lussemburgo

**GESTIONE E AMMINISTRAZIONE**

**SEDE LEGALE DELLA SICAV**

20, boulevard Emmanuel Servais  
L-2535 Lussemburgo

**BANCA DEPOSITARIA E AGENTE DOMICILIARIO IN LUSSEMBURGO**

**Edmond de Rothschild (Europe)**  
20, boulevard Emmanuel Servais  
L-2535 Lussemburgo

**AGENTE AMMINISTRATIVO CENTRALE (CONSERVATORE DEL REGISTRO, AGENTE DI TRASFERIMENTO, INCARICATO DEI PAGAMENTI E AGENTE AMMINISTRATIVO) IN LUSSEMBURGO**

**Edmond de Rothschild Asset Management (Lussemburgo)**  
20, boulevard Emmanuel Servais  
L-2535 Lussemburgo

**GESTORE DEGLI INVESTIMENTI PER I COMPARTI**

**PHARUS SICAV – LIQUIDITY**  
**PHARUS SICAV – ABSOLUTE RETURN**  
**PHARUS SICAV – TARGET**  
**PHARUS SICAV – GLOBAL DYNAMIC OPPORTUNITIES**

**Pharus Management S.A.**  
Via Pollini, 7  
CH – 6850 Mendrisio  
Svizzera

## **SOCIETÀ DI REVISIONE**

**Ernst & Young S.A.**  
35 E Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Lussemburgo

## **CONSULENTI LEGALI IN ITALIA**

**Gentili & Partners**  
Foro Buonaparte, 70  
20121 Milano  
Italia

**Comparti lanciati nell'ambito di Pharus SICAV alla data del presente Prospetto:**

- I. PHARUS SICAV – LIQUIDITY
- II. PHARUS SICAV – ABSOLUTE RETURN
- III. PHARUS SICAV – TARGET
- IV. PHARUS SICAV – GLOBAL DYNAMIC OPPORTUNITIES

### **A. OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO**

La Sicav offre, nell'ambito dello stesso veicolo, la scelta tra diversi investimenti in uno o più Portafogli, contraddistinti da una politica e da obiettivi di investimento specifici e, a seconda dei casi, da una specifica valuta di denominazione o da altre caratteristiche specifiche proprie di ciascuno di essi.

Ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e a fini di copertura, che nelle sezioni relative alle caratteristiche dei Comparti potranno essere indicati come finalità di copertura e/o finalità speculative, la Sicav può ricorrere a strumenti derivati entro i limiti illustrati nella sezione R "Limiti di Investimento".

I Comparti in essere alla data del presente Prospetto e le loro caratteristiche specifiche sono descritti in modo più approfondito nelle relative appendici.

Il Consiglio può, in qualsiasi momento, decidere di istituire altri Comparti e, in tal caso, le relative appendici del presente Prospetto saranno aggiornate di conseguenza.

### **B. SINTESI DEI LIMITI DI INVESTIMENTO**

Il patrimonio della Sicav sarà investito in modo da consentirle di continuare a rispettare i requisiti di conformità alla Parte I della Legge del 2010. Di conseguenza, la Sicav dovrà rispettare la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (in materia di Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") (2009/65/CE) e successive modificazioni). I limiti di investimento della Sicav sono illustrati nella Sezione R "Limiti di Investimento".

## C. GESTIONE

Il Consiglio ha il compito di gestire le attività dei Comparti in circolazione, di esercitare il controllo sulle attività della Sicav e di determinare e implementare la sua politica d'investimento. Il Consiglio della Sicav può delegare, sotto il proprio controllo e la propria responsabilità, la gestione ordinaria della Sicav come illustrato nella relativa Appendice al presente Prospetto. Allo scopo di determinare e implementare la politica d'investimento dei Comparti in essere, il Consiglio può essere supportato da un consulente per gli investimenti.

Il Consiglio ha nominato PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. ("la Società di Gestione"), avente sede legale al 16, avenue de la Gare L-1610 Lussemburgo, quale sua società di gestione registrata in conformità al Capitolo 15 della Legge del 2010, in conformità a un "Contratto per la Gestione Collettiva di Portafogli" decorrente dal 1 ottobre 2012.

La Società di Gestione è una società costituita in Lussemburgo sotto forma di "*société anonyme*" il 3 luglio 2012 con durata illimitata ed è iscritta al Registro delle Imprese lussemburghese con numero B169798. Il suo capitale sociale ammonta a trecentocinquantamila euro (€ 350.000) suddivisi in trecentocinquanta (350) azioni nominative, con un valore nominale di mille euro (€ 1.000), interamente versate.

La Società di Gestione è incaricata di assolvere tutti i compiti previsti dall'Allegato II della Legge del 2010:

- I. gestione degli investimenti;
- II. amministrazione, che comprende:
- III. servizi legali e di gestione contabile per la Sicav,
- IV. follow-up delle richieste di informazioni da parte dei clienti,
- V. valutazione dei portafogli e calcolo del valore delle Azioni della Sicav (ivi inclusi tutti gli aspetti fiscali),
- VI. verifica dell'osservanza delle norme,
- VII. custodia delle Azioni della Sicav,
- VIII. assegnazione dei proventi della Sicav,
- IX. emissione e rimborso delle Azioni della Sicav (compiti dell'Agente di trasferimento),
- X. risoluzione dei contratti (compreso l'invio dei certificati),
- XI. registrazione e tenuta dei registri delle transazioni,
- XII. commercializzazione delle Azioni della Sicav.

La Società di Gestione ha la facoltà di delegare i predetti compiti, sotto il proprio controllo e la propria responsabilità.

## D. GESTORI DEGLI INVESTIMENTI, SUB-GESTORI DEGLI INVESTIMENTI E CONSULENTI AGLI INVESTIMENTI

La Società di Gestione, con il benestare del Consiglio, delega, sotto il proprio controllo e la propria responsabilità, l'esecuzione della gestione quotidiana delle sue attività a uno o più gestori degli investimenti per ciascun Comparto, come specificato nelle rispettive appendici del Prospetto (singolarmente il "Gestore degli investimenti" e collettivamente i "Gestori degli investimenti"), i quali potranno, previa approvazione da parte del Consiglio, sub-delegare i propri poteri, e in tal caso il Prospetto sarà aggiornato di conseguenza.

I diritti e i doveri del Gestore degli investimenti sono disciplinati da un contratto (il "Contratto di Gestione degli Investimenti o IMA"), stipulato per un periodo di tempo illimitato e che potrà essere risolto dalla Società di Gestione, dal Consiglio della Sicav o dal Gestore degli investimenti in conformità alle disposizioni illustrate nella sezione Q "Informazioni Generali" al punto 10) (b) e nell'IMA.

Il Gestore degli investimenti può farsi assistere, sotto il proprio controllo e la propria responsabilità, previa approvazione della Società di Gestione e con il benestare del Consiglio, da uno o più Sub-Gestori degli investimenti per ciascun comparto. Resta inteso che il Prospetto sarà modificato di conseguenza.

Allo scopo di determinare e implementare la politica d'investimento di ciascuno dei Comparti in essere, il Gestore degli investimenti, previa approvazione della Società di Gestione, con il benestare del Consiglio, potrà nominare uno o più sub-gestori degli investimenti (il "Sub-Gestore degli investimenti" o i "Sub-Gestori degli investimenti", a seconda dei casi) e/o uno o più consulenti per gli investimenti (il "Consulente per gli investimenti" o i "Consulenti per gli investimenti", a seconda dei casi).

Il Sub-Gestore degli investimenti assisterà il Gestore degli investimenti in relazione agli investimenti e ai reinvestimenti dei rispettivi Comparti. A tal fine, il Gestore degli investimenti potrà delegare le responsabilità di gestione di uno o di tutti i propri portafogli a un sub-gestore degli investimenti ai sensi di un apposito Contratto di Delega.

Il Consulente per gli investimenti assisterà il Gestore degli investimenti in relazione agli investimenti e ai reinvestimenti dei rispettivi Comparti. A tal proposito, il Consulente per gli investimenti avrà un ruolo meramente consultivo.

Il Consulente per gli investimenti può percepire una commissione di consulenza a valere sul patrimonio del Comparto interessato e una commissione, prelevata dalla Commissione di Performance, come di seguito specificato nella sezione "Commissioni e Spese".

## **E. STRUTTURA**

### **STRUTTURA SOCIETARIA**

La Sicav è una società di capitali costituita in Lussemburgo in conformità alle disposizioni della Legge del 10 agosto 1915 (e successive modificazioni) relativa alle società commerciali (la "Legge del 1915") e come SICAV ai sensi della Parte I della Legge del 2002. Dal 1 luglio 2011 la Sicav è soggetta alla Parte I della Legge del 2010.

La Sicav è organizzata sotto forma di fondo multicomparto costituito da diversi Comparti, ciascuno dei quali rappresenta un pool separato di attività e passività. Le attività di ciascun Comparto saranno investite, in conformità alla propria specifica politica d'investimento, in valori mobiliari e altri investimenti ammessi. La Sicav è stata costituita con atto notarile il 5 dicembre 2002, con durata illimitata e, alla data della costituzione, aveva un capitale sottoscritto pari a Euro 31.000. Lo Statuto della Sicav è stato pubblicato in Lussemburgo sul *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* (il "*Mémorial*") del 7 gennaio 2003. Lo Statuto della Sicav è stato modificato con deliberazione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti il 13 febbraio 2004. Dette modifiche sono state pubblicate sul *Mémorial* il 4 marzo 2004. Lo Statuto della Sicav è stato depositato presso il Registro delle Imprese in Lussemburgo come previsto dalla legge lussemburghese, dove è disponibile per la consultazione.

### **CAPITALE SOCIALE**

Le Azioni della Sicav, in conformità a quanto esposto di seguito, sono liberamente trasferibili e, al momento dell'emissione, hanno il diritto di partecipare equamente ai profitti e ai dividendi del Comparto al quale si riferiscono. Fermo restando quanto detto, le Azioni della Sicav, tutte prive di valore nominale, non attribuiscono alcun diritto di prelazione o alcun diritto di opzione e ciascuna Azione dà diritto a un voto a tutte le assemblee degli Azionisti. Tutte le Azioni della Sicav devono essere interamente liberate. Le disposizioni che disciplinano l'allocazione delle attività e passività della Sicav tra i Comparti sono illustrate di seguito nella sezione M "Valore Patrimoniale Netto".

Il Consiglio può inoltre decidere di emettere, nell'ambito di ciascun Comparto due o più classi di Azioni, come più ampiamente illustrato nelle rispettive appendici.



La Sicav non emette Certificati azionari. Tutte le Azioni emesse, sia all'atto della sottoscrizione sia all'atto della conversione, sono emesse esclusivamente in forma nominativa, senza certificato.

Le Azioni sono comprovate da annotazione nel registro della Sicav e sono rappresentate esclusivamente dalla relativa registrazione. Gli investitori riceveranno un contratto in cui saranno specificate le Azioni loro assegnate con una dichiarazione a conferma della registrazione delle Azioni.

Gli Investitori residenti in Italia possono conferire mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia, che agirà come *nominee* ("*Nominee*") per le operazioni riguardanti l'investimento nella Sicav. In esecuzione di tale mandato, il *Nominee*, tra l'altro, trasmetterà alla Sicav le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione degli Investitori su base cumulativa, sarà iscritto nel Registro della Sicav a proprio nome con la dicitura "per conto terzi", e assolverà tutti i compiti relativi all'esercizio dei diritti di voto in base alle istruzioni impartitegli dagli investitori. Il *Nominee* dovrà tenere aggiornato un archivio elettronico con tutti i dettagli degli investitori e delle relative partecipazioni; lo status di azionista sarà, in tal caso, comprovato dalla lettera di conferma dell'investimento che il *Nominee* invierà all'investitore. Qualsiasi cliente che abbia investito nella Sicav attraverso il *Nominee* potrà, in ogni momento, richiedere che le Azioni così sottoscritte siano trasferite a suo nome e, di conseguenza, il cliente sarà registrato con il proprio nome nel Registro della Sicav a decorrere dalla data in cui il *Nominee* avrà ricevuto le istruzioni di trasferimento.

La Sicav può emettere frazioni di Azioni fino a 4 decimali. Gli Azionisti riceveranno l'eventuale differenza tra il valore patrimoniale netto delle Azioni convertite o emesse a fronte del reinvestimento di dividendi, a meno che i costi connessi al trasferimento dei fondi non superino l'ammontare spettante agli Azionisti. Qualsiasi importo non pagato con le predette modalità sarà trattenuto a beneficio del Comparto di competenza.

## **ASSEMBLEE E VERBALI**

L'esercizio contabile della Sicav si conclude il 30 settembre di ogni anno.

L'assemblea Generale Annuale degli Azionisti della Sicav si tiene presso la sede legale della Sicav in Lussemburgo o in altra sede specificata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea Generale Annuale si tiene il quindici febbraio di ogni anno ovvero, qualora tale data non sia un giorno lavorativo in Lussemburgo, il giorno lavorativo successivo.

Gli avvisi di convocazione di tutte le assemblee generali saranno inviati ai titolari di Azioni nominative in conformità alle disposizioni della Legge del 1915 all'indirizzo risultante dal registro degli Azionisti.

Per le classi di azioni quotate, l'avviso sarà pubblicato e comunicato in conformità alle leggi e normative vigenti nel rispettivo Mercato regolamentato.

Gli avvisi riporteranno l'ordine del giorno e specificheranno ora e luogo dell'adunanza, nonché le condizioni di ammissione all'assemblea, e faranno riferimento ai requisiti di presenza, quorum e maggioranza a tutte le assemblee generali, che saranno quelli stabiliti negli Articoli 67 e 67-1 della Legge del 1915 e nello Statuto della Sicav.

Le deliberazioni delle assemblee degli Azionisti saranno applicate alla Sicav nella loro totalità e a tutti i suoi Azionisti, fermo restando che qualsiasi modifica che incida sui diritti degli Azionisti di qualsiasi Comparto rispetto a quelli di qualsiasi altro Comparto sarà soggetta ai predetti requisiti di quorum e maggioranza con riguardo a ciascun Comparto interessato. Ciascuna Azione dà diritto a un voto, entro i limiti previsti dalla Statuto della Sicav.

Le relazioni certificate relative all'esercizio precedente della Sicav saranno rese disponibili annualmente presso la sua sede legale in Lussemburgo e presso gli uffici del distributore in quei Paesi in cui la Sicav è registrata ai fini della distribuzione al pubblico. Saranno disponibili con le stesse modalità anche le relazioni semestrali non certificate. Le

relazioni certificate e le relazioni semestrali conterranno informazioni relative ai singoli Comparti e a tutta la Sicav, su base consolidata.

Le suddette relazioni comprenderanno i bilanci consolidati della Sicav espressi in euro e informazioni specifiche per ciascun Comparto, espresse nella relativa valuta di denominazione.

## **F. RICORSO A PRESTITI**

La Sicav può ricorrere a prestiti su base temporanea per un valore massimo pari al 10% del suo valore patrimoniale netto, utilizzando tali prestiti per far fronte agli obblighi di sottoscrizione, rimborso e liquidazione a breve termine e per qualsiasi altra finalità temporanea. Tali prestiti, che non possono essere effettuati attraverso l'emissione di obbligazioni o garanzie, dovranno rispettare le condizioni che saranno stabilite dal Consiglio in base ai limiti indicati nella sezione R "Limiti di Investimento".

## **G. TASSAZIONE**

### **CONSIDERAZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA**

La Direttiva europea sul Risparmio è stata recepita in Lussemburgo dalla legge del 21 giugno 2005, e successive modificazioni (la "Legge del 2005"). Secondo la Direttiva europea sul Risparmio, gli Stati membri dell'Unione europea ("Stati membri dell'UE") devono comunicare alle autorità tributarie di altri Stati membri dell'UE i dettagli relativi ai pagamenti di interessi o altri pagamenti analoghi effettuati da un soggetto incaricato dei pagamenti (secondo la definizione riportata nella direttiva) della propria giurisdizione a soggetti residenti in tale altro Stato membro dell'UE. Austria, Belgio e Lussemburgo hanno invece optato per un periodo transitorio, per un sistema di ritenuta alla fonte in sostituzione dello scambio di informazioni. Anche la Svizzera, il Principato di Monaco, il Liechtenstein, Andorra e San Marino, le Isole del Canale, l'Isola di Man e le dipendenze o i territori associati dei Caraibi hanno introdotto misure equivalenti che prevedono la trasmissione di informazioni o, nel suddetto periodo di transizione, un sistema di ritenuta alla fonte. Il periodo di transizione si concluderà al termine del primo esercizio completo dopo il raggiungimento di un accordo sullo scambio di informazioni relative a tali pagamenti con alcuni Stati terzi. Il governo lussemburghese ha comunque comunicato la decisione di passare dal sistema di ritenuta al sistema di scambio automatico di informazioni a decorrere dal 1 gennaio 2015. L'aliquota della ritenuta sui pagamenti oggetto della direttiva in Lussemburgo è pari al 35%.

A oggi si prevede che, con riguardo a quei Comparti la cui politica di investimento preveda un investimento inferiore al 15% delle proprie attività nette in crediti, le distribuzioni di dividendi e i guadagni in conto capitale realizzati dagli Azionisti sulla cessione di Azioni non saranno soggetti ad alcuna comunicazione o ritenuta.

Con riguardo ai Comparti la cui politica di investimento preveda un investimento inferiore al 25% delle proprie attività nette in crediti, a oggi si prevede che le distribuzioni di dividendi saranno oggetto di ritenuta o di scambio di informazioni, mentre i guadagni in conto capitale realizzati sulla cessione di Azioni non saranno soggetti ad alcuna comunicazione o ritenuta. Riguardo ai Comparti che investono più del 25% delle proprie attività nette in crediti, le distribuzioni di dividendi e i guadagni in conto capitale realizzati sulla cessione di Azioni potranno essere soggetti a un regime di comunicazione delle informazioni o di ritenuta, in base alle disposizioni delle leggi che recepiscono la direttiva.

Qualora le distribuzioni di dividendi o i guadagni in conto capitale siano soggetti a un regime di comunicazione delle informazioni o di ritenuta in conformità alle precitate disposizioni, il Conservatore del registro, l'Agente di trasferimento, l'Agente domiciliatario, l'Agente amministrativo e il Soggetto incaricato dei pagamenti non dovranno calcolare la quota delle distribuzioni di dividendi o dei guadagni in conto capitale derivante da pagamenti di interessi e, pertanto, l'ammontare totale di tali distribuzioni di dividendi o guadagni in conto capitale sarà considerato, in conformità alla direttiva, quale pagamento di interessi ai fini della comunicazione delle informazioni o della ritenuta.

La ritenuta d'acconto applicata in Lussemburgo in applicazione della Direttiva europea sul Risparmio non esaurisce gli obblighi tributari dell'Investitore, che non sarà sollevato da alcuna sua responsabilità di dichiarazione dei redditi o dei

guadagni in conto capitale alle autorità tributarie competenti nel proprio Paese di residenza. Le ritenute alla fonte prelevate in conformità alla Direttiva europea sul Risparmio possono essere dedotte dal debito d'imposta dell'Investitore in conformità alle leggi vigenti nel suo Paese di residenza.

## LUSSEMBURGO

### 1. La Sicav

Le informazioni di seguito riportate si basano sulle leggi, sui regolamenti, sulla giurisprudenza e sulle prassi attualmente vigenti nel Granducato di Lussemburgo e sono soggette ai relativi cambiamenti, anche con effetto retroattivo. La presente sintesi non intende costituire una descrizione completa di tutte le leggi lussemburghesi in materia tributaria e di tutti gli aspetti fiscali che potrebbero avere rilevanza rispetto a decisioni relative all'investimento di Azioni, al loro possesso o alla loro cessione, e non intende costituire una consulenza fiscale verso specifici Investitori o potenziali Investitori.

**La presente sintesi non descrive le conseguenze fiscali derivanti da leggi vigenti in alcuno Stato, località o giurisdizione fiscale al di fuori del Granducato di Lussemburgo. Gli Investitori sono tenuti a informarsi e, ove opportuno, rivolgersi a consulenti di fiducia, riguardo alle possibili conseguenze fiscali della sottoscrizione, dell'acquisto, della detenzione o della cessione di Azioni in conformità alle leggi del rispettivo Paese di cittadinanza, residenza, domicilio o costituzione.**

In base alla legge ed alla prassi corrente, la Sicav non è assoggettata ad alcuna imposta lussemburghese sul reddito e i dividendi distribuiti dalla Sicav non sono soggetti a ritenuta alla fonte in Lussemburgo.

In ogni caso, ogni Comparto è soggetto a una tassa di registrazione annua (*taxe d'abonnement*) pari all'aliquota che sarà indicata nell'Appendice del relativo Comparto, pagabile trimestralmente e calcolata in base al patrimonio netto totale del Comparto alla fine del trimestre di riferimento. In Lussemburgo non è dovuta alcuna imposta di bollo o altra imposta sull'emissione di Azioni della Sicav, ad eccezione di un'imposta pagabile una sola volta, pari a Euro 1.250, che è stata pagata all'atto della costituzione.

Nel Granducato di Lussemburgo non è dovuta alcuna imposta sulle plusvalenze realizzate o non realizzate sul patrimonio della Sicav. Sebbene non si preveda l'introduzione di imposte sulle plusvalenze realizzate dalla Sicav, siano esse a breve o a lungo termine, in altri Paesi, gli Azionisti devono sapere e tenere conto del fatto che tale possibilità non è totalmente da escludersi. Il reddito ordinario che la Sicav ottiene da alcuni dei suoi titoli, così come gli interessi guadagnati sui depositi di cassa in alcuni Paesi potranno essere soggetti a ritenuta alla fonte a diverse aliquote, normalmente non recuperabile.

### 2. Azionisti

In conformità alla legislazione vigente, gli Azionisti non residenti in Lussemburgo non sono soggetti ad alcuna imposta sul reddito, ritenuta alla fonte, imposta sul patrimonio, imposta di successione o alcuna altra imposta lussemburghese.

Gli Azionisti non residenti sono esenti dall'imposta sulle plusvalenze, a meno che non detengano almeno il 10% delle Azioni in circolazione della Sicav e che (i) siano ex residenti lussemburghesi (vale a dire che siano stati residenti in Lussemburgo negli ultimi 15 anni e abbiano cessato di essere residenti meno di 5 anni prima di avere realizzato le plusvalenze soggette a imposta) o che (ii) abbiano ceduto la propria partecipazione entro 6 mesi dall'acquisizione.

**Si raccomanda agli Investitori di rivolgersi ai consulenti di fiducia in merito alle possibili conseguenze fiscali o di altro tipo derivanti dall'acquisto, dalla detenzione, dal trasferimento o dalla vendita delle Azioni in conformità alle leggi del rispettivo Paese di cittadinanza, residenza o domicilio.**

## FATCA

Il *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA"), che modifica l'*Internal Revenue Code* statunitense, è stato introdotto negli Stati Uniti nel 2010 e molte sue disposizioni attuative sono già efficaci dal 1 luglio 2014. In genere, in conformità alla normativa FATCA, le istituzioni finanziarie non statunitensi ("*Foreign Financial Institutions*" o "FFI") hanno l'obbligo di comunicare all'*Internal Revenue Service* ("IRS") informazioni sui conti finanziari detenuti, direttamente o

indirettamente, da determinati soggetti statunitensi. Alcuni tipi di reddito originati negli USA e pagati a una FFI non conforme alla normativa FATCA sono assoggettati a una ritenuta alla fonte del 30%. Il 28 marzo 2014, il Granducato di Lussemburgo ha stipulato un Accordo intergovernativo (“IGA”) di tipo 1 con gli Stati Uniti d’America e un annesso protocollo d’intesa. La Sicav, al fine di assicurare la compliance alla normativa FATCA, anziché attenersi direttamente alle *Treasury Regulations* che ne implementano le disposizioni, dovrà pertanto operare in conformità all’IGA stipulato con il Lussemburgo, una volta che questo sia stato recepito dalla legge lussemburghese. In conformità all’IGA, la Sicav avrà l’obbligo di raccogliere informazioni con l’obiettivo di identificare i propri Azionisti, diretti e indiretti, costituiti da Soggetti statunitensi ai fini della normativa FATCA (“conti oggetto di comunicazione”). Tutte dette informazioni su conti oggetto di comunicazione fornite alla Sicav saranno condivise con le autorità fiscali lussemburghesi, che provvederanno a inviarle in automatico al Governo degli Stati Uniti d’America, in conformità all’Articolo 28 della Convenzione tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo del Granducato di Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sulle plusvalenze e per prevenire le evasioni fiscali, stipulata in Lussemburgo il 3 aprile 1996. La Sicav si impegna a rispettare le disposizioni dell’IGA stipulato con il Lussemburgo per essere considerata conforme alla normativa FATCA, e pertanto non sarà soggetta all’applicazione dell’imposta alla fonte del 30% in riferimento a eventuali pagamenti connessi alle azioni della Sicav e attribuibili a presunti o effettivi investimenti di Soggetti statunitensi. La Sicav si impegna a verificare costantemente quali siano i requisiti cui attenersi in relazione alla normativa FATCA e, in particolare, all’IGA stipulato con il Lussemburgo. A decorrere dalla data della firma dell’IGA stipulato con il Lussemburgo e fino a che Granducato di Lussemburgo non abbia attuato la procedura nazionale necessaria ai fini della sua attuazione, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti considererà la Sicav conforme e non soggetta a ritenuta alla fonte ai fini FATCA.

Per assicurare la conformità della Sicav alla normativa FATCA e all’IGA stipulato con il Lussemburgo nelle predette modalità, la Sicav potrà:

- a. richiedere informazioni o documentazione, ivi inclusi i moduli W-8, il codice identificativo degli intermediari globali (*Global Intermediary Identification Number*) o qualsiasi altro codice che dimostri la registrazione dell’Azionista presso l’IRS ai fini FATCA o una corrispondente esenzione, allo scopo di verificare lo status dell’Azionista ai fini FATCA;
- b. comunicare alle autorità tributarie lussemburghesi e informazioni relative all’Azionista e alla sua partecipazione nella Sicav ove tale conto sia considerato un conto USA oggetto di comunicazione in conformità all’IGA stipulato con il Lussemburgo;
- c. comunicare alle autorità tributarie lussemburghesi le informazioni relative ai pagamenti effettuati a titolari di conti costituiti da *non-participating foreign financial institution* a fini FATCA; e
- d. dedurre la ritenuta d’imposta USA applicabile da determinati pagamenti effettuati a un Azionista da o per conto della Sicav in conformità alla normativa FATCA e all’IGA stipulato con il Lussemburgo, ove del caso, a partire dal 2017.

### **Accordi intergovernativi sullo scambio automatico di informazioni**

Alcune giurisdizioni, ivi incluso il Regno Unito e il Lussemburgo, stanno valutando la possibilità di stipulare o hanno già stipulato, accordi intergovernativi sullo scambio automatico di informazioni (Automatic Exchange of Information Agreements, “AEOI”) in base ai quali le autorità tributarie competenti che raccolgono informazioni sugli investitori ai sensi delle leggi locali applicabili possono condividere le informazioni relative agli investitori residenti in un’altra giurisdizione con le autorità tributarie di tale giurisdizione, in presenza di un AEOI tra i due paesi.

La portata e l’applicazione della comunicazione e dello scambio di informazioni in conformità a detti AEOI possono essere modificate dalle giurisdizioni coinvolte, con possibilità di modifica delle stesse regole a tale riguardo.

Nell'ottobre del 2014, il Lussemburgo ha stipulato un accordo multilaterale con altri 50 paesi sullo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari. L'accordo prevede che, a decorrere dal 2017, il Lussemburgo inizierà a condividere informazioni su alcuni investitori transfrontalieri provenienti da tali paesi, subordinatamente al rispetto di determinati processi, misure di salvaguardia e requisiti legali. I fondi e le società lussemburghesi dovranno rispettare la legge lussemburghese applicabile di attuazione di tali accordi.

Si raccomanda agli investitori di contattare il proprio consulente fiscale di fiducia in merito all'applicazione degli accordi intergovernativi in materia di comunicazione e scambio di informazioni nel loro caso specifico.

### **Standard di reporting comuni**

La Commissione europea ha inoltre proposto di modificare la direttiva UE relativa alla cooperazione amministrativa (DAC, Directive on Administrative Cooperation), inserendo l'obbligo per gli Stati membri di adottare e attuare norme di legge per lo scambio automatico di informazioni tra Stati membri dell'UE, integrandovi gli standard di reporting comuni (Common Reporting Standards, CRS) pubblicati dall'OCSE. La DAC aggiornata è stata ufficialmente approvata dal Consiglio europeo in occasione dell'incontro ECOFIN del 9 dicembre 2014. Gli Stati membri dell'UE dovranno iniziare lo scambio automatico di informazioni in conformità alla DAC aggiornata entro e non oltre fine settembre 2017. Inoltre, l'Austria ha annunciato che si unirà agli altri Stati membri, avviando lo scambio di informazioni, entro settembre 2017. Gli Stati membri dell'UE devono adottare norme di legge locali conformi alla DAC aggiornata entro il 31 dicembre 2015. È prevedibile che, con l'introduzione della DAC aggiornata, la direttiva EUSD sarà annullata.

## **H. POLITICA DEI DIVIDENDI**

Salvo ove diversamente previsto nella relativa Appendice, la politica di ciascun Comparto prevede il reinvestimento di tutti i proventi e delle plusvalenze, senza distribuzione di dividendi.

Il Consiglio ha in ogni caso la facoltà, in un determinato esercizio contabile, di proporre agli Azionisti di qualsivoglia Comparto, in occasione dell'assemblea generale annuale, la distribuzione di un dividendo. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre decidere di pagare acconti sui dividendi in conformità alle disposizioni di legge.

Il pagamento dei dividendi agli Azionisti sarà effettuato direttamente sul conto corrente dell'Azionista.

I pagamenti dei dividendi saranno effettuati nella valuta di denominazione del rispettivo Comparto, indicata per ciascun Comparto nella relativa Appendice al presente Prospetto.

Eventuali annunci di dividendi saranno inviati agli Azionisti al rispettivo indirizzo risultante dal registro degli Azionisti.

I dividendi non riscossi entro 5 anni si prescrivono, in conformità alla legge lussemburghese, a favore del rispettivo Comparto.

## **I. COMMISSIONI E SPESE**

***Commissioni spettanti alla Società di Gestione, o ai Gestori degli investimenti, o ai Consulenti per gli investimenti o agli intermediari finanziari impegnati nella distribuzione e/o nel collocamento delle Azioni della Sicav***

### ***Commissione spettante alla Società di Gestione***

La Società di Gestione ha diritto a percepire da ciascun Comparto della Sicav una commissione massima dello 0,30%, pagabile trimestralmente in via posticipata.

### ***Commissione per servizi agli azionisti***

La Sicav pagherà al Gestore degli investimenti, o al Sub-Gestore degli Investimenti o all'Initiator del rispettivo Comparto o al distributore e/o all'agente o agli agenti di collocamento del rispettivo Comparto, a valere sul patrimonio del Comparto interessato, una Commissione per servizi agli azionisti non superiore all'1,40 % a titolo di remunerazione, nei casi in cui tale commissione è menzionata nelle informazioni specifiche del Comparto della Sicav.

La "Commissione per servizi agli azionisti" è applicata in relazione alle risposte fornite alle richieste di informazioni degli investitori e per poter essere in grado di offrire agli investitori informazioni sui rispettivi investimenti.

#### ***Commissione Globale***

La Sicav pagherà una commissione globale ai Gestori degli investimenti, o ai Sub-Gestori degli Investimenti e/o agli intermediari finanziari coinvolti nella distribuzione e/o collocamento delle Azioni della Sicav, calcolata sul valore medio del patrimonio netto di ciascun Comparto, determinato a ciascuna Data di Valutazione nel corso del trimestre, o con diversa frequenza come indicato nelle Appendici al presente Prospetto.

La commissione globale massima applicabile a ciascun Comparto è indicata nella rispettiva Appendice. La commissione globale sarà pagata trimestralmente in via posticipata o con qualsiasi altra frequenza indicata nelle Appendici al presente Prospetto.

#### ***Commissione di Performance***

Inoltre, la Sicav pagherà, su base trimestrale o con altra frequenza indicata nelle Appendici al presente Prospetto, una commissione di performance ai Gestori degli investimenti, o ai Sub-Gestori degli Investimenti, o a eventuali Consulenti per gli Investimenti (già definiti nel Prospetto).

Gli intermediari finanziari coinvolti nella distribuzione e/o collocamento delle Azioni della Sicav possono avere diritto a una retrocessione della commissione di performance, al netto dell'IVA eventualmente applicabile.

I dettagli relativi alla commissione di performance (ove prevista) sono indicati nella rispettiva Appendice al presente Prospetto.

#### ***Commissione di Consulenza***

Oltre alla Commissione di Performance, ove prevista, al Consulente per gli investimenti spetta una commissione di consulenza, stabilita in base al valore medio del patrimonio netto di ciascun Comparto, calcolato a ogni Data di Valutazione. La commissione di consulenza applicabile a ciascun Comparto è indicata nella rispettiva Appendice al presente Prospetto. La commissione di consulenza sarà pagata al Consulente per gli investimenti in via posticipata su base mensile o con qualsiasi altra frequenza indicata nelle Appendici al presente Prospetto.

#### ***Commissione di Collocamento***

Gli intermediari finanziari impegnati nel collocamento delle Azioni della Sicav possono avere diritto a una commissione di collocamento e/o commissione iniziale ("Commissione Front-End") pari a un massimo del 3% del valore patrimoniale netto delle Azioni da emettere. L'aliquota per il calcolo della commissione (ove prevista) è indicata nella rispettiva Appendice al presente Prospetto.

#### ***Commissione di Rimborso***

Gli intermediari finanziari impegnati nel collocamento delle Azioni della Sicav possono avere diritto a una commissione di rimborso ("Commissione di Rimborso") da calcolarsi sul valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di rimborso. L'aliquota per il calcolo della commissione (ove prevista) è indicata nella rispettiva Appendice al presente Prospetto.

#### ***Commissione di Conversione***

Gli intermediari finanziari impegnati nel collocamento delle Azioni della Sicav possono avere diritto a una commissione di conversione ("Commissione di Conversione") pari a un massimo dello 0,5% del valore patrimoniale netto delle Azioni da convertire. L'aliquota per il calcolo della commissione (ove prevista) è indicata nella rispettiva Appendice al presente Prospetto.

**Commissioni spettanti alla Banca depositaria, all'Agente domiciliatario e all'Agente amministrativo**

Edmond de Rothschild (Europe) ed Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) avranno diritto a commissioni a carico della Sicav, che matureranno giornalmente e saranno pagabili trimestralmente in via posticipata, in conformità alla comune prassi bancaria in uso in Lussemburgo, a titolo delle rispettive attività di (i) Banca depositaria e Agente domiciliatario della Sicav e di (ii) Conservatore del registro, Agente di trasferimento, Agente amministrativo, Soggetto incaricato dei pagamenti della Sicav. Tali commissioni sono espresse in termini di percentuale del patrimonio netto della Sicav, come importo fisso per operazione o come importo fisso per un determinato periodo di tempo.

**Commissioni spettanti al Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia**

Il Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia (di seguito il "Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia") ha diritto a una remunerazione per i servizi prestati in relazione alla distribuzione delle Azioni in Italia. La Sicav pagherà trimestralmente una commissione al Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia, a cui gli Investitori residenti in Italia dovranno pagare un'ulteriore commissione, i cui dettagli potranno essere reperiti nel modulo di sottoscrizione disponibile a livello locale. Sarà possibile l'applicazione di diverse commissioni in caso di sottoscrizione mediante piano di accumulo (i dettagli sono reperibili nel modulo di sottoscrizione disponibile a livello locale).

**Spese di Quotazione**

Le spese di quotazione previste saranno a carico della Sicav / dei rispettivi comparti. Dette spese di quotazione possono includere le commissioni di intermediari coinvolti nel processo d'investimento, le spese applicate dalla borsa valori locale, i compensi spettanti all'autorità di vigilanza e qualsiasi altra spesa connessa al processo di quotazione iniziale e alle fasi successive della quotazione.

**Commissioni spettanti ad agenti eventualmente incaricati dalla Società di Gestione della Sicav di fornire servizi di valutazione indipendente**

Eventuali Commissioni applicate da un agente di valutazione indipendente saranno a carico della Sicav / dei rispettivi Comparti.

**Amministratori**

Ciascun amministratore della Sicav percepisce una remunerazione per i servizi prestati, la cui aliquota sarà stabilita dall'assemblea generale della Sicav di volta in volta. Inoltre, a ciascun amministratore potrebbe spettare il rimborso di ragionevoli spese di viaggio, alloggio e altre spese incidentali connesse alla partecipazione alle riunioni del Consiglio o alle assemblee generali della Sicav.

**Informazioni Generali**

L'ammontare delle commissioni indicate nel presente documento si intende al netto di eventuali imposte sul valore aggiunto applicabili alle stesse.

Alcune spese di gestione sono a carico della Sicav. Tali spese sono specificate di seguito nella sezione Q "Informazioni Generali".

La Sicav applica inoltre le seguenti commissioni e spese:

1. normali spese di intermediazione, commissioni, spese di gestione e spese legate alle operazioni, nonché altri oneri bancari, ivi incluse le spese spettanti alla Banca depositaria, agli intermediari, alla Società di Gestione, al Gestore degli investimenti o alle borse valori;
2. spese previste dalla normativa in relazione alla negoziazione e alla liquidazione di titoli e operazioni simili;
3. costi relativi a misure straordinarie realizzate negli interessi degli azionisti, ad esempio per perizie e per procedimenti legali, ecc.
4. spese di amministrazione minime della Società di Gestione, dell'Agente amministrativo centrale, della Banca depositaria, dell'Agente domiciliatario, del Gestore degli investimenti ulteriormente specificate nei contratti stipulati coi rispettivi fornitori di servizi;
5. tutte le spese sostenute dai Comparti, comprendenti, in via non limitativa:

1. tutte le imposte applicate al patrimonio netto e al reddito della Sicav, con particolare riguardo alla “*taxe d’abonnement*”;
2. tutti i costi connessi alle dichiarazioni dei redditi e ai servizi di calcolo delle imposte;
3. le consuete commissioni bancarie applicate alle operazioni in titoli o altre attività (inclusi i derivati) detenuti dai Comparti (commissioni che saranno incluse nel prezzo di acquisizione e dedotte dal prezzo di vendita);
4. esborsi e spese vive di ragionevole entità (incluse, in via illimitata, le spese postali, telefoniche e di trasmissioni telex e via cavo) sostenute dalla Banca depositaria e da altri fornitori di servizi, nonché eventuali spese di custodia di banche e istituti finanziari ai quali sia affidata la custodia delle attività della Sicav;
5. le consuete commissioni bancarie applicate alle operazioni in titoli o altre attività (inclusi i derivati) detenute nel portafogli della Sicav (commissioni che saranno incluse nel prezzo di acquisizione e dedotte dal prezzo di vendita);
6. i costi della Società di Gestione connessi all'applicazione della metodologia di gestione del rischio utilizzata per ciascun Comparto;
7. le spese legali sostenute dalla Sicav o dai Fornitori di Servizi operando negli interessi degli Azionisti; i costi e le spese connessi all’elaborazione e/o alla presentazione e alla stampa dello Statuto e di qualsiasi altro documento relativo alla Sicav (in tutte le lingue necessarie), incluse le dichiarazioni di registrazione, i prospetti, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e le note esplicative destinate a tutte le autorità (ivi incluse le associazioni locali degli intermediari) con giurisdizione sulla Sicav e/o all’offerta di Azioni della Sicav e i costi generali di registrazione; il costo di elaborazione, in tutte le lingue necessarie a beneficio degli Azionisti (ivi inclusi i beneficiari effettivi delle Azioni), i costi per la distribuzione delle relazioni annuali e semestrali e di qualsiasi altro documento o relazione previsti dalle leggi o normative applicabili; le spese di contabilizzazione, registrazione e calcolo del Valore patrimoniale netto;
8. il costo connesso all’elaborazione e distribuzione di comunicazioni agli Azionisti.

## **J. RICHIESTE DI SOTTOSCRIZIONE**

Gli Azionisti che intendono sottoscrivere Azioni in un Comparto della Sicav potranno farlo in una Data di Valutazione con richiesta scritta irrevocabile o con richiesta inviata via fax o in formato elettronico, seguita da conferma scritta. Le richieste di sottoscrizione devono pervenire entro le ore 15.00 (ora del Lussemburgo) della relativa Data di Valutazione per poter essere evase in quella Data di Valutazione in Lussemburgo (secondo quanto di seguito definito alla sezione M "Valore patrimoniale netto"). Le richieste di sottoscrizione pervenute dopo le ore 15.00 (ora del Lussemburgo) saranno evase alla Data di Valutazione successiva.

La Sicav si riserva il diritto di respingere, in tutto o in parte, qualsiasi richiesta di sottoscrizione. In caso di rigetto di una richiesta o di annullamento di un’assegnazione, la Sicav, a costo e rischio del richiedente, restituirà l’ammontare della richiesta o eventuali importi a saldo mediante bonifico bancario. Non è possibile l’emissione di Azioni nei periodi di sospensione, da parte della Sicav, del calcolo del valore patrimoniale netto del Comparto in relazione alla classe di Azioni in questione.

È possibile l’applicazione agli investitori privati di una commissione di collocamento e/o commissione iniziale, che essi dovranno pagare all’eventuale intermediario finanziario che si occupi del collocamento delle Azioni della Sicav. L’aliquota per il calcolo della commissione (ove prevista) è indicata nella rispettiva Appendice al presente Prospetto.

Le Azioni della Sicav possono essere distribuite in conformità alle leggi nazionali e agli usi del Paese in cui le Azioni sono commercializzate, mediante piano di accumulo. Agli investitori residenti in Italia sarà richiesto il pagamento, a favore del Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia, di una commissione fino ad un massimo di Euro 25,00 all’atto della prima sottoscrizione mediante piano di accumulo. Tale commissione si riduce a Euro 3,00 per i versamenti successivi effettuati in tale contesto.



Salvo diversa indicazione nella relativa Appendice, le conferme della partecipazione azionaria saranno inviate ai richiedenti la cui domanda si stata accolta entro cinque (5) giorni lavorativi in Lussemburgo dalla data delle assegnazioni. Non saranno emessi Certificati azionari. È possibile l'emissione di frazioni di Azioni fino a 4 decimali.

Gli importi di sottoscrizione dovranno essere direttamente trasferiti o pervenire alla SICAV c/o Banque Privée Edmond de Rothschild (Europe), in qualità di Banca depositaria per conto della Sicav. Gli importi di sottoscrizione dovranno pervenire alla Banca depositaria per conto della Sicav entro i tre (3) giorni lavorativi in Lussemburgo successivi alla relativa Data di Valutazione.

Salvo diversa indicazione nell'Appendice del rispettivo Comparto, il pagamento dell'ammontare della sottoscrizione deve essere effettuato nella valuta di riferimento del Comparto in questione. L'Appendice potrà riportare i dettagli relativi all'importo minimo di sottoscrizione (inclusa la commissione di collocamento e/o la commissione iniziale). Tutte le rimesse, i documenti attestanti la titolarità o altri documenti spediti alla o dalla Sicav (o da/a suoi agenti) saranno spediti a rischio dell'Azionista.

Tutte le richieste di sottoscrizione di Azioni devono essere inviate per iscritto alla Sicav c/o Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg). I moduli di sottoscrizione sono disponibili presso Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) e presso le sedi degli agenti distributori nei Paesi in cui la Sicav è registrata ai fini della distribuzione al pubblico, i quali potranno fornire ulteriori dettagli circa le modalità di sottoscrizione e le procedure di liquidazione.

La Sicav può decidere di emettere Azioni a titolo di corrispettivo di un conferimento in natura di titoli o di altre attività, a condizione che tali titoli o altre attività siano conformi agli obiettivi e alla politica d'investimento del relativo Comparto e che il conferimento sia effettuato in conformità alle condizioni stabilite dalla legge lussemburghese, con particolare riferimento all'obbligo della presentazione di una relazione di valutazione da parte della società di revisione della Sicav ("*réviseur d'entreprises agréé*") che dovrà essere disponibile per la consultazione. Eventuali costi sostenuti per il conferimento in natura di titoli o di altre attività saranno a carico dei relativi azionisti/investitori.

Salvo diversa indicazione nella relativa Appendice, il modulo di sottoscrizione dovrà pervenire alla Sicav, c/o Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg), 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Lussemburgo, entro le ore 15.00 (ora del Lussemburgo) della rispettiva Data di Valutazione (come di seguito definita nella sezione M "Valore patrimoniale netto"). In tal caso, le Azioni saranno emesse a un prezzo basato sul valore patrimoniale netto calcolato alla rispettiva Data di Valutazione. Le richieste pervenute dopo le ore 15.00 (ora del Lussemburgo) saranno evase alla Data di Valutazione successiva.

Se richiesto dalle circostanze, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto, in qualsiasi momento, senza preavviso, di cessare l'emissione o la vendita di Azioni in conformità al presente Prospetto.

La Sicav ha la facoltà di limitare o impedire la proprietà di Azioni da parte di qualsiasi Soggetto statunitense e/o di qualsivoglia persona fisica o giuridica, qualora ritenga che tale detenzione possa arrecare pregiudizio alla Sicav o ai suoi Azionisti, possa comportare una violazione di leggi o normative applicabili (in Lussemburgo o in altri Paesi) ovvero possa esporre la Sicav o i suoi Azionisti a responsabilità (ivi incluse, inter alia, responsabilità di ordine normativo o tributario o qualsiasi altra responsabilità fiscale derivante, inter alia, da violazioni dei requisiti FATCA) o arrecare qualsiasi altro svantaggio che la Sicav o i suoi Azionisti non avrebbero altrimenti subito o al quale non sarebbero stati esposti; dette persone fisiche o giuridiche (ivi inclusi Soggetti statunitensi e/o soggetti non ammessi ai sensi della normativa FATCA) sono quivi definite "Soggetti non Ammessi".

A tal fine, la Sicav può:

1) rifiutarsi di emettere Azioni o di registrare un trasferimento di Azioni ove ritenga che tale registrazione o trasferimento abbia o possa avere per effetto la proprietà effettiva di tali Azioni da parte di un Soggetto non Ammesso;

2) richiedere in qualsiasi momento a un soggetto il cui nome compaia nel registro degli azionisti, o a un soggetto che richieda la registrazione di un trasferimento di Azioni nel registro, di fornire dichiarazioni e garanzie, ovvero le informazioni, comprovate da un atto di notorietà, che essa ritenga necessarie per verificare se, in che misura e in quali circostanze, la proprietà effettiva delle Azioni dell'Azionista in questione faccia o possa fare capo a un Soggetto non Ammesso, ovvero se tale registrazione possa avere per effetto la proprietà effettiva di tali Azioni da parte di un Soggetto non Ammesso; e

3) ove la Sicav abbia motivo di ritenere che un Soggetto non Ammesso, per conto proprio o unitamente ad altri soggetti, sia il beneficiario effettivo di Azioni o sia in violazione delle proprie dichiarazioni e garanzie o non abbia presentato dette dichiarazioni e garanzie nei tempi richiesti dalla Sicav, potrà riscattare forzatamente tutte le Azioni detenute da tale Azionista o parte di esse.

Le regole enunciate nel presente paragrafo riguardo alla richiesta di azioni non sono applicabili alle classi di azioni quotate. Ulteriori informazioni e documenti in relazione alle modalità e alle condizioni di sottoscrizione delle classi di azioni quotate possono essere richieste presso il relativo mercato regolamentato, p. es. alla borsa valori nei cui listini siano incluse classi di azioni quotate della Sicav.

In generale, per queste tipologie di investimento, si dovrà tenere conto di quanto segue:

- gli Investitori che investono in classi di azioni quotate della Sicav potrebbero dover ricorrere a intermediari, ad esempio banche, per presentare ordini di sottoscrizione sul rispettivo mercato regolamentato;
- la Sicav non applica Commissioni Front-End per la sottoscrizione di classi di azioni quotate. Ciò nonostante, si raccomanda agli Investitori di considerare che, per questi investimenti, potrebbero essere applicate anche altre commissioni da parte degli intermediari. Tali commissioni aggiuntive, che potrebbero essere applicate agli investitori finali, non sono ulteriormente illustrate nel presente prospetto, possono variare e non possono essere previste in anticipo in tutti i casi. Il Consiglio della Sicav raccomanda pertanto esplicitamente agli Investitori di richiedere ulteriori informazioni in merito a tali commissioni aggiuntive ai rispettivi intermediari prima dell'investimento in classi di azioni quotate della Sicav.

## **K. RIMBORSO DI AZIONI**

Salvo diversa indicazione nell'Appendice del rispettivo Comparto, qualsiasi richiesta di rimborso delle proprie Azioni da parte di un Azionista deve pervenire in forma scritta alla Sicav, c/o Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg), 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Lussemburgo, fornendo istruzioni per il pagamento e richiedendo il rimborso in via irrevocabile. La Sicav rimborserà le Azioni offerte in rimborso sulla base del valore patrimoniale netto del relativo Comparto alla Data di Valutazione appropriata come sotto specificato, dedotti eventuali oneri di rimborso applicabili, come ulteriormente precisato nell'Appendice.

Gli Investitori residenti in Italia dovranno pagare un'ulteriore commissione al Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia, fino a un massimo dello 0,15% della quota del patrimonio rimborsata.

Salvo diversa indicazione nella relativa Appendice, le Azioni possono essere consegnate ai fini del rimborso a qualsiasi Data di Valutazione. Il rimborso a fronte di richieste scritte pervenute entro le ore 15.00 (ora del Lussemburgo) di una Data di Valutazione avverrà in quella Data di Valutazione in Lussemburgo (secondo quanto di seguito definito alla sezione M "Valore patrimoniale netto"). Le richieste di rimborso pervenute dopo le ore 15.00 (ora del Lussemburgo) saranno evase alla Data di Valutazione successiva.

Il prezzo di rimborso sarà pari al valore patrimoniale netto per Azione del relativo Comparto (normalmente calcolato con riferimento agli ultimi prezzi disponibili delle attività del Comparto in questione) determinato alla Data di Valutazione applicabile, dedotti gli oneri di rimborso, ove previsti.

I pagamenti relativi ai rimborsi saranno normalmente effettuati entro tre (3) giorni lavorativi in Lussemburgo dalla Data di Valutazione in cui le Azioni sono state rimborsate.

La Sicav non è tenuta a rimborsare entro cinque (5) giorni lavorativi consecutivi più del 10% complessivo delle Azioni di un Comparto e, a tal fine, le conversioni da un Comparto a un altro saranno trattate come rimborsi del primo Comparto. Se il numero delle richieste ricevute in cinque (5) giorni lavorativi consecutivi dovesse superare il limite, le richieste saranno rinviate al giorno lavorativo seguente (fermo restando il suddetto limite). Qualsiasi richiesta così posticipata sarà soddisfatta con priorità rispetto a qualsiasi richiesta pervenuta successivamente.

Il Consiglio può accettare richieste di rimborso di Azioni in conformità alle condizioni dei singoli Comparti che (ove del caso) sono approfondite nella relativa Appendice.

Ciascun Azionista può richiedere alla Sicav il rimborso o la conversione di parte di una partecipazione azionaria, a condizione che il saldo residuo della partecipazione in uno specifico Comparto non abbia un valore patrimoniale netto inferiore all'ammontare minimo (eventualmente) stabilito nella relativa Appendice. Qualora, in conseguenza della vendita di Azioni, un Azionista si trovi ad avere registrate a proprio nome Azioni di uno specifico Comparto con un valore patrimoniale netto inferiore al minimo (eventualmente) previsto nella relativa Appendice, la Sicav potrà richiedere che tali Azioni gli siano rimborsate.

Il pagamento sarà a carico dell'Azionista, che riceverà l'ammontare delle Azioni oggetto di rimborso mediante bonifico sul conto da questi indicato.

In conformità alle normative antiriciclaggio applicabili, la Sicav o i rispettivi agenti potranno essere tenuti a verificare l'identità dei soggetti che richiedano il rimborso prima che ne realizzino i proventi. In alcune circostanze, il pagamento potrà subire notevoli ritardi.

Salvo indicazioni in senso contrario nel presente Statuto, per ogni richiesta di rimborso si dovranno specificare le seguenti informazioni:

- il nome completo e l'indirizzo dell'Azionista/degli Azionisti richiedenti
- il numero di Azioni di cui si chiede il rimborso
- i dettagli relativi al soggetto nei confronti del quale deve essere effettuato il pagamento, qualora non corrisponda all'Azionista/agli Azionisti, e la valuta in cui l'Azionista desidera essere rimborsato.

Se, ai fini del rimborso, l'Azionista desidera essere pagato in una valuta diversa da quella in cui è denominata l'Azione, la necessaria operazione di cambio sarà curata da Edmond de Rothschild (Europe) in nome e per conto dell'Azionista, nonché a sue spese, senza alcuna responsabilità a carico della Sicav.

Il prezzo di rimborso potrà essere superiore o inferiore al prezzo pagato dall'Azionista per l'acquisto delle Azioni, poiché dipende dal valore patrimoniale netto delle attività nette del Comparto di pertinenza alla rispettiva Data di Valutazione.

L'Azionista non potrà revocare la propria richiesta di rimborso, tranne che in caso di sospensione della valutazione delle attività della Sicav e/o del Comparto interessato e, in tal caso, per avere effetto, la revoca dovrà essere effettuata per iscritto e pervenire alla Sicav prima della cessazione del periodo di sospensione. Se la richiesta non sarà ritirata con tali modalità, il rimborso sarà effettuato nel rispetto dei requisiti di preavviso sopra esposti, alla Data di Valutazione immediatamente successiva al termine della sospensione.

A discrezione del Consiglio, la Sicav avrà il diritto, con il consenso dell'azionista in questione, di soddisfare il pagamento del Prezzo di Rimborso mediante conferimento in natura, assegnando all'azionista in questione titoli del portafoglio di tale classe o classi di Azioni. Tale rimborso in natura (calcolato secondo le modalità di calcolo riportate di seguito) deve essere di valore pari a quello delle Azioni oggetto di rimborso alla Data di Valutazione corrispondente al calcolo del Prezzo di Rimborso. In tal caso, la natura e il tipo di titoli da trasferire saranno determinati su base equa e ragionevole,

senza pregiudicare gli interessi degli altri azionisti della classe o delle classi di Azioni in questione; la valutazione utilizzata dovrà essere confermata da una speciale relazione della società di revisione della Sicav. I costi relativi alle suddette operazioni di trasferimento saranno esclusivamente a carico dell'azionista richiedente il rimborso.

Il Consiglio può, in conformità allo Statuto della Sicav, riscattare forzosamente eventuali Azioni detenute da un Soggetto statunitense nella misura in cui lo ritenga necessario od opportuno ai fini della conformità alle leggi degli Stati Uniti. Fermo restando quanto sopra esposto, la Sicav può riscattare le proprie Azioni senza alcuna limitazione.

Le regole enunciate nel presente paragrafo riguardo al rimborso di azioni non sono applicabili alle classi di azioni quotate. Ulteriori informazioni e documenti in relazione alle modalità e alle condizioni di rimborso delle classi di azioni quotate possono essere richieste presso il rispettivo Mercato regolamentato, p. es. alla borsa valori nei cui listini siano incluse classi di azioni quotate della Sicav.

In generale, per queste tipologie di investimento, si dovrà tenere conto di quanto segue:

- Gli Investitori che investono in classi di azioni quotate della Sicav potrebbero dover ricorrere a intermediari, ad esempio banche, per presentare ordini di rimborso sul rispettivo Mercato regolamentato.
- La Sicav non applica commissioni di rimborso per il rimborso di classi di azioni quotate. Ciò nonostante, si raccomanda agli Investitori di considerare che, per questi investimenti, potrebbero essere applicate anche altre commissioni da parte degli intermediari. Tali commissioni aggiuntive, che potrebbero essere applicate agli investitori finali, non sono ulteriormente illustrate nel presente prospetto, possono variare e non possono essere previste in anticipo in tutti i casi. Il Consiglio della Sicav raccomanda pertanto esplicitamente agli investitori di richiedere ulteriori informazioni in merito a tali commissioni aggiuntive ai rispettivi intermediari prima dell'investimento in classi di azioni quotate della Sicav.

## **L. CONVERSIONE DI AZIONI**

Salvo diversa indicazione nella relativa Appendice, gli Azionisti, previo pagamento di una Commissione di Conversione (come più ampiamente illustrato nella relativa Appendice al presente Prospetto), a ogni Data di Valutazione in Lussemburgo (quale definita di seguito) potranno convertire tutta la rispettiva partecipazione in Azioni di un Comparto, o parte di essa (il "Comparto Originale") in Azioni di un altro Comparto offerte in quel momento (il "Nuovo Comparto").

Gli Azionisti che intendano convertire le proprie Azioni in Azioni di un altro Comparto potranno farlo in qualsiasi Data di Valutazione con richiesta scritta irrevocabile o con richiesta inviata via fax o in formato elettronico, seguita da conferma scritta. Le conversioni oggetto di richieste di conversione pervenute entro le ore 15.00 (ora del Lussemburgo) di una certa Data di Valutazione saranno evase in quella Data di Valutazione in Lussemburgo (secondo quanto di seguito definito alla sezione M "Valore Patrimoniale Netto"). Le richieste di conversione pervenute dopo le ore 15.00 (ora del Lussemburgo) saranno evase alla Data di Valutazione successiva.

Le richieste devono essere indirizzate alla Sicav, c/o Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg), 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Lussemburgo. Le disposizioni e procedure generali relative ai rimborsi sopra descritte troveranno applicazione anche con riguardo alle conversioni.

Il numero di Azioni del Nuovo Comparto da emettere saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$N = \frac{P(R \times CF)}{S}$$

dove:

- N è il numero di Azioni del Nuovo Comparto da assegnare
- P è il numero di Azioni del Comparto originario da convertire

- R è il valore patrimoniale netto per Azione del Comparto originario applicabile alle richieste di rimborso nel giorno lavorativo considerato
- CF è il fattore di conversione determinato dal Consiglio, rappresentante il tasso di cambio effettivo nel giorno lavorativo in questione tra le valute del Comparto Originario e quelle del Nuovo Comparto (ove siano denominati in diverse valute)
- S è il valore patrimoniale netto per Azione del Nuovo Comparto applicabile alle richieste di sottoscrizione nel giorno lavorativo considerato.

All'atto della conversione, è possibile l'emissione di frazioni di Azioni fino a 4 decimali.

Le regole enunciate riguardo alla conversione di azioni non sono applicabili alle classi di azioni quotate. Le classi di Azioni quotate non sono convertibili.

### **M. VALORE PATRIMONIALE NETTO**

Il valore patrimoniale netto delle Azioni di ciascun Comparto sarà determinato in euro in conformità allo Statuto della Sicav ogni giorno che costituisca un giorno di valutazione per quel Comparto e che sia un giorno lavorativo in Lussemburgo, secondo la definizione riportata nell'Appendice del relativo Comparto (una "Data di Valutazione"). Qualora tale Data di Valutazione non cada in un giorno lavorativo in Lussemburgo o sia un giorno di chiusura di Borsa Italiana, il valore patrimoniale netto sarà calcolato il giorno lavorativo seguente.

Per i Comparti che non prevedono una Data di Valutazione giornaliera, la Sicav potrà, a propria discrezione, calcolare un valore patrimoniale netto aggiuntivo in giorni non coincidenti con la Data di Valutazione. Il valore patrimoniale netto aggiuntivo non potrà essere usato a fini di sottoscrizione, rimborso o conversione e sarà calcolato soltanto a scopo informativo. Nell'Appendice del Comparto per il quale sarà utilizzata questa opzione ne sarà fatta specifica menzione.

Per i Comparti che non prevedono una Data di Valutazione quotidiana, ai fini della relazione annuale e semestrale, il valore patrimoniale netto da calcolarsi alla Data di Valutazione precedente il giorno di chiusura dell'esercizio finanziario e/o del semestre della Sicav non sarà calcolato a tale Data di Valutazione, bensì l'ultimo giorno del periodo oggetto della relazione. In deroga ai principi di valutazione di seguito enunciati, il valore patrimoniale netto calcolato l'ultimo giorno dell'esercizio finanziario o del semestre non sarà basato sugli ultimi prezzi disponibili, bensì sugli ultimi prezzi di chiusura disponibili.

Le sottoscrizioni, i rimborsi o le conversioni da negoziarsi alla Data di Valutazione precedente l'ultimo giorno dell'esercizio finanziario e/o del semestre si baseranno sul valore patrimoniale netto calcolato l'ultimo giorno del periodo di riferimento.

Il valore patrimoniale netto delle Azioni di ciascun Comparto sarà espresso nella valuta che il Consiglio determinerà di volta in volta con riguardo a ciascun Comparto in termini di valore per Azione e sarà determinato con riguardo a ciascuna Data di Valutazione dividendo il patrimonio netto di pertinenza del Comparto (pari all'ultimo valore disponibile del patrimonio della Sicav corrispondente a tale Comparto, dedotte le passività ad esso attribuibili nei mercati di pertinenza) per il numero di Azioni del Comparto in questione in circolazione in quel momento, e sarà arrotondato per eccesso o per difetto ai 2 decimali più vicini.

La valutazione del patrimonio netto dei vari Comparti sarà effettuata con le seguenti modalità:

- (i) Le attività della Sicav saranno considerate comprensive dei seguenti elementi:
  - (a) tutte le disponibilità liquide in cassa o in deposito, ivi inclusi eventuali interessi maturati;
  - (b) tutti gli effetti, i pagherò a vista e i crediti (ivi inclusi i proventi da cessioni di titoli non ancora regolate);

- (c) tutte le obbligazioni, le cambiali, le azioni, i titoli, le obbligazioni nominative, i diritti di sottoscrizione, i *warrant*, le opzioni e altri investimenti e titoli di proprietà della Sicav o da questa negoziati;
- (d) tutte le azioni, i dividendi in azioni, i dividendi in contanti e le distribuzioni in contanti spettanti alla Sicav (fermo restando che la Sicav potrà apportare rettifiche per tenere conto delle oscillazioni del valore di mercato dei titoli dovute a pratiche di negoziazione ex dividendo ed ex diritti e ad altre pratiche simili);
- (e) tutti gli interessi maturati sui titoli fruttiferi di proprietà della Sicav, solo nella misura in cui essi non siano già compresi o rispecchiati nel valore di capitale del titolo;
- (f) le spese preliminari della Sicav, nella misura in cui esse non siano già state ammortizzate, fermo restando che dette spese preliminari potranno essere stornate direttamente dal capitale della Sicav, e
- (g) tutte le altre attività di qualsiasi tipo e natura, ivi compresi i risconti attivi.

Il valore di tali attività sarà così calcolato:

- (1) il valore di tutte le disponibilità liquide in cassa o in deposito, di tutti gli effetti, dei pagherò a vista e dei crediti, risconti attivi, dividendi in contanti e interessi dichiarati o maturati come sopra indicato e non ancora ricevuti sarà considerato pari al rispettivo ammontare complessivo, tranne in caso di dubbia esigibilità o di improbabile riscossione in toto, nel qual caso il valore sarà calcolato applicando uno sconto che il Consiglio reputi adeguato a rispecchiarne il valore effettivo;
  - (2) il valore dei titoli quotati o negoziati in una borsa valori è basato sull'ultimo prezzo disponibile;
  - (3) il valore dei titoli scambiati su mercati *over-the-counter* o su un altro mercato regolamentato è basato sull'ultimo prezzo disponibile; e
  - (4) qualora alcuni dei titoli detenuti dalla Sicav nel giorno considerato non siano quotati o negoziati su una borsa valori, su un mercato *over-the-counter* o su un altro mercato regolamentato, ovvero qualora, in relazione a titoli quotati o negoziati su una borsa valori, su un mercato *over-the-counter* o su un altro mercato regolamentato, il prezzo calcolato con le modalità descritte ai precedenti punti (2) o (3) non sia rappresentativo del valore equo di mercato dei titoli in questione, il valore di tali titoli sarà stabilito in base al valore di realizzo, ragionevolmente prevedibile, calcolato con prudenza e in buona fede.
  - (5) Le quote o azioni di organismi di investimento collettivo saranno valutate sulla base del loro ultimo valore patrimoniale netto.
  - (6) Le attività liquide e gli strumenti del mercato monetario potranno essere valutati al rispettivo valore nominale, incrementato di eventuali interessi maturati, o con il metodo del costo ammortizzato. Tutte le altre attività, ove consentito dalle prassi vigenti, potranno essere valutate con le stesse modalità.
  - (7) Se alcuni dei predetti principi di valutazione non dovessero rispecchiare il metodo di valutazione comunemente utilizzato in specifici mercati o qualora detti principi di valutazione non apparissero accurati ai fini della determinazione del valore delle attività della Sicav, il Consiglio potrà stabilire diversi principi di valutazione in conformità ai principi contabili e di valutazione generalmente accettati.
- (ii) Le passività della Sicav saranno considerate comprensive dei seguenti elementi:
- (a) tutti i prestiti, gli effetti passivi e i debiti;

- (b) tutte le spese amministrative maturate o esigibili (incluse le commissioni di gestione e/o consulenza per gli investimenti, le commissioni di custodia e di agenzia esclusi i tributi di qualsivoglia tipo e natura in cui potranno incorrere il gestore degli investimenti e/o il consulente per gli investimenti, la banca depositaria e/o qualsivoglia altro agente che presti servizi alla Sicav);
  - (c) tutte le passività conosciute, presenti e future, inclusi tutti gli obblighi contrattuali maturati per pagamenti di denaro o in natura, ivi compresi gli importi di qualsiasi dividendo non pagato dichiarato dalla Sicav, nel caso in cui la data di valutazione corrisponda alla data di registrazione per la determinazione del soggetto avente diritto o sia successiva a tale data;
  - (d) un adeguato accantonamento per imposte future basato sul patrimonio netto alla Data di Valutazione, quale di volta in volta calcolato dalla Sicav, nonché qualsiasi altra passività potenziale, autorizzata e approvata dal Consiglio; e
  - (e) tutte le altre passività della Sicav di qualsivoglia tipo e natura, ad eccezione delle passività rappresentate da Azioni della Sicav. Nel determinare l'importo di tali passività, la Sicav terrà conto di tutte le spese di cui dovrà farsi carico, comprese le spese di costituzione, il compenso e le spese dei suoi amministratori, le commissioni e le spese da pagare ai suoi consulenti o gestori degli investimenti, commercialisti, alla banca depositaria, al domiciliatario, ai conservatori del registro e agenti di trasferimento, a eventuali soggetti incaricati dei pagamenti, agli agenti incaricati delle sottoscrizioni e dei rimborsi e ai rappresentanti permanenti nei luoghi di registrazione, nonché a qualsiasi altro agente nominato dalla Sicav, gli onorari per servizi di consulenza legale e di revisione, i costi di promozione, stampa, rendicontazione e pubblicazione, compreso il costo relativo a pubblicità o all'elaborazione e alla stampa di prospetti, note esplicative o dichiarazioni di registrazione, relazioni annuali e semestrali, le spese sostenute per la registrazione e il mantenimento di registrazioni o autorizzazioni concesse da autorità governative o altre autorità competenti, le tasse o altri oneri per concessioni governative, e qualsiasi altra spesa di esercizio, ivi inclusi il costo per l'acquisto e la vendita di attività, i costi connessi all'organizzazione delle assemblee degli Azionisti e del Consiglio, gli interessi, gli oneri bancari e le spese di intermediazione, le spese postali, di telefono, fax e telex. La Sicav può calcolare anticipatamente le spese amministrative e altre spese di natura regolare o ricorrente sulla base di una stima annuale o per diversi periodi, imputando proporzionalmente tali spese a tutti i periodi considerati.
- (iii) Il Consiglio costituirà un pool di attività per ciascun Comparto con le seguenti modalità:
- (a) i proventi derivanti dall'emissione di Azioni di ciascun Comparto saranno iscritti nei libri della Sicav in relazione al pool di attività costituito per quel Comparto, e le attività, le passività, il reddito e le spese ivi relativi saranno attribuiti allo stesso pool come disposto dallo Statuto;
  - (b) laddove un'attività sia derivata da un'altra attività, tale attività derivata sarà iscritta nei libri della Sicav nello stesso pool di attività da cui sia stata derivata e, in caso di rivalutazione di una singola attività, l'aumento o la diminuzione del suo valore saranno registrati nello stesso pool;
  - (c) laddove la Sicav incorra in una passività relativamente a qualsiasi attività di un pool specifico o ad azioni intraprese in relazione a un'attività inclusa in uno specifico pool, tale passività sarà attribuita al rispettivo pool;
  - (d) nel caso in cui un'attività o una passività della Sicav non possano essere considerate attribuibili a uno specifico pool, tale attività o passività saranno equamente ripartite tra tutti i pool ovvero, nella misura in cui ciò sia giustificato in ragione degli importi, saranno assegnate ai vari pool proporzionalmente al rispettivo valore patrimoniale netto; e

(e) in caso di distribuzione di dividendi agli Azionisti di un Comparto, il valore patrimoniale netto del Comparto sarà ridotto dell'ammontare di tali dividendi.

(iv) Ai fini dei paragrafi (ii) e (iii) del presente paragrafo (iv): (a) le Azioni in relazione alle quali siano state accettate le sottoscrizioni ma per le quali non siano ancora stati ricevuti pagamenti saranno considerate in essere; (b) le Azioni da rimborsare saranno considerate in essere e saranno computate subito dopo la chiusura delle contrattazioni alla rispettiva Data di Valutazione e, a partire da quel momento e fino a che il relativo prezzo non sia stato pagato, saranno considerate alla stregua di una passività della Sicav; (c) tutti gli investimenti, i saldi di cassa e le altre attività della Sicav non espresse nella valuta di denominazione del valore patrimoniale netto del rispettivo Comparto saranno valutati dopo avere tenuto conto del valore di mercato o dei tassi di cambio vigenti alla data e nell'ora di determinazione del valore patrimoniale netto di tali Azioni.

Ai fini del calcolo del valore patrimoniale netto delle Azioni, l'Agente amministrativo, tenuto conto degli standard di cura e diligenza applicabili, potrà basarsi esclusivamente su valutazioni o su prezzi:

(a) forniti da o tramite fonti esterne indipendenti, specializzate e di buona reputazione, utilizzate nella comune prassi del mercato (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, (i) fonti di informazioni generalmente utilizzate quali Reuters, Bloomberg, Telekurs e simili, (ii) broker, prime broker (ove presenti) o sistemi di deposito esterni, (iii) amministratori di fondi e altre attività in portafoglio, nel caso in cui le valutazioni di tali attività siano effettuate da un amministratore), ovvero specificamente incaricate a tal fine dalla Sicav o dalla Società di Gestione in conformità alla Legge del 2010 (le **"Fonti di pricing esterne"**), ovvero

(b) stabiliti dalla stessa Società di Gestione o da valutatori esterni nominati dalla Sicav o dalla Società di Gestione.

In tali circostanze, l'Agente amministrativo, in assenza di errore manifesto, non dovrà rispondere di eventuali perdite subite dalla Sicav o da qualsiasi Azionista a causa di errori nel calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni riconducibili all'imprecisione delle informazioni fornite da Fonti di pricing esterne o dalla stessa Società di Gestione o da qualsiasi valutatore esterno.

Nel caso in cui una o più Fonti di pricing esterne, la Società di Gestione o i rispettivi provider di servizi non dovessero riuscire a comunicare i prezzi/la valutazione delle attività della Sicav ovvero qualora, per qualsiasi ragione, i prezzi/la valutazione di attività della Sicav non potessero essere determinati con la tempestività e la precisione necessarie, l'Agente amministrativo si impegna a darne sollecita informazione alla Sicav e/o alla Società di Gestione e l'Agente amministrativo provvederà a richiedere istruzioni per poter finalizzare il computo del valore patrimoniale netto delle Azioni. La Sicav e/o la Società di Gestione possono decidere di sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto, in conformità alle rispettive disposizioni del presente Prospetto e dello Statuto della Sicav, dando istruzioni all'Agente amministrativo affinché sospenda il calcolo del valore patrimoniale netto. La Sicav e/o la Società di Gestione, all'occorrenza, avranno il compito di comunicare la sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto agli Azionisti, ovvero di dare istruzioni in tal senso all'Agente amministrativo. Qualora la Sicav e/o la Società di Gestione non dovessero decidere la sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto in modo tempestivo, esse risponderanno in via esclusiva di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato calcolo del valore patrimoniale netto, e l'Agente amministrativo potrà a tempo debito informare le autorità competenti e la società di revisione della Sicav.

Le informazioni relative al valore patrimoniale netto per Azione, al prezzo di emissione e al prezzo di rimborso saranno disponibili presso la sede legale della Sicav, presso la sede dell'agente distributore, presso l'ufficio di qualsiasi altro agente nei Paesi nei quali la Sicav è registrata ai fini della distribuzione al pubblico, e saranno pubblicate nei quotidiani che il Consiglio potrà stabilire di volta in volta.

Riguardo alla protezione degli investitori in caso di errori nel calcolo del valore patrimoniale netto e alla correzione delle conseguenze derivanti dalla non conformità alle regole di investimento applicabili alla Sicav, saranno applicati i principi e le norme illustrati nella circolare della CSSF n. 02/77 del 27 novembre 2002, e successive modificazioni. Di conseguenza, la responsabilità dell'Agente amministrativo riguardo al processo di calcolo del valore patrimoniale netto sarà limitata alle soglie di tolleranza applicabili alla Sicav illustrate nella circolare della CSSF n. 02/77, e successive modificazioni.



## **N. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE EMISSIONI, DEI RIMBORSI E DELLE CONVERSIONI**

La Sicav può sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto e il diritto di qualsiasi Azionista di richiedere l'emissione, il rimborso e la conversione di Azioni incluse in qualsiasi Comparto della Sicav (a) in qualsiasi periodo in cui una borsa valori o dei mercati regolamentati principali di quotazione o negoziazione di una quota rilevante degli investimenti della Sicav di volta in volta attribuibili al Comparto in questione siano chiusi per motivi diversi dalle festività ordinarie, ovvero in periodi di restrizione o sospensione delle negoziazioni su tali borse o mercati; ovvero (b) in presenza di condizioni di emergenza che rendano impraticabile la vendita o la valutazione di attività di proprietà della Sicav attribuibili al Comparto in questione; ovvero (c) in periodi di interruzione dei sistemi di comunicazione o di calcolo normalmente utilizzati per determinare il prezzo o il valore di investimenti, ovvero il prezzo o il valore corrente su qualsiasi borsa valori o mercato regolamentato; ovvero (d) in qualsiasi periodo in cui la Sicav non sia in grado di rimpatriare fondi per poter procedere ai pagamenti connessi al rimborso delle Azioni o in cui il trasferimento dei fondi connessi al realizzo o all'acquisizione di investimenti o di pagamenti da effettuare in relazione al rimborso di Azioni non possa avvenire, secondo il parere del Consiglio, ai normali tassi di cambio; (e) in qualsiasi periodo, di durata che il Consiglio potrà stabilire a sua assoluta discrezione, in cui un Comparto sia oggetto di un processo di consolidamento con un altro Comparto o con un altro organismo di investimento collettivo, come previsto dallo Statuto; e (f) in presenza di qualsiasi altra circostanza o di più circostanze in cui la mancata sospensione potrebbe esporre la Sicav o i suoi Azionisti a tassazione o a svantaggi economici o di altro tipo che altrimenti avrebbero potuto evitare.

L'avviso di tale sospensione sarà dato a tutti gli Azionisti che presentino una richiesta di sottoscrizione o di rimborso delle proprie Azioni e, qualora il periodo di sospensione superi, ovvero il Consiglio ritenga possa superare i quattordici (14) giorni lavorativi, potrà essere pubblicato sul sito Internet della Società di Gestione all'indirizzo: <http://www.pharusmanco.lu>

Gli Azionisti saranno inoltre tempestivamente avvisati della cessazione del periodo di sospensione attraverso il sito Internet della Società di Gestione.

## **O. NORMATIVE ANTIRICICLAGGIO E CONTRO IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ TERRORISTICHE**

In conformità alle norme internazionali e alle leggi e regolamenti lussemburghesi (ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la legge del 12 novembre 2004 in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento di attività terroristiche, e successive modificazioni) nonché alle circolari dell'autorità di vigilanza, tutti i professionisti del settore finanziario sono soggetti a obblighi volti a prevenire l'uso di organismi d'investimento collettivo con finalità di riciclaggio e di finanziamento di attività terroristiche. Di conseguenza, la Sicav, la Società di Gestione e il Conservatore del registro e l'Agente di trasferimento (in conformità al rispettivo approccio basato sui rischi) potranno richiedere agli investitori di presentare un documento di identità. In ogni caso, il Conservatore del registro e l'Agente di trasferimento possono richiedere, in qualsiasi momento, eventuale altra documentazione richiesta ai sensi delle leggi e normative applicabili.

Tali informazioni saranno raccolte esclusivamente a fini di compliance e non saranno divulgate a soggetti non autorizzati.

In caso di mancata o ritardata consegna da parte di un investitore dei documenti richiesti, la richiesta di sottoscrizione non potrà essere accettata ed è possibile che il pagamento dei proventi del rimborso (in caso di richiesta di rimborso) e/o dei dividendi non possa essere eseguito. La Sicav e il Conservatore del registro e l'Agente di trasferimento non hanno alcuna responsabilità in caso di ritardata o mancata elaborazione di operazioni a causa della mancata o incompleta presentazione di documentazione da parte dell'investitore.

In conformità al rispettivo approccio basato sui rischi, il Conservatore del registro e l'Agente di trasferimento potranno periodicamente richiedere agli Azionisti di fornire documenti d'identità aggiornati o supplementari per ottemperare ai requisiti di *due diligence* imposti dalle vigenti leggi e normative.

## **P. FATTORI DI RISCHIO**

Gli investimenti di ciascun Comparto sono soggetti alle normali fluttuazioni di mercato e ad altri rischi connessi agli investimenti in valori mobiliari e non vi può essere alcuna garanzia di apprezzamento del capitale o di distribuzione di dividendi.

Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti, e di conseguenza anche il valore delle Azioni di ciascun Comparto, possono diminuire oltre che aumentare, e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo investito. Anche le oscillazioni dei tassi di cambio possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento. Se un investitore richiede il rimborso del proprio investimento nella Sicav dopo un breve periodo di tempo, potrebbe non recuperare l'importo originariamente investito, a causa degli oneri iniziali applicati all'emissione delle Azioni.

I singoli Comparti possono essere caratterizzati da ulteriori fattori di rischio specifici, come più ampiamente illustrato nella rispettiva Appendice.

Prima dell'investimento, si raccomanda ai potenziali Investitori di rivolgersi al proprio agente di cambio, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente. I fattori di rischio di seguito elencati non devono intendersi esaustivi, in quanto potrebbero esservi altri fattori di rischio che il potenziale investitore dovrebbe prendere in considerazione prima di investire nelle Azioni di un Comparto. Tuttavia, gli investimenti di un Comparto saranno soggetti alle fluttuazioni del mercato e ad altri rischi normalmente associati a ogni investimento, e non si può in alcun modo assicurare il raggiungimento degli obiettivi di investimento di un Comparto.

### **(1) Considerazioni speciali sui rischi per i Comparti che investono in titoli azionari e obbligazionari e in strumenti finanziari**

#### **A) Investimenti in titoli di debito**

Tra i principali rischi connessi all'investimento in titoli di debito si annoverano:

- il rischio di tasso d'interesse (il rischio che il valore degli investimenti del Comparto diminuisca all'aumentare dei tassi di interesse);
- il rischio di credito (il rischio che le società in cui il Comparto investe, o con le quali è in affari, possano essere inadempienti e che pertanto non intendano o non siano in grado di soddisfare gli obblighi assunti nei confronti Comparto);
- il rischio di mercato (il rischio che il valore degli investimenti del Comparto diminuisca a seguito delle oscillazioni dei mercati finanziari in generale); e
- il rischio di gestione (il rischio di insuccesso delle tecniche di investimento utilizzate nell'ambito del Comparto, con conseguenti perdite).

Il rischio di tasso d'interesse, in generale, è più elevato per i Comparti che investono in titoli a reddito fisso con scadenze relativamente lunghe rispetto ai Comparti che investono in titoli con scadenze più brevi.

#### **B) Investimenti in titoli azionari**

L'investimento in titoli azionari può offrire un tasso di rendimento superiore a quello dell'investimento in titoli obbligazionari, sia a breve che a lungo termine. Tuttavia, i rischi associati agli investimenti in titoli azionari possono anche essere più elevati, perché il rendimento dell'investimento in tali titoli dipende da fattori difficilmente prevedibili. Tali fattori includono la possibilità di fasi improvvise o prolungate di ribasso del mercato, nonché rischi associati alle singole società. Il rischio principale associato ai portafogli azionari è il rischio che il valore degli investimenti detenuti possa diminuire. Il valore dei titoli azionari può oscillare per effetto delle attività di una singola società o in risposta alle condizioni economiche o di mercato in generali. Storicamente, gli investimenti azionari hanno prodotto rendimenti più elevati nel lungo termine,

con maggiori rischi nel breve termine rispetto ad altre scelte di investimento.

**C) Tassi di cambio**

Alcuni Comparti investono in titoli denominati in valute diverse dalla loro valuta di denominazione, per cui le variazioni dei tassi di cambio incidono sul valore delle Azioni detenute in tali Comparti.

**D) Società a bassa capitalizzazione**

Gli investimenti in società a bassa capitalizzazione possono comportare rischi più elevati, ad esempio in relazione ai mercati e alle risorse finanziarie o gestionali. I titoli negoziati meno frequentemente possono essere soggetti a variazioni di prezzo più repentine rispetto ai titoli di società a capitalizzazione più elevata.

**E) Nuovi mercati**

Le società di nuova costituzione possono non avere disponibilità finanziarie sufficienti negli anni successivi alla loro creazione. Molto spesso non distribuiscono dividendi, in quanto queste società capitalizzano i proventi ottenuti per finanziare il loro stesso sviluppo.

**F) Investimenti in strumenti finanziari**

L'investimento nei vari titoli e strumenti che alcuni Comparti intendono acquistare e vendere comporta rischi elevati. I prezzi possono essere influenzati, tra l'altro, dai seguenti fattori: modifiche nel rapporto tra domanda e offerta; politiche di governi nazionali ed esteri, in particolare politiche in materia di scambi commerciali o relative a questioni fiscali e monetarie; eventi politici, con particolare riferimento alle elezioni e a eventi che possono portare a cambiamenti a livello dei governi; lo scoppio di ostilità, anche in aree in cui la Sicav non abbia investito; gli sviluppi economici, soprattutto relativi alla bilancia dei pagamenti e agli scambi commerciali, l'inflazione, la massa monetaria, le emissioni di titoli di Stato, le variazioni dei tassi d'interesse ufficiali, le rivalutazioni o svalutazioni monetarie e le modifiche nei regolamenti dei mercati finanziari.

Inoltre, i Comparti possono investire gran parte del proprio patrimonio in strumenti derivati e in altri strumenti a leva finanziaria; i derivati sono contraddistinti da un altissimo livello di leva finanziaria, per cui anche una piccola oscillazione di prezzo del sottostante (titolo, *commodity* o valuta) può dare luogo a perdite o profitti rilevanti.

In conseguenza della natura delle attività di investimento, i risultati delle operazioni di questi Comparti possono variare sensibilmente da un periodo all'altro. Di conseguenza, gli investitori devono essere consapevoli del fatto che i risultati ottenuti in un periodo non sono necessariamente indicativi dei risultati di periodi futuri.

**G) Rischi connessi al trading in opzioni**

I Comparti possono fare ricorso alle opzioni con l'obiettivo di ottimizzare le proprie performance o per offrire una copertura per le proprie attività,

Sia l'acquisto che la vendita di opzioni *call* e *put* comportano dei rischi. Anche se il rischio dell'acquirente di opzioni è limitato all'importo del prezzo d'acquisto dell'opzione, l'investimento in opzioni può essere soggetto a oscillazioni superiori a quelle dell'investimento nei titoli sottostanti. In teoria, la perdita che può subire il sottoscrittore di un'opzione *call* scoperta è potenzialmente illimitata ma, in pratica, è limitata al periodo di esistenza dell'opzione. Il rischio per il sottoscrittore di un'opzione *put* è che il prezzo del titolo sottostante possa scendere al di sotto del prezzo di esercizio dell'opzione.

I mercati delle opzioni sono estremamente volatili e il rischio di subire una perdita investendo in questi mercati è molto elevato.

**H) L'investimento in *futures* è volatile e comporta un elevato grado di leva finanziaria**

I mercati dei *futures* sono molto volatili. La redditività dei Comparti dipende in parte dalla capacità del Gestore degli investimenti di analizzare correttamente i trend del mercato, influenzati dalle politiche e dai piani governativi, dalla politica internazionale, da eventi economici, dalle modifiche nei rapporti tra domanda e offerta, dagli interventi governativi e dalle variazioni dei tassi d'interesse. Inoltre, i governi possono periodicamente intervenire su alcuni mercati, in particolare sui mercati valutari. Tali interventi possono direttamente o indirettamente influenzare il mercato. Poiché è necessario un margine ridotto per negoziare sul mercato dei *futures*, le operazioni di gestione dei Comparti, per la parte relativa ai *futures*, sono caratterizzate da un grado elevato di leva finanziaria. Di conseguenza, una variazione relativamente piccola del prezzo di un contratto *futures* può provocare perdite ingenti per il Comparto, con conseguente riduzione del suo valore patrimoniale netto.

**I) I mercati dei *futures* possono essere illiquidi**

Quasi tutti i mercati dei *futures* stabiliscono dei limiti alle oscillazioni *intraday* dei prezzi dei contratti *futures*. Dopo che il prezzo di un contratto *future* è aumentato o diminuito di un importo pari al limite giornaliero, nessuna posizione potrà essere assunta o liquidata, a meno che il Gestore degli investimenti non intenda disporre un'operazione al limite. In passato è accaduto che i prezzi dei contratti *future* superassero il limite giornaliero per diversi giorni consecutivi, con negoziazioni ridotte o assenti. Casi del genere potrebbero impedire al Comparto interessato di liquidare in tempi rapidi posizioni sfavorevoli, esponendosi così a ingenti perdite. Inoltre, anche nell'ipotesi in cui i prezzi non dovessero avvicinarsi a tali limiti, il Comparto potrebbe non essere in grado di ottenere prezzi soddisfacenti qualora i volumi scambiati sul mercato non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di liquidazione. È altresì possibile che una borsa valori, la *Commodity Futures Trading Commission* negli Stati Uniti un altro istituto analogo in un altro Paese, sospendano la quotazione di un particolare contratto, disponendone l'immediata liquidazione, oppure limitandone le negoziazioni possibili alle sole operazioni dietro consegna.

**J) Investimenti su mercati OTC**

Alcuni Comparti possono investire anche su mercati OTC. La partecipazione ai mercati OTC espone i Comparti anche ai seguenti rischi:

- rischio di mercato, vale a dire il rischio di oscillazioni sfavorevoli del valore del titolo in questione;
- rischio di liquidità, vale a dire il rischio che una parte non sia in grado di adempiere agli obblighi in suo capo. Chi opera sui mercati OTC non è tutelato dalle controparti inadempienti rispetto alle operazioni stipulate, poiché tali contratti non sono garantiti da una cassa di compensazione;
- rischio di gestione, vale a dire il rischio che il sistema interno di gestione interna del rischio di una parte sia inadeguato, o comunque che la parte possa non essere in grado di controllare in modo adeguato i rischi connessi alla negoziazione dei rispettivi titoli; e
- rischio di prezzo, vale a dire il rischio di una inadeguata determinazione dei prezzi dei titoli negoziati.

**K) Investimenti in Obbligazioni Convertibili**

Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono sensibili alle oscillazioni di prezzo delle azioni sottostanti ("componente azionaria" delle obbligazioni convertibili) ma offrono al tempo stesso un certo grado di protezione della componente di capitale ("*bond floor*" delle obbligazioni convertibili). Il grado di protezione del capitale è influenzato dall'andamento della componente azionaria. Il corollario di tutto questo

è che, quando il valore di mercato di un'obbligazione convertibile registra un forte aumento per effetto dell'apprezzamento dell'azione sottostante, il suo profilo di rischio sarà più vicino a quello tipico delle azioni. Per contro, quando il valore di mercato di un'obbligazione convertibile registra un forte calo per effetto di una flessione del prezzo dell'azione sottostante, il suo profilo di rischio, da quel momento, sarà più vicino a quello tipico di un'obbligazione tradizionale.

Le obbligazioni convertibili, come ogni altro tipo di obbligazioni, sono soggette al rischio di insolvenza dell'emittente rispetto ai suoi impegni di pagamento degli interessi e/o di rimborso del capitale alla scadenza (rischio di credito). La percezione da parte del mercato di un aumento della probabilità che un certo emittente esponga i creditori a questo tipo di rischio talvolta porta a un crollo del valore di mercato dell'obbligazione e, pertanto, fa diminuire il livello di protezione offerto dalla componente obbligazionaria dell'obbligazione convertibile. Inoltre, le obbligazioni sono esposte al rischio di calo del valore di mercato a fronte di aumenti dei tassi d'interesse di riferimento (rischio di tasso d'interesse). Di regola, la sensibilità di un'obbligazione al rischio di tasso d'interesse aumenta proporzionalmente alla lunghezza della sua scadenza.

#### **L) Rischio di Mercato**

Gli investimenti nell'ambito dei Comparti sono soggetti alle normali fluttuazioni di mercato e ai rischi propri dei titoli azionari e di strumenti simili, per cui non vi è alcuna garanzia di apprezzamento del capitale. Il prezzo delle Azioni può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito. Anche se il Consiglio cercherà di limitare l'esposizione della Sicav alle fluttuazioni del mercato, non vi è alcuna garanzia che riesca nel suo intento.

#### **M) Rischio di Liquidità**

Gli investimenti effettuati da alcuni Comparti possono essere illiquidi.

In particolare, potrebbe non essere sempre possibile eseguire un ordine di acquisto o di vendita in borsa al prezzo desiderato o liquidare una posizione aperta a causa delle condizioni di mercato, anche con riferimento ai limiti di oscillazione dei prezzi nell'arco della giornata. In caso di sospensione o di limitazione delle negoziazioni su una borsa valori, i Comparti potrebbero non riuscire a eseguire operazioni o a chiudere posizioni alle condizioni auspiccate dal Consiglio.

Inoltre, i contratti di *swap* sono contratti OTC con un'unica controparte e, come tali, possono essere illiquidi. Sebbene i contratti di *swap* possano essere stipulati con l'obiettivo di realizzare liquidità sufficiente, tali operazioni potrebbero risultare impossibili o molto costose in condizioni di mercato estreme.

Non vi è quindi alcuna garanzia che la liquidità di tali investimenti sia sempre sufficiente a soddisfare eventuali richieste di rimborso. La mancanza di liquidità può influenzare la liquidità delle Azioni e il valore degli investimenti. Per tali ragioni, in circostanze straordinarie le richieste di rimborso possono essere rinviate, ad esempio qualora la mancanza di liquidità comporti difficoltà nella determinazione del valore patrimoniale netto delle Azioni e, di conseguenza, una sospensione delle operazioni di emissione e di rimborso.

#### **N) Warrant**

Gli Investitori devono essere consapevoli della maggiore volatilità dei prezzi degli *warrant*, che potrebbe comportare a sua volta una maggiore volatilità dei prezzi delle Azioni, e devono essere disposti ad

accettarlo. Pertanto, la natura degli *warrant* comporterà per gli azionisti un grado di rischio più elevato rispetto ai titoli ordinari.

#### **O) Rischio connesso ai Credit Default Swap**

L'uso di credit default swap implica generalmente un rischio superiore rispetto all'investimento diretto nei titoli sottostanti. In alcuni momenti il mercato dei credit default swap può essere meno liquido dei mercati dei titoli sottostanti. In relazione a credit default swap per i quali la Sicav vende una protezione, la Sicav è soggetta al rischio che si verifichi un evento di credito in relazione all'entità di riferimento. Inoltre, in relazione a credit default swap per i quali la Sicav acquista una protezione, la Sicav è soggetta al rischio di default della controparte del credit default swap.

Per mitigare il rischio di controparte nelle operazioni relative a credit default swap, la Sicav si limiterà a stipulare credit default swap con istituti di credito soggetti a vigilanza prudenziale e con esperienza di questo tipo di operazioni.

L'acquisto di una protezione nell'ambito di credit default swap consente ai Comparti, dietro pagamento di un premio, di proteggersi dal rischio di default dell'emittente. In caso di default dell'emittente, il regolamento potrà essere effettuato in denaro o in natura. In caso di regolamento in denaro, l'acquirente della protezione tramite CDS riceverà dal venditore della protezione la differenza tra il valore nominale e l'ammontare del rimborso ottenibile. Se il regolamento avviene in natura, l'acquirente della protezione tramite CDS riceverà dal venditore della protezione l'intero valore nominale e, in cambio, consegnerà alla controparte il titolo oggetto di default, oppure si effettuerà uno scambio attingendo a un paniere di titoli. La composizione specifica del paniere di titoli sarà determinata alla conclusione del contratto CDS. Gli eventi che costituiscono default e i termini di consegna delle obbligazioni e dei certificati obbligazionari saranno definiti nell'ambito del contratto CDS. Il Comparto può, all'occorrenza, vendere la protezione CDS o ristabilire il rischio di credito attraverso l'acquisto di opzioni d'acquisto.

Al momento della vendita della protezione CDS, il Comparto è soggetto a un rischio di credito comparabile a quello relativo all'acquisto di un'obbligazione emessa dallo stesso emittente al medesimo valore nominale. In entrambi i casi, il rischio in caso di default dell'emittente è pari alla differenza tra il valore nominale e l'ammontare del rimborso ottenibile. Oltre al generale rischio di controparte, la conclusione di operazioni CDS comporta anche, in particolare, il rischio che la controparte non sia in grado di stabilire uno degli obblighi di pagamento che è tenuta a rispettare. Il Comparto provvederà ad assicurare che le controparti coinvolte in questo tipo di operazioni siano selezionate con attenzione e che il rischio associato alla controparte sia limitato e strettamente monitorato.

#### **P) Rischio connesso ai Contract for difference**

I Comparti possono essere esposti a Contratti per differenza (Contract for Difference, CFD). I CFD sono strumenti sintetici che rispecchiano i profitti (o le perdite) connessi al possesso (o alla vendita) diretta di azioni senza acquistare effettivamente i titoli. Un CFD relativo alle azioni di una società fissa il prezzo delle azioni alla data di inizio del contratto. Il contratto è un accordo che prevede la distribuzione di denaro pari alla differenza tra il prezzo iniziale dell'azione e il suo prezzo alla chiusura del contratto. Di conseguenza, con questo tipo di strumento, il Comparto realizzerà un profitto, se ha una posizione come parte acquirente, quando il prezzo del titolo sottostante aumenta (mentre subirà una perdita in caso di abbassamento del prezzo del titolo sottostante). Per contro, se il Comparto ha una posizione come parte venditrice, realizzerà un profitto se il prezzo del titolo sottostante diminuisce (mentre subirà una perdita in caso di aumento del prezzo del titolo sottostante). Alle normali condizioni commerciali di mercato, la Sicav deve rispettare le condizioni degli operatori di mercato e, in particolare, è tenuta a pagare il margine iniziale a copertura di potenziali perdite (all'avvio del contratto) e un margine di variazione in caso di oscillazioni sfavorevoli dei

prezzi (nel corso del CFD). È inoltre opportuno notare che i rispettivi Comparti potrebbero subire perdite in caso di default o di insolvenza dell'emittente del CFD.

#### **Q) Considerazioni speciali sul rischio degli investimenti in obbligazioni *high yield***

Alcune Obbligazioni *High Yield* sono investimenti di tipo speculativo che comportano rischi proporzionalmente più elevati rispetto ai titoli di qualità superiore, con una maggiore volatilità dei prezzi, e non assicurano il rimborso del capitale investito e il pagamento degli interessi.

Si richiama l'attenzione dei potenziali Investitori al tipo di investimenti ad alto rischio che i Comparti sono autorizzati a effettuare quando investono in Obbligazioni *High Yield*. Rispetto a titoli di qualità più elevata, le Obbligazioni *High Yield* con basso rating in genere tendono ad essere più sensibili agli sviluppi economici e normativi, a eventuali cambiamenti della situazione finanziaria dei rispettivi emittenti, e presentano una maggiore incidenza di casi di insolvenza e una minore liquidità. I Comparti possono anche investire in Obbligazioni *High Yield* di emittenti dei mercati emergenti, che possono essere soggetti a maggiori incertezze di ordine sociale, economico e politico o che possono essere economicamente dipendenti da settori relativamente più ristretti o strettamente interdipendenti. Le Obbligazioni societarie possono avere Cedola fissa, Cedola fissa e subordinata o Cedola variabile e possono avere caratteristiche tipiche delle azioni, ad esempio diritti di conversione o di cambio o warrant per l'acquisto di azioni dello stesso o di altro emittente (p.es. obbligazioni convertibili sintetiche) ovvero diritti di partecipazione basata sui proventi, sulle vendite o sui profitti.

#### **R) Rischi speciali per i Comparti che investono in ABS/ MBS**

L'investimento in questo tipo di titoli comporta il rischio di default del collaterale sottostante. Inoltre, il piano di ammortamento previsto è soggetto a un certo grado di incertezza connesso all'incertezza delle tempistiche dei flussi finanziari relativi al collaterale sottostante.

In periodi di tensione dei mercati, la liquidità potrebbe essere limitata.

Il Comparto può anche essere soggetto ad altri rischi. Di fatto, l'aumento dei tassi d'interesse tende ad estendere la durata dei titoli garantiti da ipoteca, rendendoli più sensibili alle variazioni dei tassi. Di conseguenza, nelle fasi in cui i tassi d'interesse tendono a salire, i Comparti che hanno in portafoglio titoli ipotecari possono andare incontro a una maggiore volatilità. Si parla in questi casi di rischio di estensione.

Inoltre, i titoli garantiti da ipoteca sono soggetti al rischio di pagamento anticipato. Quando i tassi d'interesse scendono, i mutuatari possono estinguere i propri prestiti ipotecari prima del termine previsto. Ciò può ridurre i rendimenti del Comparto, che si troverà a dover reinvestire quel denaro a tassi d'interesse inferiori.

Il valore di alcuni titoli garantiti da ipoteca o da altre attività può essere particolarmente sensibile alle variazioni dei tassi d'interesse applicabili. Il rimborso anticipato del capitale per alcuni titoli garantiti da ipoteca potrebbe implicare per il Comparto il reinvestimento del capitale con un tasso di rendimento più ridotto. Quando i tassi d'interesse salgono, il valore dei titoli garantiti da ipoteca in genere si riduce; tuttavia, quando i tassi d'interesse diminuiscono, il valore dei titoli garantiti da ipoteca con opzione di rimborso anticipato potrebbe non aumentare quanto quello di altri titoli a reddito fisso.

La quantità di rimborsi anticipati in relazione alle ipoteche sottostanti influirà sul prezzo e sulla volatilità dei titoli ipotecari, e potrebbe anticipare o prorogare l'effettiva scadenza del titolo rispetto alla data prevista al momento dell'acquisto. Se una quantità inattesa di rimborsi anticipati in relazione alle ipoteche sottostanti allontana l'effettiva scadenza di un titolo garantito da ipoteca, la sua volatilità potrebbe invece aumentare.

Il valore di questi titoli può variare in risposta alla percezione della solvibilità degli emittenti da parte del mercato.

Inoltre, sebbene i mutui ipotecari e i titoli garantiti da ipoteca godano generalmente di qualche forma di assicurazione e/o garanzia, pubblica o privata, non si può avere la certezza che gli assicuratori o eventuali garanti privati adempiano ai propri obblighi.

#### S) Strumenti Contingenti Convertibili

Tali tipi di strumenti finanziari, anche conosciuti come "CoCo Bonds", "CoCo" o "Titoli Contingenti Convertibili", sono leggermente differenti dalle obbligazioni convertibili regolari nella misura in cui la probabilità che le obbligazioni si trasformino in equity è "contingente" a un evento specifico (il "trigger"), come ad esempio il prezzo azionario della società che ecceda un certo livello in un certo periodo di tempo. Essi comportano un notevole vantaggio contabile poiché, a differenza di altri tipi di obbligazioni convertibili, non devono essere inclusi negli utili diluiti per azione della società fintanto che le obbligazioni non siano idonee alla conversione.

I CoCo sono anche una forma di capitale che i regolatori sperano possano aiutare a sostenere le finanze di una banca in periodi di stress. I CoCo sono differenti dagli ibridi esistenti poiché sono fatti per convertirsi in azioni se il trigger predefinito è superato, allo scopo di fornire un impulso ai livelli di capitale e più in generale di assicurare gli investitori. Gli ibridi, inclusi i CoCo, presentano le caratteristiche di debito ed equity allo stesso tempo. Sono destinati ad agire da cuscino tra obbligazionisti senior e azionisti, che saranno i primi a risentire di una perdita di capitale. Le obbligazioni normalmente permettono a una banca di trattenere il capitale al di là della prima data di rimborso, o di evitare di pagare cedole di interessi sui titoli.

Gli azionisti dovrebbero pienamente comprendere e considerare i rischi dei CoCo e includere correttamente tali **“rischi nella loro valutazione”**. Un rischio inerente è legato ai livelli di trigger (**“rischio di livello di trigger”**). Tali livelli determinano l'esposizione al **“rischio di conversione”**, dipendente dalla distanza dal livello di trigger. Il trigger potrebbe essere attivato sia attraverso una perdita materiale di capitale rappresentato nel numeratore, o un incremento delle attività ponderate per il rischio misurate nel denominatore. Di conseguenza, l'obbligazione può essere convertita in equity in un momento sfavorevole.

Inoltre, esiste il **“rischio di annullamento delle cedole”**. Mentre tutti i CoCo sono soggetti a conversione o **“write-down”** (ovvero il rischio di perdere una parte o la totalità dell'investimento originale, il **“rischio di write-down”**) quando la banca emettrice raggiunge il livello di trigger, per certi CoCo c'è una sorgente di rischio supplementare per l'azionista nella forma di annullamento delle cedole in una situazione problematica prolungata. I pagamenti delle cedole su tali tipi di strumenti sono interamente discrezionali e possono essere annullati dall'emittitore in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione e per un qualsiasi periodo di tempo. L'annullamento del pagamento delle cedole su tali CoCo non costituisce evento di default. I pagamenti annullati non si accumulano e vengono invece stornati. Ciò incrementa in modo significativo l'incertezza nella valutazione (il **“rischio di valutazione”**) di tali strumenti e può condurre a un errore nell'apprezzamento del rischio. I detentori di tali CoCo potrebbero vedere le loro cedole annullate mentre l'emittitore continua a pagare dividendi sulle proprie azioni ordinarie e compensazione variabile alla propria forza lavoro.

Oltre a ciò, il **“rischio di inversione della struttura di capitale”** dovrebbe essere preso in considerazione. A differenza di quanto accade a fronte di una gerarchia del capitale di tipo tradizionale, gli investitori in CoCo possono subire una perdita di capitale quando ciò non accadrebbe invece ai titolari di azioni. Può accadere in alcuni scenari che i titolari di strumenti CoCo incorrano in perdite superiori rispetto a quelle subite dagli azionisti, ad esempio quando è attivato un CoCo high-trigger principal write-down. Tutto ciò contrasta con la consueta gerarchia della struttura del capitale, in cui è previsto che siano gli azionisti i primi a subire delle perdite. Ciò è meno probabile con un CoCo low-trigger, nel qual caso gli azionisti avranno già subito perdite. Inoltre, i CoCo high-trigger possono subire perdite non al momento della perdita di continuità operativa, ma verosimilmente in anticipo rispetto ai CoCo low-trigger e alle azioni.



Alcuni CoCo sono emessi come strumenti perpetui, esigibili a livelli predeterminati solo mediante l'approvazione dell'autorità competente (il **“rischio di estensione dell'esigibilità”**). Non si può presumere che i CoCo perpetui saranno esatti alla data di esigibilità. Tali CoCo sono una forma di capitale permanente. In tali casi, l'azionista potrebbe non ricevere il ritorno di capitale atteso alla data di esigibilità, o di fatto ad alcuna data. Inoltre, gli azionisti potrebbero rivendere i CoCo solo su mercati secondari, il che potrebbe comportare ai **“rischi di liquidità e di mercato”** correlati.

Oltre a ciò, potrebbero materializzarsi rischi legati a fattori sconosciuti (il **“rischio sconosciuto”**). In un contesto di tensione, è incerta la performance che questi strumenti realizzeranno quando le caratteristiche ad essi sottostanti verranno messe alla prova. Nell'eventualità in cui un singolo emittente attivi un evento trigger o sospenda il pagamento delle cedole, è incerto se il mercato considererà il problema come un evento idiosincratico o sistemico. Nel secondo caso sono possibili effetti potenziali di contagio dei prezzi e di volatilità per l'intera categoria di attivi. Il rischio può essere a sua volta intensificato a seconda del livello di arbitraggio dello strumento sottostante. In un mercato illiquido, inoltre, la formazione dei prezzi può finire progressivamente sotto pressione.

Si consiglia anche agli azionisti di considerare i rischi ulteriori associati all'investimento nei CoCo, in particolare il **“rischio di concentrazione settoriale”** (che può risultare dalla distribuzione disomogenea dell'esposizione finanziaria dovuta alle caratteristiche e alla struttura dei CoCo, i CoCo essendo parte della struttura del capitale delle istituzioni finanziarie) e il **“rischio di liquidità”** (dovuto al fatto che i CoCo comportano un rischio di liquidità in contesti di tensione del mercato, risultante dal loro basso volume di mercato generale comparato a obbligazioni semplici e dai loro particolari investitori).

Infine, gli azionisti sono stati attirati allo strumento in conseguenza del rendimento spesso attraente dei CoCo, che può essere visto come un premio di complessità. Il rendimento è stato una ragione principale per la quale questa classe di investimenti ha attirato una forte domanda, tuttavia rimane poco chiaro se gli azionisti abbiano pienamente considerato i rischi sottostanti. Relativamente a emissioni di debito con rating più alto dello stesso emittitore, o con lo stesso rating da altri emittitori, i CoCo tendono ad apparire migliori dal punto di vista del rendimento. Il problema è se gli azionisti abbiano pienamente considerato il **“rischio di conversione o di annullamento delle cedole”**.

**Per ulteriori informazioni, riferirsi alla dichiarazione dell'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA/2014/944) datata 31 luglio 2014, riguardante i rischi potenziali associati all'investimento negli strumenti contingenti convertibili.**

#### **T) Rischio connesso ai titoli immobiliari**

Un REIT, o Real Estate Investment Trust, è un'entità che possiede e, nella maggior parte dei casi, gestisce attività immobiliari. Tali proprietà possono includere, a titolo meramente esemplificativo, immobili ad uso residenziale (appartamenti), commerciale (centri commerciali, uffici) e industriale (fabbriche, magazzini). Alcuni REIT possono occuparsi anche di operazioni di finanziamento immobiliare e in altre attività di sviluppo immobiliare. La forma giuridica dei REIT, i limiti d'investimento cui sono soggetti e i regimi fiscali e normativi che devono rispettare varia in base alla giurisdizione in cui sono costituiti.

È ammesso l'investimento in REIT, purché costituiti come (i) OICVM o altri OICR o assimilati a (ii) strumenti finanziari. I REIT di tipo chiuso, le cui quote siano negoziate su un Mercato Regolamentato, sono classificati come valori mobiliari negoziati su un Mercato Regolamentato. Pertanto, ai sensi della legge lussemburghese, si qualificano come strumenti idonei all'investimento da parte di OICVM.

Gli investimenti immobiliari possono essere influenzati da eventuali variazioni del valore degli immobili e da altri fattori, con possibili aumenti o riduzioni delle rispettive quotazioni. La performance degli investimenti immobiliari dipende dalla tipologia e dall'ubicazione degli immobili di proprietà del REIT. Il reddito da locazione potrebbe ridursi a causa di periodi di affitto prolungati, di una crescente concorrenza da parte di altre proprietà, del mancato pagamento dell'affitto da parte degli affittuari o di una gestione carente. La performance degli investimenti immobiliari dipende dalla capacità del REIT di finanziare acquisti e ristrutturazioni immobiliari e di gestire i propri flussi finanziari. Dato che gli investimenti immobiliari in genere sono investiti in un numero limitato di progetti o in uno specifico segmento di

mercato, sono più suscettibili a sviluppi negativi che interessino un singolo progetto o segmento di mercato rispetto a investimenti con una più ampia diversificazione.

#### **U) Rischio connesso alle CDO (Collateralized Debt Obligation)**

Le Collateralized debt obligations ("CDO") sono costituite da Collateralized bond obligations ("CBO"), Collateralized loan obligations ("CLO") e da altri titoli con strutture simili. Le CBO e le CLO sono sue tipologie di titoli garantiti da attività. Le CBO sono dei trust garantiti da un pool diversificato di titoli a reddito fisso. Le CLO sono dei trust normalmente garantiti da un gruppo di crediti, tra i quali si possono annoverare, a titolo meramente esemplificativo, debiti privilegiati garantiti e non garantiti, in valuta nazionale o di altri paesi, oltre a prestiti societari subordinati.

Le CDO sono esposte a rischi di credito, di tasso d'interesse, di valutazione, di estensione e di rimborso anticipato. Questi titoli sono inoltre esposti al rischio di default dell'attività sottostante, soprattutto in periodi di rallentamento economico.

#### **V) Rischio connesso ai titoli distressed**

I titoli distressed sono strumenti speculativi che comportano rischi oltre ai rischi normalmente connessi all'investimento nei c.d. titoli spazzatura ("junk bond"). Un Comparto che investe in questo tipo di titoli in genere non riceverà il pagamento di interessi sui titoli distressed e potrebbe sostenere dei costi per la protezione del proprio investimento. Inoltre, i titoli distressed comportano un elevato rischio che il capitale non sia rimborsato. Questi titoli possono presentare un notevole rischio di default o potrebbero già essere in stato di default al momento dell'acquisto. Il Comparto investito in titoli distressed può essere esposto a un aggravio di spese nella misura in cui debba cercare di recuperare il suo investimento in caso di mancato pagamento del capitale o degli interessi relativi alle posizioni in portafoglio. Qualora una società in portafoglio fosse soggetta a procedure di ristrutturazione o di liquidazione, il Comparto interessato potrebbe perdere interamente il suo investimento o potrebbe essere nelle condizioni di dover accettare liquidi o titoli con valore inferiore all'investimento iniziale. I titoli distressed ed eventuali titoli ricevuti in cambio di detti titoli distressed possono essere soggetti a restrizioni in caso di rivendita.

I rischi associati a questo tipo di strumento sono inoltre i seguenti:

1. Rischio di credito: Rischio particolarmente elevato in caso di debito distressed, ossia di titoli di debito in situazioni di default o in ristrutturazione. La probabilità di recuperare l'investimento è bassissima.
2. Rischio di liquidità: Rischio particolarmente elevato in caso di debito distressed, ossia di titoli di debito in situazioni di default o in ristrutturazione. La probabilità di riuscire a venderlo nel breve o medio termine è bassissima.

## **(2) Rischio di Controparte**

Il Gestore degli investimenti del Comparto può stipulare operazioni su mercati "over-the-counter" o "interdealer". Chi opera su tali mercati solitamente non è soggetto a valutazioni del merito di credito e a vigilanza come avviene a chi opera sui mercati "di borsa". Ciò può esporre la Sicav al rischio che una controparte non liquidi un'operazione per problemi di credito o di liquidità, cagionando una perdita al Comparto o ai Comparti interessati della Sicav. Nessuna controparte della Sicav coinvolta in tali operazioni è soggetta alla supervisione generale della Banca depositaria, a meno che tale controparte non detenga attività nella Sicav. Inoltre, in caso di default, la Sicav o i rispettivi Comparti potrebbero subire oscillazioni di mercato sfavorevoli mentre sono in corso operazioni di sostituzione. Tale "rischio di controparte" è accentuato per i contratti a breve scadenza qualora si verificassero eventi che impediscano la liquidazione, ovvero qualora la Sicav o uno o più suoi Comparti abbiano concentrato le proprie operazioni con un'unica controparte o con un numero ristretto di controparti.

Quando la Sicav stipula operazioni in derivati OTC e utilizza tecniche di gestione efficiente del portafoglio, tutte le garanzie accessorie utilizzate per ridurre l'esposizione al rischio di controparte

devono essere conformi ai criteri definiti dalla Circolare della CSSF n. 13/559 e nelle Linee guida ESMA 2012/832.

### **(3) Mercati emergenti**

Nei mercati emergenti in cui alcuni Comparti investiranno, l'infrastruttura legale, normativa e giudiziaria è ancora in fase di sviluppo e sussiste una grande incertezza sul piano giuridico sia per gli operatori locali del mercato che per le loro controparti estere. Alcuni mercati comportano rischi significativi per gli investitori, ai quali si raccomanda pertanto di assicurarsi, prima dell'investimento, di averne compreso i rischi e di avere accertato l'idoneità dell'investimento al proprio profilo. Riportiamo di seguito una sintesi di alcuni di questi rischi, senza alcuna pretesa di esaustività, e che non intende costituire una consulenza in merito all'idoneità degli investimenti.

#### **A) Rischi politici ed economici**

- L'instabilità economica e/o politica potrebbe portare a cambiamenti a livello giuridico, fiscale e normativo, o all'inversione delle riforme legali/fiscali/normative/di mercato. Le attività potrebbero essere oggetto di acquisto forzoso, senza un adeguato corrispettivo.
- La situazione economica di un Paese può comportare l'improvvisa applicazione di imposte o di controlli sui cambi.
- Un alto tasso d'inflazione può mettere in difficoltà le imprese rispetto alla gestione del capitale d'esercizio.
- Spesso il management locale non ha esperienza nella gestione dell'azienda in condizioni di libero mercato.
- Un Paese può essere strettamente dipendente dall'esportazione di *commodity* e di risorse e, pertanto, può essere vulnerabile a fasi di flessione di tali prodotti su scala mondiale.

#### **B) Ambiente giuridico**

- L'interpretazione e l'applicazione di decreti e atti legislativi spesso può essere contraddittoria e incerta, specialmente riguardo a questioni tributarie.
- Le norme di legge possono avere effetto retroattivo o essere varate sotto forma di regolamenti interni di cui il pubblico potrebbe non essere a conoscenza.
- L'indipendenza giudiziaria e la neutralità politica non sono sempre garantite.
- Gli organi amministrativi e giudiziari non sempre rispettano i requisiti di legge e i rispettivi accordi contrattuali.
- Non vi è alcuna certezza in merito al fatto che gli investitori saranno compensati, in tutto o in parte, per eventuali danni sostenuti o perdite subite per effetto di norme di legge imposte o di decisioni di organi amministrativi o giudiziari.

#### **C) Pratiche contabili**

- I sistemi contabili e di revisione potrebbero non essere conformi agli standard internazionali.
- Anche quando le relazioni sono conformi agli standard internazionali, non è sempre detto che le informazioni in esse riportate siano corrette.
- Gli obblighi di pubblicazione dei dati finanziari in capo alle società potrebbero essere limitati.

#### **D) Rischi per l'azionista**

- La legislazione vigente potrebbe non essere adeguatamente sviluppata ai fini della tutela dei diritti degli azionisti di minoranza.
- In genere il concetto di dovere fiduciario verso gli azionisti è poco sviluppato nel management.
- Potrebbero esservi poche possibilità di ricorso in caso di violazione dei diritti degli azionisti.

#### **E) Rischi di mercato e di regolamento**

- I mercati finanziari di alcuni Paesi difettano della liquidità, dell'efficienza e dei controlli regolamentari

e di vigilanza, ad esempio delle norme contro l'uso di informazioni privilegiate, che contraddistinguono mercati più sviluppati.

- La mancanza di liquidità può influire negativamente sul valore o sulle possibilità di cessione delle attività.
- Il registro degli azionisti potrebbe non essere tenuto in modo corretto e gli interessi dei titolari potrebbero non essere, o non essere mantenuti, del tutto protetti.
- La registrazione dei titoli potrebbe essere soggetta a ritardi e, durante il periodo di ritardo, potrebbe essere difficile dimostrare l'effettiva titolarità dei titoli.
- Le modalità di custodia delle attività potrebbero essere meno sviluppate rispetto ad altri mercati più maturi, con un ulteriore rischio per i Comparti.

#### **F) Performance e oscillazioni dei prezzi**

- I fattori che influenzano il valore dei titoli in alcuni mercati potrebbero non essere facilmente determinabili.
- In alcuni mercati, l'investimento in titoli comporta un elevato grado di rischio e il valore di tali investimenti può ridursi o essere ridotto a zero.

#### **G) Rischio di cambio**

- La conversione in valuta estera o il trasferimento da alcuni mercati dei proventi della vendita di titoli potrebbero non essere garantiti.
- Il valore della valuta di alcuni mercati può ridursi a tal punto rispetto alle altre valute da influire negativamente sul valore dell'investimento.
- I tassi di cambio potrebbero essere soggetti a variazioni anche tra la data di negoziazione di un'operazione e la data in cui si riceve la liquidità necessaria per far fronte agli impegni di regolamento.

#### **H) Rischio di esecuzione e di controparte**

In alcuni mercati potrebbe non esserci un metodo sicuro di consegna contro pagamento idoneo a evitare l'esposizione al rischio di controparte. Potrebbe essere necessario effettuare il pagamento per un acquisto o la consegna per una vendita prima di avere ricevuto i titoli o, a seconda dei casi, i proventi della vendita.

### **(4) Considerazioni speciali sui rischi per i Comparti che investono in altri OICR**

L'investimento in questo tipo di Comparti è soggetto a rischi specifici, più elevati rispetto a quelli di un investimento tradizionale. Gli Investitori devono essere consapevoli che il prezzo di rimborso delle Azioni della Sicav potrebbe essere inferiore all'importo investito al momento della sottoscrizione.

I rischi di seguito illustrati non devono essere interpretati come un elenco esaustivo di tutti i rischi associati all'investimento in azioni dei Comparti che investono in altri OICR.

#### **A) Nuovi OICR**

Gli OICR in cui investono alcuni Comparti possono essere stati introdotti di recente e non disporre pertanto di sufficienti dati storici sulla performance tali da dimostrare l'efficienza della loro gestione. Il Consiglio intende ridurre questo tipo di rischio investendo in OICR di recente costituzione selezionati per la qualità e per l'esperienza maturata in passato dai rispettivi gestori.

#### **B) Conflitti di interesse**

Possono insorgere conflitti di interesse tra la Sicav e le persone fisiche o giuridiche coinvolte come consulenti nella gestione della Sicav e/o i gestori di OICR in cui la Sicav investe. Tali gestori di OICR generalmente gestiscono il patrimonio di altri clienti, che effettuano a loro volta investimenti simili a quelli

effettuati per conto dell'OICR in cui la Sicav investe. Di conseguenza, tali clienti possono risultare concorrenti in relazione alle stesse operazioni o agli stessi investimenti.

Sebbene gli investimenti o le opportunità offerti a ciascun cliente siano generalmente attribuiti su base equa, queste procedure condivise potrebbero avere, occasionalmente, un impatto negativo sul prezzo pagato o ricevuto per gli investimenti, o sul volume delle posizioni acquisite o regolate.

Possono inoltre insorgere conflitti di interesse a causa di altri servizi offerti da società del Gruppo Edmond de Rothschild o da Pharus Management, in particolare servizi di custodia o di gestione, ovvero altri servizi prestati al gestore, ad altri clienti e ad alcuni OICR in cui la Sicav investe. Allo stesso modo, il Consiglio della Sicav può essere anche il Consiglio di OICR in cui la Sicav investe, e tale circostanza può dare origine a conflitti di interesse tra l'OICR in questione e la Sicav.

In linea generale, possono esservi conflitti di interesse tra i migliori interessi della Sicav e gli interessi del Gestore degli investimenti, le sue società affiliate e i rispettivi Consigli, riguardo all'applicazione di commissioni o al realizzo di altri profitti. Qualora dovessero insorgere conflitti di interesse di questo tipo, il Consiglio della Sicav si adopererà per risolvere la questione in modo equo.

Inoltre, alcuni gestori di OICR in cui la Sicav investe hanno una partecipazione nel loro stesso organismo di investimento collettivo. Non si possono escludere conflitti di interesse a livello di OICR.

#### **C) Commissioni di performance**

Considerata la natura specialistica degli OICR in cui la Sicav investe, alcuni di essi, o addirittura tutti, possono prevedere il pagamento di commissioni di performance. Pertanto, i Comparti che investono il proprio patrimonio in diversi OICR potrebbero essere tenuti a pagare commissioni di performance per alcuni di detti investimenti anche in caso di diminuzione del valore patrimoniale netto del Comparto a causa delle basse performance di alcuni altri OICR in cui il Comparto ha investito. Inoltre, il fatto che i gestori degli investimenti di alcuni OICR in cui la Sicav investe possano percepire una commissione di performance potrebbe indurli ad assumere posizioni che presentano un maggiore grado di rischio.

#### **D) Struttura delle commissioni**

La Sicav potrebbe dovere sostenere i costi della propria gestione e le commissioni pagate al Gestore degli investimenti, alla Banca depositaria e ad altri fornitori di servizi, oltre a una quota proporzionale delle commissioni pagate dall'OICR (in cui la Sicav investe) ai propri gestori o ad altri fornitori di servizi. Di conseguenza, i costi di gestione della Sicav potrebbero essere superiori a quelli relativi ad altri veicoli d'investimento in termini di percentuale del valore patrimoniale netto. Inoltre, alcune strategie impiegate dagli OICR richiedono frequenti cambiamenti delle posizioni e un tasso di rotazione del portafoglio elevato. Ciò può comportare l'applicazione di commissioni di intermediazione molto più elevate rispetto ad altri OICR.

#### **E) Moltiplicazione di costi**

La politica d'investimento di alcuni Comparti può prevedere l'investimento in OICR target.

L'investimento di un Comparto in OICR target può determinare una duplicazione di alcuni costi e spese che saranno a carico del Comparto, quali ad esempio i costi di set-up, di registrazione e domiciliazione, le commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, le commissioni di gestione, le commissioni della banca depositaria, della società di revisione e altre spese connesse. Dal punto di vista degli azionisti, l'accumularsi di questi costi può fare aumentare le spese e i costi a carico del Comparto rispetto a quelli che avrebbe dovuto sostenere se avesse investito direttamente.

La Sicav cercherà in ogni caso di evitare proliferazioni irragionevoli dei costi e delle spese a carico degli azionisti.

## **F) Investimenti Immobiliari**

Alcuni Comparti possono avere un'esposizione al mercato immobiliare tramite investimenti in quote o azioni di OICR che a loro volta investono in immobili e/o in titoli di società operanti in ambito immobiliare.

Gli investimenti immobiliari sono soggetti a rischi specifici. Tali rischi includono: la natura ciclica dei valori immobiliari, i rischi connessi alla congiuntura economica generale o locale, l'eccessiva proliferazione dell'attività edilizia e l'intensificarsi della concorrenza, l'aumento delle imposte patrimoniali e dei costi di gestione, le tendenze demografiche e le variazioni dei canoni di locazione, i cambiamenti delle norme in materia di zonizzazione, perdite connesse a incidenti o sentenze di esproprio, rischi ambientali, limiti imposti ai canoni di locazione, cambiamenti di valore delle aree urbane, rischi correlati alle parti, oscillazioni dell'appetibilità degli immobili in locazione, aumenti dei tassi di interesse e altri fattori che influiscono sul mercato immobiliare. In genere, gli aumenti dei tassi di interesse fanno lievitare il costo del credito, con possibile conseguente riduzione di valore, diretta e indiretta, degli investimenti del Comparto.

## **Q. INFORMAZIONI GENERALI**

- (1) Ai sensi di un contratto datato 13.07.2016 e successive modificazioni (il "Contratto con la Banca depositaria"), Edmond de Rothschild (Europe) è stata nominata banca depositaria della Sicav.

In conformità al Contratto con la Banca depositaria, Edmond de Rothschild (Europe) funge inoltre da agente domiciliatario della Sicav ("**Agente domiciliatario**").

Edmond de Rothschild (Europe) è un banca costituita come *société anonyme* di diritto lussemburghese ed è disciplinata dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("CSSF"). La sede legale si trova al 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Lussemburgo. Si tratta di una società interamente controllata da Edmond de Rothschild (Suisse) S.A..

Il Contratto con la Banca depositaria è stipulato con durata indeterminata e prevede la possibilità di risoluzione unilaterale in qualsiasi momento con preavviso scritto di 90 giorni.

Il Contratto con la Banca depositaria è regolato dalla legge lussemburghese e qualsiasi controversia o azione legale direttamente o indirettamente originata dal Contratto con la Banca depositaria sarà di competenza dei tribunali lussemburghesi.

Quale corrispettivo per i servizi prestati, Edmond de Rothschild (Europe) Bank percepisce una commissione, come specificato alla sezione **I "COMMISSIONI E SPESE"** del presente Prospetto.

La Banca depositaria assumerà le sue funzioni e responsabilità in conformità alle disposizioni della Legge del 2010 e del Contratto con la Banca depositaria. Riguardo ai rispettivi obblighi ai sensi della Legge del 2010, la Banca depositaria si impegna a provvedere alla custodia delle attività della Sicav. La Banca depositaria deve inoltre assicurare un adeguato controllo dei flussi finanziari della Sicav in conformità alla Legge del 2010.

Inoltre, la Banca depositaria si impegna:

- ad assicurare che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e la cancellazione di Azioni della Sicav avvengano in conformità alla legge lussemburghese e allo Statuto della Sicav;
- ad assicurare che il valore delle Azioni della Sicav sia calcolato in conformità alla legge lussemburghese e allo Statuto della Sicav;
- a eseguire le istruzioni della Sicav e della Società di Gestione, a meno che esse non siano in conflitto con la legge lussemburghese o con lo Statuto della Sicav;
- ad assicurare che, nelle operazioni che coinvolgono il patrimonio della Sicav, eventuali corrispettivi siano versati alla Sicav entro i termini in uso;

- ad assicurare che il reddito della Sicav sia destinato in conformità alla legge lussemburghese e allo Statuto della Sicav.

La Banca depositaria risponderà verso la Sicav o gli Azionisti per la perdita degli strumenti finanziari della Sicav custoditi presso la Banca depositaria o presso le entità da questa delegate. Si riterrà avvenuta una perdita di strumenti finanziari della Sicav custoditi presso la Banca depositaria o presso le entità da questa delegate in presenza delle condizioni previste dall'articolo 18 del regolamento delegato (UE) della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari (il "**Regolamento delegato OICVM**"). La responsabilità della Banca depositaria per perdite diverse dalla perdita di strumenti finanziari della Sicav sarà determinata in conformità alle disposizioni del Contratto con la Banca depositaria.

In caso di perdita degli strumenti finanziari tenuti in custodia dalla Banca depositaria o da suoi delegati, la Banca depositaria si impegna a restituire alla Sicav senza ingiustificato ritardo strumenti finanziari dello stesso identico tipo. La Banca depositaria non potrà ad ogni modo essere ritenuta responsabile, a condizione che il Depositario possa dimostrare il rispetto di tutte le condizioni di seguito elencate:

- (i) che l'evento che ha portato alla perdita non sia stato originato da atti od omissioni del Depositario o di suoi delegati;
- (ii) che il Depositario non avrebbe ragionevolmente potuto prevedere il verificarsi dell'evento che ha cagionato la perdita, anche e avesse adottato tutte le precauzioni spettanti a un depositario diligente in conformità alle normali prassi del settore;
- (iii) che il Depositario non avrebbe potuto evitare la perdita neppure con una rigorosa e completa due diligence documentata in conformità al punto (c) dell'articolo 19 (1) dell'OICVM-CDR.

I requisiti di cui ai punti (i) e (ii) del presente paragrafo si possono considerare soddisfatti nelle seguenti circostanze:

- (a) eventi naturali esulanti dal controllo o dall'influenza dell'uomo;
- (b) approvazione di leggi, ordinanze, regolamenti, decisioni o sentenze da parte di qualsiasi governo o organo governativo, ivi inclusi i tribunali, che abbia un impatto sugli strumenti finanziari della Società tenuti in custodia;
- (c) guerra, tumulti o altre turbolenze di grande entità.

I requisiti di cui ai punti (i) e (ii) del precedente paragrafo non saranno considerati soddisfatti in caso di errore contabile, guasto operativo, frode, mancata applicazione dei requisiti di separazione a livello del Depositario o di suoi delegati.

Il Depositario può delegare i propri compiti di custodia degli strumenti finanziari della Società o di qualsiasi altra attività (ad eccezione della liquidità) in conformità alla direttiva OICVM, OICVM-CDR e alla legge applicabile. La Banca depositaria mantiene inalterata la propria responsabilità nonostante la delega delle proprie funzioni di custodia.

Un elenco aggiornato dei delegati terzi (ivi incluso il sub-depositario globale) nominati dalla Banca depositaria e dei delegati di detti delegati terzi (ivi incluso il sub-depositario globale) è disponibile al seguente indirizzo:

<http://www.edmond-de-rothschild.com/site/Luxembourg/en/asset-management/terms-and-conditions>.

Nell'adempimento delle proprie funzioni, la Banca depositaria si impegna ad agire con onestà, correttezza, professionalità, indipendenza e nel solo interesse della Sicav e dei suoi Azionisti.

La prestazione di altri servizi da parte della Banca depositaria e/o di sue affiliate e/o di suoi sub-depositari alla Sicav, alla Società di Gestione e/o ad altre parti può tuttavia, di volta in volta, dare luogo a conflitti di interesse. Ad esempio, la Banca depositaria può fungere da banca depositaria di altri fondi. È pertanto possibile che la Banca depositaria (o qualsiasi sua affiliata e/o sub-depositario) possano, nel corso delle rispettive attività, avere conflitti

o potenziali conflitti di interesse con la Sicav e/o con altri fondi per i quali opera la Banca depositaria (o qualsiasi sua affiliata e/o sub-depositario).

Ove dovessero insorgere conflitti, o potenziali conflitti, di interesse, la Banca depositaria terrà fede ai propri obblighi verso la Sicav e tratterà equamente la Sicav e gli altri fondi per i quali opera, in modo tale che, per quanto ragionevolmente possibile, tutte le operazioni siano effettuate a condizioni non sostanzialmente meno favorevoli alla Sicav che se il conflitto o potenziale conflitto di interesse non fosse insorto. Tali potenziali conflitti di interesse devono essere identificati, gestiti e monitorati con diversi sistemi, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, con una separazione gerarchica e funzionale delle funzioni di Banca depositaria da altri compiti potenzialmente in conflitto, e con il rispetto da parte della Banca depositaria della propria politica sul conflitto di interesse.

Una descrizione dei conflitti di interesse che potrebbero insorgere in relazione ai servizi della Banca depositaria, ove presenti, ivi inclusa l'identificazione dei conflitti di interesse in relazione alla nomina di delegati terzi (ivi incluso il sub-depositario globale) è disponibile su richiesta degli Azionisti della Sicav presso la sede legale della stessa.

In nessuna circostanza la Banca depositaria dovrà rispondere nei confronti della Sicav, della Società di Gestione o di qualsiasi altro soggetto per danni indiretti o consequenziali, né in alcun caso dovrà rendere conto per le seguenti perdite dirette: lucro cessante, perdita di opportunità contrattuali, perdita di avviamento, quantunque prevedibili, anche qualora la Banca depositaria sia stata avvisata della probabilità di tali perdite o danni, e indipendentemente dal fatto che siano state avanzate rivendicazioni di risarcimento per condotta colposa, inadempimento contrattuale o altro.

La Banca depositaria non è coinvolta, direttamente o indirettamente, nelle attività societarie, nell'organizzazione, nella sponsorizzazione o nella gestione della Sicav. La Banca depositaria non avrà alcun ruolo decisionale riguardo agli investimenti in relazione alla Sicav. Le decisioni riguardo all'acquisto e alla vendita di attività per la Sicav, la selezione di professionisti dell'investimento e la negoziazione dei tassi di commissione sono compito della Sicav e/o della Società di Gestione e/o dei rispettivi delegati. Per maggiori informazioni sugli obblighi contrattuali e sulle limitazioni di responsabilità della Banca depositaria, gli Azionisti possono richiedere di prendere visione del Contratto con la Banca depositaria presso la sede legale della Sicav.

Le commissioni e le spese della Banca depositaria in relazione ai servizi prestati sono a carico della Sicav in conformità alle normali prassi vigenti in Lussemburgo.

Edmond de Rothschild (Europe) non avrà alcuna responsabilità riguardo al contenuto del presente Prospetto e non potrà essere ritenuto responsabile di informazioni insufficienti, fuorvianti o scorrette contenute nel Prospetto.

In conformità a un contratto datato 13.07.2016 come di volta in volta modificato (il "Contratto di Amministrazione Centrale"), Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) funge da agente amministrativo, incaricato dei pagamenti, agente domiciliatario, conservatore del registro e agente di trasferimento della Sicav (collettivamente, "**Agente Amministrativo Centrale**").

L'Agente amministrativo centrale ha il compito di provvedere all'emissione, al rimborso e alla conversione delle Azioni della Sicav e ai relativi accordi di regolamento, tenendo il registro degli Azionisti della Sicav, calcolando il valore patrimoniale netto delle Azioni della Sicav, tenendo aggiornate le registrazioni e provvedendo ad altre funzioni generali come più ampiamente illustrato nel Contratto di amministrazione centrale.

L'Agente amministrativo centrale non dovrà rispondere delle decisioni di investimento relative alla Sicav né delle conseguenze di tali decisioni di investimento sulla performance della Sicav. L'Agente amministrativo centrale non avrà alcuna responsabilità riguardo al monitoraggio delle conformità degli investimenti della Sicav alle norme previste dallo Statuto e/o dal presente Prospetto e/o da qualsiasi contratto di gestione degli investimenti concluso tra (i) la Sicav e/o la Società di Gestione e (ii) uno o più eventuali gestori degli investimenti.

L'Agente amministrativo può sub-delegare tutte le sue funzioni o parte di esse a uno o più subcontraenti che, in considerazione delle funzioni da sub-delegare, dovranno essere qualificati e competenti ai fini della loro esecuzione. La sub-delega di funzioni non fa venir meno la responsabilità dell'Agente amministrativo.



Il Contratto di amministrazione centrale è stipulato con durata indeterminata e prevede la possibilità di risoluzione unilaterale in qualsiasi momento con preavviso scritto di 90 giorni.

Quale corrispettivo per i servizi prestati, l'Agente amministrativo centrale percepisce una commissione, come specificato alla sezione **I. "COMMISSIONI E SPESE"** del presente Prospetto.

L'Agente amministrativo centrale non avrà alcuna responsabilità riguardo al contenuto del presente Prospetto e non potrà essere ritenuto responsabile di informazioni insufficienti, fuorvianti o scorrette contenute nel Prospetto.

- (2) Il capitale della Sicav corrisponde sempre al suo patrimonio netto totale. Il capitale minimo previsto dalla legge lussemburghese è di Euro 1.250.000.
- (3) La Sicav ha durata illimitata e lo scioglimento della Sicav avviene normalmente con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli Azionisti. Qualora il capitale della Sicav dovesse scendere al di sotto dei due terzi del capitale minimo, il Consiglio dovrà sottoporre la questione dello scioglimento della Sicav a un'assemblea generale, che non sarà soggetta a requisiti di quorum e che potrà deliberare con la maggioranza semplice delle Azioni rappresentate. Qualora il capitale della Sicav dovesse scendere al di sotto di un quarto del capitale minimo, il Consiglio dovrà sottoporre la questione dello scioglimento della Sicav a un'assemblea generale che non sarà soggetta a requisiti di quorum e che potrà deliberare con il voto degli azionisti che rappresentino un quarto delle Azioni rappresentate.
- (4) In caso di scioglimento della Sicav, la liquidazione sarà effettuata da uno o più liquidatori nominati dall'assemblea degli azionisti che avrà deliberato lo scioglimento e che ne determinerà i poteri e i compensi. I proventi netti della liquidazione corrispondenti a ciascun Comparto saranno distribuiti dai liquidatori ai detentori di Azioni di ciascun Comparto in proporzione alla rispettiva quota.

In caso di liquidazione volontaria della Sicav, tale liquidazione dovrà essere realizzata in conformità alle disposizioni della Legge del 2010, che specifica le misure da intraprendere per consentire agli Azionisti di partecipare alla distribuzione dei proventi della liquidazione e in relazione ad essa dispone il deposito in custodia presso la *Caisse de Consignations* di tutte quelle somme che non siano state prontamente reclamate dagli Azionisti alla chiusura della liquidazione. Le somme depositate in custodia che non siano state reclamate entro il termine previsto si prescriveranno in conformità alle disposizioni della legge lussemburghese.

- (5) Saranno emesse conferme delle partecipazioni azionarie. Le conferme delle partecipazioni azionarie degli Azionisti sono costituite esclusivamente dalla relativa iscrizione nel registro.
- (6) La Sicav si farà carico di tutte le spese di sua competenza, compresi i compensi e le spese dei suoi amministratori, le commissioni e le spese da pagare ai suoi consulenti per gli investimenti, ai commercialisti, alla banca depositaria, al conservatore del registro e agente di trasferimento, al domiciliatario, al soggetto incaricato dei pagamenti o agli agenti amministrativi, agli agenti incaricati delle sottoscrizioni e dei rimborsi e rappresentanti permanenti nei luoghi di registrazione, nonché a qualsiasi altro agente nominato dalla Sicav, gli onorari per servizi di consulenza legale e di revisione, ragionevoli costi di promozione, stampa, rendicontazione e pubblicazione, compreso il costo relativo alla pubblicità o all'elaborazione e alla stampa dei prospetti e dei documenti contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori, di note esplicative, dichiarazioni di registrazione o delle relazioni annuali e semestrali, nonché le spese sostenute per la registrazione e il mantenimento di registrazioni o autorizzazioni concesse da autorità governative o altre autorità competenti, spese di assicurazione, tasse o altri oneri per concessioni governative, e ogni altra spesa di esercizio, ivi inclusi il costo per l'acquisto e la vendita di attività, le commissioni e spese di gestione, dirette e indirette, connesse a tecniche di gestione efficiente del portafoglio, che potranno essere dedotte dai proventi attribuiti alla Sicav, gli interessi, gli oneri bancari e le spese di intermediazione, le spese postali, di telefono e telex. La Sicav non si farà carico dei tributi i qualsivoglia tipo e natura in cui potranno incorrere il gestore degli investimenti e/o il consulente per gli investimenti, la banca depositaria e/o qualsivoglia altro agente che presti servizi alla Sicav. La Sicav può calcolare anticipatamente le spese amministrative e altre spese di natura regolare o ricorrente sulla base di una stima annuale o per diversi periodi, imputando proporzionalmente tali spese a tutti i periodi considerati.

- (7) Le spese sostenute in relazione alla costituzione della Sicav sono state ammortizzate. In caso di creazione di ulteriori Comparti in futuro, tali Comparti, in linea di principio, si faranno carico delle proprie spese di costituzione. Il Consiglio può decidere che eventuali nuovi Comparti debbano partecipare al pagamento delle spese di costituzione iniziali della Sicav qualora tale scelta appaia più equa nei confronti dei Comparti interessati e dei rispettivi Azionisti. La decisione del Consiglio in tal senso sarà riportata in un Prospetto aggiornato.
- (8) Nessuna Azione o capitale obbligazionario della Sicav sono stati, o è previsto che siano, interamente o parzialmente liberati con mezzi diversi dal pagamento in denaro. Nessuna Azione della Sicav è oggetto di opzioni né è previsto che sarà oggetto di opzioni, in via condizionata o incondizionata. Salvo per quanto qui indicato, non è stata prevista né è proposta l'introduzione di alcuna commissione in relazione all'emissione di Azioni o di capitale obbligazionario della Sicav.
- (9) L'oggetto principale della Sicav è la conduzione di attività in veste di organismo di investimento collettivo.
- (10) Oltre ai contratti relativi all'ordinario svolgimento dell'attività, sono stati stipulati i seguenti contratti che rivestono, o potrebbero rivestire, carattere rilevante:
- a) il Contratto con la Banca depositaria in base al quale Edmond de Rothschild (Europe) funge da Banca depositaria e da agente domiciliatario della Sicav;
  - b) il Contratto di amministrazione centrale in base al quale Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) funge da Conservatore del registro, agente di trasferimento, agente amministrativo e soggetto incaricato dei pagamenti della Sicav; e
  - c) il Contratto di gestione degli investimenti tra Pharus Management Lux S.A. e il Gestore degli investimenti decorrente dal 1 ottobre 2012.

Ognuno di tali contratti potrà essere modificato per mutuo consenso delle parti, spettando la decisione per conto della Sicav al Consiglio.

- (11) Copia dei seguenti documenti può essere ottenuta a titolo gratuito durante il normale orario lavorativo di tutti i giorni infrasettimanali (esclusi sabato, domenica e festività) presso la sede legale della Sicav al 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Lussemburgo, e presso l'ufficio dell'agente distributore nei Paesi in cui la Sicav è registrata ai fini della distribuzione al pubblico:
- (a) lo Statuto della Sicav;
  - (b) i contratti rilevanti sopra citati;
  - (c) il Prospetto e il Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) più recenti della Sicav; e
  - (d) le relazioni annuali e semestrali più recenti della Sicav.

I seguenti contratti sono disponibili per la consultazione da parte degli investitori e/o degli Azionisti durante il normale orario di lavoro, in qualunque giorno della settimana (esclusi sabati, domeniche e festività pubbliche) presso la sede legale della Sicav, al 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Lussemburgo:

- i. il Contratto con la Banca depositaria; e
- ii. il Contratto di amministrazione centrale.

- (12) L'assemblea generale degli Azionisti di un Comparto, deliberando in conformità ai requisiti di quorum e di maggioranza previsti per le modifiche dello Statuto, potrà ridurre il capitale della Sicav annullando Azioni del rispettivo Comparto e rimborsando ai titolari delle Azioni annullate l'intero valore patrimoniale netto delle Azioni del Comparto alla data del loro annullamento.

L'assemblea generale degli Azionisti di un Comparto potrà inoltre deliberare la fusione del Comparto con un altro Comparto esistente ovvero decidere di conferire il Comparto in un altro organismo di investimento collettivo già registrato o che sarà registrato in conformità alla Parte I della Legge del 2010 in cambio dell'emissione di Azioni di tale altro Comparto od organismo di investimento collettivo che saranno distribuite ai titolari di Azioni del Comparto in questione.

Tale deliberazione sarà pubblicata dalla Sicav e dovrà contenere le informazioni relative al nuovo Comparto o al rispettivo organismo di investimento collettivo. La pubblicazione sarà effettuata un mese prima della data di efficacia della fusione o incorporazione per consentire ai titolari delle Azioni interessate di richiederne il rimborso, a titolo gratuito, prima che l'operazione sia realizzata. In caso di fusione di un Comparto con un altro Comparto esistente, la predetta pubblicazione può essere effettuata prima dell'assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare in merito al consolidamento (ma subordinatamente alla stessa).

Non vi sono requisiti di quorum per l'assemblea generale chiamata a deliberare in merito alla fusione tra Comparti della Sicav e le deliberazioni su questa materia saranno prese con la maggioranza semplice delle Azioni rappresentate in assemblea. Le deliberazioni che devono essere approvate dall'assemblea generale con riguardo al conferimento di un Comparto in un altro organismo di investimento collettivo sono soggette agli stessi requisiti di quorum e di maggioranza richiesti per le modifiche dello Statuto. Se la fusione è effettuata con un fondo comune d'investimento (*fonds commun de placement*) o con un organismo di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, la deliberazione sarà vincolante solo per i titolari di Azioni che abbiano approvato la proposta di fusione.

In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio può decidere la cancellazione di un Comparto o la sua fusione con un altro Comparto o con un altro organismo di investimento collettivo del risparmio con le modalità descritte e in conformità alle procedure sopra esposte, qualora, in qualsiasi momento, il Consiglio abbia fondati motivi di ritenere:

- (i) che il perdurare in essere di qualsivoglia Comparto possa contravvenire alle leggi in materia di valori mobiliari o di investimenti o ad altre leggi e requisiti analoghi o fissati da qualsivoglia autorità governativa o di sorveglianza in Lussemburgo o in qualsiasi altro Paese in cui la Sicav è costituita e gestita o in cui o da cui le Azioni sono commercializzate; o
  - (ii) che il perdurare in essere di qualsivoglia Comparto possa ingenerare in capo alla Sicav una qualsiasi responsabilità o cagionarle altri svantaggi pecuniari che non avrebbe altrimenti sofferto o patito; o
  - (iii) che il perdurare in essere di qualsivoglia Comparto possa impedire o limitare la vendita delle Azioni in uno dei predetti Paesi; ovvero
  - (iv) ove giustificato da una variazione della situazione economica o politica riferita a un Comparto; ovvero
  - (v) nel caso in cui il valore patrimoniale netto totale di qualsivoglia Comparto sia inferiore a 2 milioni di euro (o importo equivalente).
- (13) In forza dei poteri conferiti al Consiglio di imporre restrizioni allo scopo di assicurare che le Azioni non siano acquistate o detenute da alcuni soggetti, la Sicav, ove ritenga che un soggetto non autorizzato detenga delle Azioni, potrà riscattare forzosamente tutte le Azioni detenute da tale soggetto mediante invio di un avviso in conformità alle disposizioni dello Statuto.

Lo Statuto prevede che, se il valore patrimoniale netto ascrivibile a tutte le Azioni di qualsiasi Comparto dovesse essere inferiore ai **2 milioni di euro** (o al suo equivalente), il Consiglio potrà richiedere e procedere al rimborso di tutte le Azioni di detto Comparto. In tal caso, gli Azionisti registrati del Comparto in questione saranno informati circa la deliberazione del Consiglio mediante avviso inviato al rispettivo indirizzo registrato con almeno un mese di preavviso.

- (14) (i) Nessun contratto o altra transazione tra la Sicav e qualsiasi altra società di persone o di capitali saranno pregiudicati o invalidati per il fatto che uno o più amministratori o funzionari della Sicav abbiano una partecipazione in tale altra società di persone o di capitali, o ne siano amministratori, soci, funzionari o dipendenti. Il fatto che degli amministratori o funzionari della Sicav ricoprano funzioni di amministratore, funzionario o dipendente di qualsiasi società di persone o di capitali terza con cui la Sicav stipuli accordi, o comunque con cui conduca attività, non costituirà un ostacolo tale da impedire a detti amministratori o funzionari di considerare o di votare e operare in merito a questioni che abbiano a che vedere con tali accordi o attività.
- (ii) Qualora un amministratore o funzionario della Sicav abbia interessi personali in qualsiasi operazione condotta dalla Sicav, tale amministratore o funzionario dovrà rendere noto al Consiglio tale suo interesse personale e non dovrà discutere di tale operazione o votare in merito alla stessa, e l'operazione e i relativi interessi dell'amministratore o del funzionario in questione dovranno essere portati a conoscenza della successiva assemblea degli Azionisti.
- (iii) Il termine "interesse personale", nell'accezione in cui è utilizzato nel precedente punto (ii), non include relazioni con o senza interessi in questioni, posizioni od operazioni che coinvolgano Edmond de Rothschild (Europe), Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) e Pharus Management S.A. o loro controllate o qualsiasi altra società di persone o di capitali come potrà essere di volta in volta stabilito, a sua discrezione, dal Consiglio.
- (iv) La Sicav può manlevare qualsiasi amministratore o funzionario e i rispettivi eredi, esecutori testamentari e amministratori, per eventuali spese ragionevolmente sostenute in relazione a qualsiasi azione legale, vertenza o procedimento in cui siano stati coinvolti per il fatto di essere o di essere stati amministratori o funzionari della Sicav, ovvero, su richiesta di quest'ultima, di qualsiasi altra società di cui la Sicav sia azionista o creditore e dalla quale il soggetto in questione non possa pretendere di essere indennizzato, salvo che in relazione a questioni per le quali, al termine di tali azioni legali, vertenze o procedimenti, al soggetto in questione sia addebitata in via definitiva una condotta colposa o grave negligenza; in caso di accordo transattivo, la manleva sarà limitata alle questioni oggetto dell'accordo per le quali, secondo il parere del consulente legale della Sicav, il soggetto da manlevare non abbia commesso inadempimenti nell'esecuzione dei propri obblighi. Il predetto diritto di manleva non esclude l'esercizio di altri diritti in capo al soggetto in questione.
- (15) L'ultimo prezzo per ciascuna classe di Azioni può essere verificato presso la sede legale della Sicav e presso gli uffici del distributore nei Paesi in cui la Sicav è registrata ai fini della distribuzione al pubblico. I prezzi saranno inoltre pubblicati nei quotidiani che il Consiglio potrà di volta in volta stabilire.

## **R. LIMITI DI INVESTIMENTO**

Il Consiglio ha adottato i seguenti limiti di investimento applicabili al patrimonio e alle attività della Sicav. Tali limiti e politiche possono essere modificati di volta in volta dal Consiglio se e come ritenga essere nei migliori interessi della Sicav, con conseguente aggiornamento del Prospetto.

Tutti i Comparti devono rispettare le restrizioni agli investimenti imposte dalla legge lussemburghese. I limiti di cui al seguente paragrafo 1. (D) sono applicabili alla Sicav nel complesso.

## **I. Investimento in strumenti ammessi**

(A) La Sicav investirà esclusivamente in:

- a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale sulla borsa valori di uno Stato membro dell'Unione europea ("UE"), di uno Stato membro della Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE"), e di qualsiasi altro Stato che il Consiglio ritenga appropriato in considerazione degli obiettivi d'investimento di ciascun Comparto ("Stato idoneo"); e/o
- b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario scambiati su un altro mercato regolamentato, regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato idoneo ("Mercato regolamentato"); e/o
- c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione, a condizione che i termini di emissione prevedano anche l'impegno a chiedere l'ammissione ai listini ufficiali di una borsa valori o di altro Mercato regolamentato e che tale ammissione sia realizzata entro un anno dall'emissione; e/o
- d) quote di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato in conformità alla direttive 2009/65/CE del Consiglio, e successive modificazioni ("OICVM") e/o di un organismo d'investimento collettivo o fondo d'investimento ai sensi del primo e del secondo trattino dell'articolo 1(2) della direttiva 2009/65/CE del Consiglio, e successive modificazioni ("altro OICR"), anche non situato in un Stato membro dell'UE, a condizione che:
  - tale altro OICR sia stato autorizzato secondo le leggi di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea o in conformità alle leggi vigenti in Canada, a Hong Kong, in Giappone, Norvegia, Svizzera o negli Stati Uniti,
  - il grado di protezione per i titolari di quote di detti altri OICR sia equivalente a quello previsto per i titolari di quote di un OICVM e, in particolare, che le regole relative alla ripartizione degli attivi, ai finanziamenti, ai prestiti e alle vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano conformi ai requisiti della direttiva 2009/65/CE,
  - le attività di tali altri OICR siano oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano di valutarne le attività e le passività, i ricavi e le operazioni nel periodo considerato,
  - non oltre il 10% delle attività degli OICVM o altri OICR di cui sia prevista l'acquisizione possa, in conformità ai rispettivi documenti costitutivi, essere investito complessivamente in quote di altri OICVM od OICR; e/o
- e) depositi presso istituti di credito rimborsabili su richiesta o che possano essere prelevati e abbiano una scadenza non superiore a 12 mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia sede legale in uno Stato membro dell'OCSE o del GAFI; e/o
- f) strumenti finanziari derivati, ivi compresi gli strumenti assimilabili che diano luogo a regolamenti di cassa, negoziati su un mercato regolamentato secondo quanto precisato ai precedenti punti (a) e (b), e/o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa ("derivati OTC"), a condizione che:
  - l'attivo sottostante consista in strumenti di cui alla presente sezione (A) (1), indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute, nei quali il Comparto possano investire in conformità ai rispettivi obiettivi d'investimento;

- le controparti di operazioni su derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dall'autorità di vigilanza lussemburghese;
- i derivati OTC siano quotidianamente sottoposti a una valutazione affidabile e verificabile e, su iniziativa della Sicav, possano essere venduti, liquidati o chiusi con un'operazione di compensazione, in qualsiasi momento, al rispettivo valore equo.

e/o

g) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un Mercato regolamentato, purché l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano anch'essi soggetti a una regolamentazione a tutela degli Investitori e del risparmio, e a condizione che tali strumenti siano:

- emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione, o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengano uno o più Stati membri dell'UE; ovvero
- emessi da un organismo i cui titoli siano negoziati su Mercati regolamentati, ovvero
- emessi o garantiti da un istituto di credito che abbia sede legale in uno Stato membro dell'OCSE o del GAFI.

(2) Inoltre, la Sicav può investire un massimo del 10% del valore patrimoniale netto di qualsiasi Comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli sopra indicati al punto (1).

(B) Ciascun Comparto può detenere, in via accessoria, disponibilità liquide.

(C) (i) Ciascun Comparto non può investire più del 10% del proprio valore patrimoniale netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dal medesimo ente.

Ciascun Comparto non può investire più del 20% del proprio patrimonio netto in depositi effettuati presso il medesimo ente. L'esposizione di un Comparto al rischio di controparte in un'operazione su derivati OTC non può superare il 10% del suo patrimonio netto se la controparte è un istituto di credito tra quelli sopra indicati al punto(A) (1) (e), o il 5% del patrimonio netto negli altri casi.

(ii) Inoltre, qualora un Comparto detenga investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di qualsiasi emittente che, da soli, superino il 5% del valore patrimoniale netto dello stesso Comparto, il valore totale di tali investimenti non dovrà superare il 40% del valore patrimoniale netto di detto Comparto.

Detto limite non vale per i depositi e altre operazioni in derivati OTC stipulate con istituti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale.

Fermi restando i singoli limiti di cui al paragrafo (C) (i), un Comparto non può cumulare:

- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da,
- depositi effettuati con; e/o

- esposizioni derivanti da operazioni su derivati OTC stipulate con un singolo emittente pari a più del 20% del suo patrimonio netto.
- (iii) Il limite del 10% sopra riportato al paragrafo (C) (i) sarà portato al 35% in relazione a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dalle rispettive autorità locali, ovvero da uno Stato idoneo o da enti pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE.
- (iv) Il limite del 10% sopra riportato al paragrafo (C) (i) sarà portato al 25% in relazione a titoli di debito emessi da istituti di credito aventi sede legale in uno Stato membro dell'UE che siano soggetti, ai termini di legge, a speciale vigilanza pubblica ai fini della tutela dei titolari di tali titoli di debito, a condizione che l'importo risultante dall'emissione di tali titoli di debito sia investito, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, in strumenti sufficienti, per l'intero periodo di validità di detti titoli di debito, a coprire eventuali passività relative a tali titoli, e che, in caso di insolvenza dell'emittente, siano destinati su base prioritaria al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi maturati.

Qualora un Comparto investa più del 5% del suo patrimonio in titoli di debito di cui al precedente sub-paragrafo emessi da più di un emittente, il valore totale di tali investimenti non potrà superare l'80% del valore del patrimonio di tale Comparto.

- (v) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai paragrafi (C)(iii) e (C)(iv) non sono inclusi nel calcolo del limite del 40% di cui al paragrafo (C)(ii).

I limiti indicati ai precedenti paragrafi (C)(i), (C)(ii), (C)(iii) e (C)(iv) non sono cumulabili e, di conseguenza, il valore degli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso soggetto, in depositi o strumenti derivati stipulati con detto soggetto, in conformità ai paragrafi (C)(i), (C)(ii), (C)(iii) e (C) (iv) non possono, in nessun caso, superare complessivamente il 35% del valore patrimoniale netto di ciascun Comparto.

Le società incluse in uno stesso gruppo ai fini dell'elaborazione dei bilanci consolidati, in base alla definizione della direttiva 83/349/CEE o in conformità a principi contabili internazionali riconosciuti, devono essere trattate come un'unica entità ai fini del calcolo dei limiti previsti dal presente paragrafo (C).

Ciascun Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi nell'ambito di uno stesso gruppo.

- (vi) Fermi restando i limiti fissati al paragrafo (D), i limiti di cui al presente paragrafo (C) saranno pari al 20% per gli investimenti in azioni e/od obbligazioni emesse da uno stesso ente se l'obiettivo della politica d'investimento del Comparto consiste nel replicare la composizione di un determinato indice azionario od obbligazionario riconosciuto dall'autorità di vigilanza lussemburghese, a condizione
- che la composizione dell'indice sia abbastanza diversificata;
  - che l'indice rappresenti un termine di riferimento adeguato per il mercato cui si riferisce;
  - che sia pubblicato in modo adeguato.

Il limite enunciato nel paragrafo che precede è elevato al 35% ove si dimostri che ciò sia giustificato da condizioni di mercato straordinarie, soprattutto in mercati regolamentati nei quali alcuni valori mobiliari o strumenti del mercato monetario siano predominanti, fermo restando il limite massimo del 35% di investimento in un solo emittente.

- (vii) **Laddove un Comparto abbia investito in conformità al principio di diversificazione del rischio in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, dai suoi enti locali o da uno Stato idoneo che sia membro dell'OCSE, o da un organismo internazionale di carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea, la Sicav potrà investire il 100% del valore patrimoniale netto di qualsiasi Comparto in tali valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, a condizione che tale Comparto detenga titoli di almeno sei diversi emittenti e che il valore dei titoli di una stessa emissione non superi il 30% del valore patrimoniale netto del Comparto.**

Fermo restando il rispetto del principio di diversificazione del rischio, un Comparto non è tenuto a conformarsi ai limiti stabiliti nel presente paragrafo (C) per i primi sei mesi successivi alla data della sua autorizzazione e del suo lancio.

- (D)
- (i) La Sicav non può acquistare azioni con diritti di voto tali da consentire alla stessa Sicav l'esercizio di un'influenza significativa sulla gestione dell'ente emittente;
  - (ii) La Sicav non può acquistare più (a) del 10% delle azioni senza diritti di voto di uno stesso emittente, (b) del 10% dei titoli di debito di uno stesso emittente, e/o (c) del 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente. In ogni caso, al momento dell'acquisizione è possibile non tenere conto dei limiti enunciati ai precedenti punti (b) e (c) qualora, in quel momento, non sia possibile calcolare l'ammontare lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario, o l'ammontare netto degli strumenti in circolazione.

I limiti di cui al precedente paragrafo (D)(i) e (ii) non sono applicabili a:

- (i) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dalle rispettive autorità locali;
  - (ii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da qualsiasi altro Stato idoneo;
  - (iii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da enti pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE; ovvero
  - (iv) alle azioni detenute nel capitale di una società costituita in uno Stato terzo che investa il proprio patrimonio prevalentemente in titoli di enti emittenti aventi sede legale in quello stesso Stato qualora, ai sensi delle leggi ivi vigenti, tale partecipazione rappresenti l'unica forma d'investimento consentita al Comparto in titoli di emittenti di tale Stato e a condizione, comunque, che la politica d'investimento di detta società sia conforme ai limiti previsti dagli articoli 43, 46 e 48 (1) e (2) della Legge del 2010.
- (E)
- (i) Ciascun Comparto può acquisire quote degli OICVM e/o altri OICR di cui al paragrafo (A) (d), a condizione che non più del 20% del patrimonio netto del Comparto si è investito in quote di un unico OICVM o altro OICR.

Ai fini dell'applicazione dei limiti d'investimento, ciascun comparto di un OICR multicomparto deve essere considerato un emittente separato, purché sia assicurato il principio della separazione degli obblighi dei diversi comparti verso terzi.

- (ii) Gli investimenti effettuati in quote di OICR che non siano OICVM non possono superare, complessivamente, il 30% del patrimonio netto di un Comparto.
- (iii) Quando un Comparto investe in quote di altri OICVM e/o altri OICR gestiti, direttamente o indirettamente, dalla medesima società di gestione o da qualsiasi altra società alla quale la società di



gestione sia collegata da controllo o gestione comune o da una partecipazione sostanziale, diretta o indiretta, tale società di gestione o altra società non può addebitare commissioni di sottoscrizione o rimborso a titolo dell'investimento del Comparto in quote di detti altri OICVM e/od OICR.

Riguardo agli investimenti di un Comparto in OICVM o altri OICR come descritto al precedente paragrafo, la commissione di gestione totale (escluse eventuali commissioni di performance) applicata a detto Comparto e a ciascuno degli OICVM o altri OICR interessati non dovrà superare il 3% del rispettivo patrimonio netto gestito. La Sicav indicherà nella relazione annuale l'ammontare totale delle commissioni di gestione applicate sia al Comparto in questione, sia agli OICVM e/o altri OICR in cui tale Comparto abbia investito nel periodo di riferimento.

- (iv) La Sicav non può acquistare più del 25% delle quote di uno stesso OICVM e/o altro OICR. Al momento dell'acquisizione è possibile non tenere conto di questo limite qualora, in quel momento, non sia possibile calcolare l'ammontare lordo delle quote emesse. Nel caso di un OICVM o altro OICR multicomparto, tale limite sarà applicabile con riferimento a tutte le quote emesse dall'OICVM/OICR in questione, sommandone tutti i comparti.
- (v) Gli investimenti sottostanti detenuti dagli OICVM o altri OICR in cui investono i Comparti non devono essere considerati ai fini dei limiti di investimento illustrati al precedente punto 1 (C).

## **II. Investimenti in altre attività**

- (A) La Sicav non può investire in metalli preziosi né in certificati rappresentativi degli stessi.
- (B) La Sicav non può negoziare in materie prime, né stipulare contratti aventi ad oggetto materie prime, tranne che nei casi in cui faccia ricorso a tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari entro i limiti stabiliti di seguito al paragrafo III.
- (C) La Sicav non può acquistare o vendere immobili, né alcuna opzione, diritto o interesse sui medesimi, ma ha la possibilità di investire in titoli garantiti da immobili o da interessi su immobili o emessi da società che investono in immobili o nei relativi interessi.
- (D) La Sicav non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui ai punti 1.(A) (1) d), f) e g)
- (E) La Sicav non può assumere prestiti per conto di alcun Comparto, salvo che per importi complessivamente non superiori al 10% del valore patrimoniale netto del Comparto, e solo come misura temporanea. Ai fini di detta limitazione, i finanziamenti paralleli di garanzia non sono considerati prestiti.
- (F) La Sicav non può ipotecare, costituire in pegno o in altro modo gravare, a titolo di garanzia di un'esposizione debitoria, titoli detenuti per conto di qualsiasi Comparto, salvo per quanto necessario in relazione ai prestiti di cui sopra alla lettera (E) e, in tal caso, tali pegni, gravami o ipoteche non potranno superare il 10% del valore patrimoniale netto di ciascun Comparto. Riguardo alle operazioni *swap*, opzioni, operazioni di cambio a termine o su *futures*, il deposito dei titoli o di altre attività su un conto separato non sarà considerato costituzione di pegno, gravame o ipoteca a tal fine.
- (G) La Sicav non può fungere da sottoscrittore o da garante di titoli di altri emittenti.

### **III. Strumenti derivati e tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari**

In conformità all'Articolo 42(2) e 47 della Legge del 2010 la Sicav, per ciascuno dei suoi Portafogli, è autorizzata a utilizzare tecniche e strumenti derivati e strumenti atti a proteggere il suo patrimonio dai rischi di cambio, ricorrendo anche a tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari ai fini di una gestione efficiente del Comparto. In nessun caso l'esposizione complessiva connessa a strumenti finanziari derivati non deve essere superiore al patrimonio netto totale del relativo Comparto.

Gli strumenti derivati e le tecniche e gli strumenti che la Sicav è autorizzata a utilizzare in conformità alla presente clausola sono più ampiamente illustrati di seguito.

#### **A. Strumenti derivati e tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari.**

Ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento, la Sicav, per conto di ciascun Comparto, può partecipare a operazioni relative a

- opzioni;
- *futures* finanziari e relative opzioni;
- prestito titoli;
- contratti di riacquisto.

La Sicav può inoltre ricorrere a tecniche e strumenti finalizzati ad assicurare una copertura dai rischi di cambio nel contesto della gestione delle proprie attività e passività.

Non si può in alcun modo assicurare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti attraverso l'uso delle tecniche e degli strumenti di seguito descritti.

Salvo diversa indicazione nelle caratteristiche di ciascun Comparto, i Comparti non possono stipulare contratti di pronti contro termine e di pronti contro termine inverso, ricorrere a *Total Return Swap* o ad altri strumenti derivati con caratteristiche simili, o stipulare operazioni di prestito titoli od operazioni in derivati OTC.

Qualora un Comparto dovesse ricorrere a tali tecniche e strumenti in futuro, la Sicav si impegna a rispettare le normative applicabili e, in particolare, la Circolare della CSSF n. 13/559 relativa alle Linee guida ESMA in materia di emissioni di ETF e altri OICVM, e successive modificazioni, e il Prospetto sarà di conseguenza aggiornato e modificato.

In particolare, la Sicav dovrà assicurare di poter richiamare in qualsiasi momento qualsiasi titolo dato in prestito o di procedere alla risoluzione di qualsiasi contratto di prestito titoli stipulato.

Inoltre, in caso di operazioni di pronti contro termine e di pronti contro termine inverso, la Sicav dovrà assicurare di essere in grado, in qualsiasi momento, di richiamare i titoli oggetto dei contratti di riacquisto o di risolvere tali contratti, rispettivamente richiamando l'intero importo in contanti o procedendo alla risoluzione del contratto di pronti contro termine in base all'importo maturato o in base al valore di mercato. I contratti di pronti contro termine e i contratti di pronti contro termine inverso a scadenza fissa e di durata non superiore a sette giorni devono essere considerati accordi che permettono alla Sicav di richiamare i titoli in qualsiasi momento.

#### **1 Operazioni relative alle opzioni su valori mobiliari.**

La Sicav può effettuare operazioni di acquisto e vendita di opzioni *call* e *put* a condizione che tali opzioni siano scambiate su un mercato regolamentato regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico.

Quando stipula questo tipo di operazioni, la Sicav deve osservare le seguenti regole:

### *1.1 Regole applicabili all'acquisto di opzioni.*

L'ammontare complessivo dei premi pagati per l'acquisto di opzioni *call* e *put* in circolazione oggetto della presente sezione, unitamente al totale dei premi pagati per l'acquisto di opzioni *call* e *put* in circolazione di cui al seguente punto 2.3, non può superare il 15% delle attività nette di ciascun Comparto.

### *1.2 Regole per garantire la copertura degli impegni risultanti dalle operazioni su opzioni.*

All'atto della stipulazione dei contratti per l'emissione di opzioni *call*, il Comparto interessato deve detenere i titoli sottostanti, ovvero opzioni *call* equivalenti o altri strumenti idonei ad assicurare un'adeguata copertura degli impegni risultanti da tali contratti, quali i *warrant*. Non è consentita la cessione dei titoli sottostanti alle opzioni *call* emesse fin tanto che queste opzioni sono in essere, a meno che non siano coperte da opzioni simili o da altri strumenti utilizzabili a tale scopo. Lo stesso è da intendersi con riferimento alle opzioni *call* equivalenti o altri strumenti che il Comparto interessato deve detenere laddove non disponga dei titoli sottostanti all'atto dell'emissione delle opzioni.

In via di eccezione rispetto a tale regola, i Comparti possono emettere opzioni *call* su titoli di cui non dispongano all'atto della stipulazione di un contratto di opzione, purché sussistano le seguenti condizioni:

- che il prezzo complessivo di esercizio (*striking price*) di tali opzioni *call* scoperte emesse non superi il 25% delle attività nette del relativo Comparto;
- che la Sicav sia in ogni momento in grado di garantire la copertura della posizione assunta con l'emissione di tali opzioni.

In caso di emissione di opzioni *put*, i Comparti devono essere coperti per l'intera durata del contratto di opzione da attività liquide utilizzabili ai fini del pagamento dei titoli che potrebbero ricevere in caso di esercizio dell'opzione ad opera della controparte.

### *1.3 Condizioni e limiti per l'emissione di opzioni call e put.*

Il totale degli impegni risultanti dall'emissione di opzioni *put* e *call* (escluse le opzioni *call* emesse rispetto alle quali il Comparto interessato abbia un'adeguata copertura) e il totale degli impegni derivanti dalle transazioni di cui al seguente punto 2.3 non potranno mai eccedere il valore delle attività nette del Comparto in questione. In tale contesto, l'impegno relativo a opzioni *call* e *put* emesse è considerato pari al prezzo complessivo di esercizio (*striking price*) di tali opzioni.

## **2 Operazioni relative a futures e contratti di opzione su strumenti finanziari derivati.**

A eccezione delle operazioni mediante contrattazioni private di cui al seguente punto 2.2., le operazioni quivi descritte possono riguardare esclusivamente contratti scambiati su un mercato regolamentato regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico.

Ferme restando le condizioni di seguito specificate, tali operazioni possono essere effettuate a fini di copertura o con altra finalità.

### *2.1 Operazioni stipulate a scopo di copertura dei rischi connessi all'andamento dei mercati azionari.*

I Comparti possono vendere *future* su indici azionari a scopo di copertura dal rischio globale di andamento sfavorevole dei mercati azionari. Per il medesimo fine, possono inoltre emettere opzioni *call* o sottoscrivere opzioni *put* su indici azionari.

La finalità di copertura di queste operazioni presuppone l'esistenza di una sufficiente correlazione tra la composizione dell'indice utilizzato e il corrispondente portafoglio.

In linea di principio, gli impegni complessivamente risultanti dai contratti *future* e dalle opzioni su indici azionari non potrà superare il valore globale di mercato stimato dei titoli detenuti dal Comparto interessato nel mercato corrispondente.

## 2.2 Operazioni stipulate a scopo di copertura dal rischio di tasso d'interesse.

I Comparti possono vendere contratti *future* su tassi d'interesse per assicurarsi una copertura globale dal rischio connesso alle oscillazioni dei tassi d'interesse. Per il medesimo fine, possono inoltre emettere opzioni *call* o sottoscrivere opzioni *put* su tassi d'interesse o stipulare *swap* su tassi d'interesse mediante contratti privati con primari istituti finanziari specializzati in questo tipo di operazioni.

In linea di principio, gli impegni complessivamente risultanti dai contratti *future*, dalle opzioni e dagli *swap* su tassi d'interesse non potranno superare il valore globale di mercato stimato delle attività oggetto di copertura detenute dal Comparto interessato nella valuta corrispondente a tali contratti.

## 2.3 Operazioni stipulate con finalità diverse dalla copertura.

Oltre a contratti di opzione su valori mobiliari e ai contratti su valute, i Comparti possono acquistare e vendere, con finalità diverse dalla copertura, contratti *future* e opzioni su qualsiasi tipo di strumento finanziario, purché gli impegni complessivi relativi a tali operazioni di acquisto e di vendita, unitamente all'ammontare degli impegni relativi all'emissione di opzioni *call* e *put* su valori mobiliari non ecceda mai il valore delle attività nette del Comparto in questione.

L'emissione di opzioni *call* su valori mobiliari per i quali il Comparto interessato abbia una copertura adeguata non sono considerati nel calcolo dell'ammontare complessivo dei predetti impegni.

In questo contesto, il concetto di impegni relativi a operazioni diverse dalle opzioni su valori mobiliari è così definito:

- l'impegno derivante dai contratti *future* è considerato pari al valore delle posizioni nette sottostanti pagabili su tali contratti relative a strumenti finanziari identici (previa compensazione di tutte le posizioni di vendita con le posizioni di acquisto), senza tenere conto delle rispettive date di scadenza e
- l'impegno relativo a opzioni acquistate ed emesse è pari al prezzo complessivo di esercizio di esercizio (*striking price*) delle posizioni di vendita scoperte nette riferite a singole attività sottostanti, senza tenere conto delle rispettive date di scadenza.

L'ammontare complessivo dei premi pagati per l'acquisto di opzioni *call* e *put* in circolazione oggetto della presente sezione, unitamente ai premi complessivamente pagati per l'acquisto di opzioni *call* e *put* su valori mobiliari di cui al precedente punto 1.1, non possono superare il 15% delle attività nette del Comparto interessato.

Riguardo alle opzioni oggetto dei precitati limiti, la Sicav, per conto di ciascun Comparto, potrà stipulare operazioni in opzioni OTC con istituti finanziari di prim'ordine specializzati in questo tipo di operazioni.

## 3 Prestiti attivi e passivi di titoli

La Sicav può stipulare operazioni di prestito titoli a condizione che siano rispettate le seguenti regole:

3.1 La Sicav può partecipare esclusivamente a operazioni di prestito titoli nell'ambito di un sistema di prestito standard organizzato da un istituto di compensazione riconosciuto o da un istituto finanziario di qualità elevata specializzato in questo tipo di operazioni.

3.2 Nel contesto di dette operazioni di prestito, la Sicav deve ricevere una garanzia il cui valore, al momento del perfezionamento del contratto e per tutta la sua durata, sia almeno pari al valore totale dei titoli prestati.

3.3 Le operazioni di prestito attivo di titoli non possono essere estese oltre un periodo di trenta (30) giorni o superare il 50% del valore complessivo dei titoli presenti nel portafoglio di ciascun comparto. Tale limite non si applica nel caso in cui la Sicav abbia sempre diritto di risolvere il contratto e di chiedere che i titoli dati in prestito le siano restituiti.

3.4 Devono essere considerati garanzie collaterali tutti gli strumenti finanziari ricevuti dalla Sicav nell'ambito di tecniche di gestione efficiente del portafoglio. La garanzia collaterale deve rispettare le condizioni successivamente indicate alla voce "gestione della garanzia collaterale".

3.5 La Sicav non è autorizzata a cedere i titoli ottenuti in prestito per tutta la durata del contratto di prestito, a meno che non sia coperta da strumenti finanziari che la mettano in condizioni di ripristinare i titoli oggetto di prestito al termine dell'operazione.

3.6 Le operazioni di prestito passivo di titoli non possono essere estese oltre un periodo di trenta (30) giorni o superare il 50% del valore complessivo dei titoli presenti nel portafoglio di ciascun comparto.

3.7 La Sicav, può stipulare operazioni di prestito passivo di titoli solo nelle seguenti circostanze straordinarie:

- a. quando la Sicav ha un impegno di vendita relativo a titoli che detiene in portafoglio in un momento in cui sia in corso la registrazione degli stessi titoli presso un'autorità governativa, per cui essi non siano disponibili;
- b. quando la restituzione dei titoli dati in prestito non avviene nel momento previsto; e
- c. per evitare di non adempiere a una consegna titoli promessa nel caso in cui la Banca depositaria non rispetti i propri impegni di consegna dei relativi titoli.

3.8 Per quanto riguarda i prestiti di titoli, generalmente la Sicav chiederà al mutuatario di prestare una garanzia collaterale che, in ogni momento nel periodo di validità del contratto, dovrà essere almeno pari al valore complessivo dei titoli prestati (compresi gli interessi, i dividendi e altri potenziali diritti spettanti ai titoli). Generalmente i contratti di pronti contro termine attivi e passivi saranno garantiti, in qualsiasi momento durante il periodo di validità del contratto, almeno per il loro importo figurativo.

Nelle sue relazioni finanziarie, la Sicav deve specificare:

- \* l'esposizione ottenuta grazie alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio;
- \* i nomi della controparte o delle controparti di tali tecniche di gestione efficiente del portafoglio;
- \* il tipo e il valore della garanzia collaterale ricevuta dalla Sicav per ridurre l'esposizione al rischio di controparte;
- \* i proventi derivanti da tecniche di gestione efficiente del portafoglio per l'intero periodo di rendicontazione unitamente ai costi di gestione, diretti e indiretti, e alle commissioni.

La Sicav garantisce di poter richiamare in qualsiasi momento qualsiasi titolo dato in prestito o di procedere alla risoluzione di qualsiasi operazione di prestito titoli stipulata.

Tutti i proventi derivanti da tecniche di gestione efficiente del portafoglio, al netto delle spese e delle commissioni di gestione, saranno restituiti alla Società. In particolare, alcune commissioni e spese potranno essere versate ad agenti della Società e ad altri intermediari come normali compensi delle loro prestazioni di servizi legati a tecniche di gestione efficiente del portafoglio. Tali commissioni potranno essere calcolate in percentuale sui proventi lordi percepiti dalla Società tramite il ricorso a dette tecniche. La relazione annuale della Società conterrà le informazioni sulle commissioni e sulle spese di gestione, dirette e indirette, che potrebbero essere sostenute a tale riguardo, nonché i nomi dei percettori di tali costi e commissioni e i loro eventuali rapporti con la Banca depositaria, la Società di gestione o il Gestore degli investimenti.

Nel calcolo dei limiti del rischio di controparte di cui all'Articolo 43 della Legge del 2010 si dovrà tenere conto delle esposizioni al rischio di controparte connesso a operazioni OTC in strumenti derivati e a tecniche di gestione efficiente del portafoglio.

Eventuali commissioni e spese di gestione, dirette e indirette, connesse a tecniche di gestione efficiente del portafoglio saranno dedotte dai proventi ottenuti dalla Sicav.

Tali commissioni e spese non conterranno proventi occulti.

I rendimenti positivi derivanti da tecniche di gestione efficiente del portafoglio andranno a esclusivo beneficio del relativo Comparto (o dei relativi Comparti). Eventuali commissioni e spese di gestione, dirette e indirette, sostenute e i nomi della/delle controparte/i di tali tecniche di gestione efficiente del portafoglio saranno riportati nella relazione annuale della Sicav.

Prima che un Comparto stipuli accordi relativi a tecniche di gestione efficiente del portafoglio, la Società di Gestione ovvero, ove previsto, il Gestore degli investimenti, dovranno

- (a) stimare con precisione i previsti costi e commissioni e compararli ai costi standard di mercato applicabili (ove presenti) e
- (b) valutare se il ricorso a tecniche di gestione efficiente del portafoglio sia nei migliori interessi degli Azionisti del Comparto o dei Comparti in questione.

#### **4 Operazioni di pronti contro termine e di pronti contro termine inverso**

Un Comparto può, se previsto nella relativa Appendice, stipulare contratti di vendita con diritto di riacquisto (“*achat de titres à réméré*”) oltre a operazioni di pronti contro termine inverso (“*opérations de prise en pension*”) e operazioni di vendita con patto di riacquisto (“*vente de titres à réméré*”) in conformità alle disposizioni della Circolare 08/356, della Circolare 13/559 e delle Linee guida ESMA 2012/832.

**La Sicav può fungere sia da acquirente che da venditore in operazioni di pronti contro termine. Il suo coinvolgimento in tali operazioni è tuttavia soggetto alle seguenti regole:**

- (1) La Sicav può acquistare o vendere titoli nell’ambito di un accordo di pronti contro termine solo a condizione che la controparte sia un istituto finanziario di prim’ordine specializzato in questo tipo di transazioni.
- (2) Per tutta la durata di un accordo di pronti contro termine, la Sicav può vendere i titoli che costituiscono l’oggetto dell’accordo solo a condizione che la controparte si impegni a riacquistare anticipatamente i titoli o che il periodo per il riacquisto sia scaduto.
- (3) Nelle sue relazioni finanziarie, la Sicav deve specificare:

- \* l'esposizione ottenuta grazie alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio;
- \* i nomi della controparte o delle controparti di tali tecniche di gestione efficiente del portafoglio;
- \* il tipo e il valore della garanzia collaterale ricevuta dalla Sicav per ridurre l’esposizione al rischio di controparte;
- \* i proventi derivanti da tecniche di gestione efficiente del portafoglio per l'intero periodo di rendicontazione il periodo e le commissioni e spese di gestione, dirette e indirette, sostenute.

La Sicav deve garantire di essere in grado, in qualsiasi momento, di richiamare l'intero importo in contanti o di risolvere il contratto di pronti contro termine attivo in base all'importo maturato ovvero in base al valore di mercato.

Quando i contanti possono essere richiamati in qualsiasi momento in base ai valori mercato, il valore di mercato dei contratti di pronti contro termine attivi deve essere utilizzato per il calcolo del Valore patrimoniale netto dei Comparti in questione.

La Sicav deve garantire di poter richiamare in qualsiasi momento qualsiasi titolo prestato o di risolvere i contratti di pronti contro termine stipulati.

I contratti di pronti contro termine e i contratti di pronti contro termine inverso a scadenza fissa e di durata non superiore a sette (7) giorni devono essere considerati accordi che permettono alla Società di richiamare i titoli in qualsiasi momento.

**Poiché attualmente non risultano contratti di prestito titoli o contratti di riacquisto applicati dalla Sicav, le caratteristiche dei rispettivi Comparti non prevedono l’applicazione di commissioni in questo ambito. Il prospetto sarà aggiornato di conseguenza a rispecchiare le relative commissioni applicate ai Comparti non appena saranno applicati contratti di prestito titoli e/o di riacquisto.**

#### **5 Gestione della garanzia collaterale e relativa Politica**

##### **(A) Disposizioni generali**

Nell'ambito delle operazioni in derivati OTC e delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, la Sicav può ottenere garanzie collaterali con l’obiettivo di ridurre il rischio di controparte.

Nella presente sezione è illustrata la politica applicata dalla Sicav per le garanzie collaterali in questo caso. Saranno considerate garanzie collaterali ai fini della presente sezione tutte le attività ricevute dalla Sicav nell'ambito di tecniche di gestione efficiente del portafoglio (prestito titoli, di pronti contro termine e di pronti contro termine inverso).

#### (B) Garanzia collaterale ammessa

La garanzia collaterale ricevuta dalla Sicav può essere utilizzata per ridurre la sua esposizione al rischio di controparte, purché ciò avvenga in conformità ai criteri stabiliti dalle leggi e normative applicabili e dalle circolari emesse di volta in volta, in particolare in materia di liquidità, valutazioni, qualità creditizia degli emittenti, correlazione, rischi relativi alla gestione delle garanzie collaterali ed escutibilità.

In particolare, la garanzia collaterale dovrebbe essere conforme alle seguenti condizioni:

1. Liquidità – qualsiasi garanzia collaterale ricevuta in forma diversa dal denaro contante dovrà avere un grado elevato di liquidità ed essere scambiata su un mercato regolamentato o su un sistema MTF (*Multilateral Trading Facility*) che assicuri prezzi trasparenti, in modo tale che sia possibile venderla in tempi rapidi a un prezzo vicino alla sua valutazione precedente la vendita.
2. Valutazione – la garanzia collaterale ricevuta deve essere valutata almeno su base giornaliera e si raccomanda di non accettare in garanzia attività contraddistinte da un'elevata volatilità di prezzo, a meno che non siano applicati adeguati scarti di garanzia conservativi.
3. Qualità creditizia dell'emittente – la garanzia collaterale ricevuta deve essere di qualità elevata.
4. Correlazione – la garanzia collaterale ricevuta dalla Sicav deve essere emessa da un'entità indipendente dalla controparte, che non dovrebbe avere un'elevata correlazione con la performance di tale controparte.
5. Diversificazione della garanzia (concentrazione) – la garanzia dev'essere sufficientemente diversificata in termini di Paese, mercati ed emittenti. Il criterio della sufficiente diversificazione riguardo alla concentrazione degli emittenti sarà ritenuto rispettato se la Sicav riceve da una controparte di operazioni di gestione efficiente del portafoglio e di operazioni in derivati OTC un paniere di garanzie collaterali con un'esposizione massima verso un singolo emittente pari al 20% del rispettivo valore patrimoniale netto.

Quando un Comparto è esposto a più controparti, i vari panieri di garanzie collaterali dovranno rispettare i limiti e le condizioni previsti ai sensi della Circolare CSSF 14/592.

In conformità alla Circolare CSSF 14/592, il requisito per una sufficiente diversificazione riguardo alla concentrazione degli emittenti sarà considerato rispettato quando il Comparto riceve un paniere di garanzie collaterali con un'esposizione massima a un singolo emittente pari al 20% del Valore patrimoniale netto del Comparto da una controparte con cui abbia stipulato operazioni su strumenti derivati OTC ai fini della gestione efficiente del portafoglio.

Se il Comparto è esposto a diverse controparti, per valutare la conformità al limite del 20% di esposizione a un singolo emittente si dovranno sommare tra loro i vari panieri di garanzie collaterali.

Tuttavia, in via di deroga, il rispettivo Comparto può essere interamente garantito con diversi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, da una o più autorità locali, da un Paese terzo o da un organismo pubblico internazionale di cui faccia parte almeno uno o Stato membro.

In tal caso, il Comparto dovrà ricevere titoli di almeno sei diverse emissioni, e i titoli di una emissione non dovranno rappresentare più del 30% del rispettivo NAV.

In caso, l'intenzione di garantire per intero il Comparto con titoli emessi o garantiti da uno Stato membro dovrà essere esplicitata nell'apposita sezione relativa al Comparto dell'Appendice riguardante i Comparti in circolazione.

6. In caso di trasferimento di titolo, la garanzia collaterale ricevuta dovrà essere custodita dalla Banca depositaria.

Per altri tipi di contratti di garanzia, la garanzia collaterale potrà essere custodita, previa approvazione della Banca depositaria, da un Depositario terzo soggetto a vigilanza prudenziale che non sia correlato all'emittente della garanzia collaterale.

7. La Garanzia collaterale ricevuta deve poter essere interamente escussa dalla Sicav in qualsiasi momento senza fare riferimento alla controparte o richiederne l'approvazione.

Fatte salve le predette condizioni, la garanzia collaterale ricevuta dalla Sicav può essere costituita da:

- a) liquidità ed equivalenti monetari, ivi inclusi certificati bancari di breve termine e strumenti del mercato monetario,
- b) obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell'OCSE o dalle rispettive autorità pubbliche o da organismi e imprese sovranazionali operanti su scala comunitaria, regionale o mondiale,
- c) azioni o quote emesse da OICR monetari di rating elevato che calcolino giornalmente il valore patrimoniale netto,
- d) azioni o quote emesse da OICVM che investano principalmente in obbligazioni/azioni tra quelle citate nei due punti seguenti,
- e) obbligazioni emesse o garantite da emittenti di prim'ordine che offrano un adeguato livello di liquidità, o azioni ammesse o negoziate su un Mercato regolamentato di uno Stato membro o in una borsa valori di uno Stato membro dell'OCSE, purché incluse in un indice principale.

Politica relativa alle commissioni e spese di gestione, dirette e indirette, in relazione all'Uso di Tecniche e Strumenti

Le commissioni e spese di gestione, dirette e indirette, derivanti da tecniche di gestione efficiente del portafoglio costituite da prestito titoli, contratti di pronti contro termine e di pronti contro termine inverso possono essere dedotte dai proventi spettanti al Comparto (p.es. in base ad accordi di condivisione dei proventi).

Tali commissioni e spese non conterranno proventi occulti.

Tutti i proventi derivanti da tecniche di gestione efficiente del portafoglio, al netto dei costi di gestione, diretti e indiretti, saranno restituiti al Comparto di competenza.

Tra le entità alle quali possono essere versati, direttamente e indirettamente, costi e commissioni si annoverano banche, società d'investimento, *broker-dealer*, agenti di prestito titoli o altri istituti finanziari o intermediari non correlati alla Società di Gestione.

I proventi derivanti da dette tecniche di gestione efficiente del portafoglio per il periodo di rendicontazione considerato, unitamente ai costi di gestione, diretti e indiretti, e alle commissioni pagate, nonché l'identità della o delle controparti di tali tecniche di gestione efficiente del portafoglio, dovranno essere dichiarati nelle relazioni annuali e semestrali del Comparto.

#### (C) Livello di Garanzia collaterale

Il livello di garanzia collaterale richiesto per tutte le tecniche di gestione efficiente del portafoglio o i derivati OTC sarà almeno pari al 100% dell'esposizione alla relativa controparte. Tale obiettivo sarà raggiunto applicando la seguente politica in materia di scarti di garanzia (*haircut*).

#### (D) Politica di haircut

La garanzia collaterale sarà valutata, giornalmente, sulla base dei prezzi di mercato disponibili e tenendo conto delle opportune riduzioni di valore, che saranno calcolate dagli agenti della Sicav per ciascuna classe di attività in base a diversi fattori, quali (i) la natura della garanzia collaterale ricevuta, come l'affidabilità creditizia dell'emittente, (ii) la scadenza, la valuta, (iv) a volatilità dei prezzi degli strumenti e, ove previsto, (v) il risultato degli stress test di liquidità condotti dalla Sicav in condizioni di liquidità normali o eccezionali, (vi) i metodi di valutazione applicati.

Nonostante eventuali coperture valutarie applicate, non sarà applicato alcuno scarto di garanzia al *cash collateral*.

In caso di garanzia non in disponibilità liquide, sarà applicato uno scarto di garanzia. Il Gestore degli investimenti accetterà esclusivamente garanzie non in disponibilità liquide che non presentino un'elevata volatilità di prezzo.

La garanzia non in disponibilità liquide ricevuta per conto della SICAV sarà in genere costituita da titoli di debito sovrano o sovranazionale.



Per le garanzie non costituite da disponibilità liquide, sarà applicato uno scarto di garanzia compreso tra lo 0 e il 15%, con le seguenti modalità:

Garanzia collaterale ammessa	Scadenza residua	Scarto di garanzia applicato
Liquidità	N/D	0%
Titoli di Stato	Massimo un anno	1%
	Tra uno e cinque anni inclusi	3%
	Tra cinque e dieci anni inclusi	5%
	Tra dieci e trent'anni inclusi	10%
	Tra trenta e quarant'anni inclusi	15%
	Tra quaranta e cinquant'anni inclusi	15%

#### (E) Reinvestimento della garanzia collaterale

La garanzia non in disponibilità liquide ricevuta non deve essere venduta, reinvestita o impegnata.

Il *cash collateral* ricevuto può essere solo:

- collocato in deposito presso entità indicate dall'Articolo 50(f) della Direttiva 2009/65/CE;
- investito in titoli di Stato di qualità elevata;
- utilizzato per operazioni *reverse repo*, purché stipulate con istituti soggetti a vigilanza prudenziale e purché la Sicav possa richiamare in qualsiasi momento l'intero importo del denaro maturato nel periodo di competenza;
- investito in fondi del mercato monetario a breve termine, come descritti negli Orientamenti su una definizione comune dei fondi monetari europei.

Il *cash collateral* reinvestito deve essere diversificato in conformità ai predetti requisiti di diversificazione applicabili alle garanzie non in disponibilità liquide.

I Comparti possono subire perdite quando reinvestono il denaro contante ricevuto a titolo di *cash collateral*.

Tali perdite possono insorgere a causa di una riduzione di valore dall'investimento effettuato con il *cash collateral* ricevuto.

Una riduzione di valore di detto investimento del *cash collateral* ridurrebbe l'ammontare della garanzia collaterale che il Comparto potrà rendere alla controparte alla conclusione dell'operazione. Un Comparto dovrebbe coprire la differenza di valore tra la garanzia collaterale inizialmente ricevuta e l'ammontare disponibile da rendere alla controparte, con una conseguente perdita ai danni del Comparto.

Le predette disposizioni sono applicabili subordinatamente a eventuali ulteriori linee guida pubblicate di volta in volta dall'ESMA a modifica e/o integrazione delle Linee guida ESMA 2012/832 in materia di emissioni di ETF e altri OICVM e/o a ulteriori linee guida di volta in volta pubblicate dall'Autorità di Vigilanza in relazione a quanto sopra.

**(La Società di Gestione si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente politica in qualsiasi momento, modificando di conseguenza il presente Prospetto, previa approvazione della CSSF).**

#### **B. Strumenti finanziari derivati e tecniche e strumenti finalizzati alla copertura dei rischi di cambio ai quali la Sicav e i suoi Comparti sono esposti nella gestione delle rispettive attività e passività.**

Al fine di tutelare le attività dei Comparti dalle fluttuazioni valutarie, la Sicav può, per conto di ciascun Comparto, concludere operazioni aventi a oggetto contratti non standardizzati di cambio a termine e l'emissione di opzioni *call* e la

sottoscrizione di opzioni *put* su valute. Queste operazioni possono riguardare soltanto contratti negoziati su un mercato regolamentato, regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico.

Con la stessa finalità, la Sicav, per conto dei singoli Comparti, può anche concludere vendite a termine di valute o cambiare valute in base ad accordi privati con istituti finanziari di prim'ordine specializzati in questo tipo di transazioni.

L'obiettivo di copertura delle operazioni summenzionate presuppone l'esistenza di un legame diretto fra dette operazioni e le attività oggetto di copertura. Ciò implica che le operazioni effettuate in una determinata valuta non potranno, in via di principio, eccedere il valore delle attività complessive denominate in quella valuta, né superare il periodo di detenzione delle stesse attività.

#### **IV. Processo di gestione del rischio**

La Società di Gestione della Sicav si servirà di un processo di gestione del rischio che le consentirà di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio delle varie posizioni e il rispettivo contributo al profilo di rischio complessivo di ciascun Comparto della Sicav. Essa impiegherà, laddove applicabile, una procedura che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC.

Salvo ove specificamente disposto in altro senso nelle Appendici al presente Prospetto, il rischio globale dei Comparti sarà misurato con un metodo di calcolo tipico di un “**Approccio basato sugli Impegni**”, convertendo le posizioni in strumenti derivati in posizioni equivalenti nelle attività sottostanti. L'impegno complessivo del Comparto verso strumenti finanziari derivati, limitato al 100% del suo valore patrimoniale netto totale, corrisponde alla somma, espressa come valore assoluto, dei singoli impegni, dopo avere considerato i possibili effetti della compensazione e della copertura, in conformità alle leggi e ai regolamenti lussemburghesi applicabili e nel rispetto delle Linee guida n. 10/788 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in tema di Misurazione del rischio e di calcolo dell'esposizione complessiva e del rischio di controparte per gli OICVM, del 28 luglio 2010, e successive modificazioni.

L'eventuale leva finanziaria dei Comparti sarà misurata come specificamente indicato nelle appendici del presente Prospetto.

#### **V. Disposizioni generali**

La Sicav non è tenuta al rispetto dei suddetti limiti percentuali di investimento nell'esercizio dei diritti di sottoscrizione relativi ai titoli facenti parte delle sue attività. La Sicav non è inoltre tenuta a conformarsi ai limiti di investimento di cui alla precedente lettera (h) nel primo periodo di sei (6) mesi successivo alla sua autorizzazione in Lussemburgo. Qualora tali percentuali vengano superate per ragioni esulanti dall'ambito di controllo della Sicav o in seguito all'esercizio di diritti di sottoscrizione, la Sicav deve perseguire, come obiettivo prioritario nelle proprie operazioni di vendita, la regolarizzazione di tale situazione, tenendo nella debita considerazione gli interessi dei propri Azionisti.

## **APPENDICI RELATIVE AI COMPARTI EMESSI**

### **I. PHARUS SICAV – LIQUIDITY**

#### **1. NOME DEL COMPARTO**

Pharus Sicav - Liquidity

#### **2. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO**

L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nel conseguimento di un ragionevole livello di reddito, investendo principalmente in una gamma diversificata di titoli di debito di emittenti che abbiano ottenuto un rating minimo pari a BBB- (Standard & Poor's) o rating equivalente rilasciato da un'altra agenzia di rating, denominati nella valuta di riferimento o in qualsiasi altra valuta.

Qualora il declassamento di uno o più titoli dovesse influire sul predetto limite di rating, il Gestore degli Investimenti disporrà di 6 mesi di tempo per ribilanciare il Comparto.

Il Comparto non prevede l'investimento in titoli distressed o in default.

Il Comparto può inoltre detenere fino a un massimo del 25% del suo patrimonio in titoli di debito di emittenti che abbiano ottenuto un rating minimo pari a B (Standard & Poor's) o rating equivalente rilasciato da un'altra agenzia di rating.

Il Comparto può detenere esclusivamente titoli di debito che, al momento della loro acquisizione da parte del Comparto, abbiano una scadenza iniziale o residua non superiore a 3 anni e venti giorni.

Il Comparto può, in conformità ai limiti di investimento del Fondo, acquistare o vendere opzioni put e call, future finanziari e contratti a termine su indici finanziari e su valute estere, a fini di copertura e/o con finalità speculative.

Non è previsto l'investimento in OICVM e/o in altri OICR.

**Si informano i potenziali sottoscrittori che il Comparto rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 2003/48/CE in materia di Tassazione dei Redditi da Risparmio.**

#### **3. PROFILO DELL'INVESTITORE TIPO**

Il Comparto è adatto a investitori che perseguono la protezione del capitale e che potrebbero avere necessità di accedere al proprio denaro nel breve termine, oltre che a investitori preoccupati dal rischio di capitale, alla ricerca di un'alternativa liquida ai fondi garantiti, con un approccio conservativo. Gli investitori devono essere in grado di accettare perdite temporanee di modesta entità; pertanto, il Comparto è adatto agli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale investito per almeno 2-3 anni.

#### **4. VALUTA DI RIFERIMENTO**

La valuta di riferimento è l'euro.

#### **5. IMPORTO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE INIZIALE NEL PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE INIZIALE**

Euro 5.000 per la Classe di Azioni A, non comprensivi della Commissione Iniziale di cui alla Sezione 10. di seguito.  
Usd 5.000 per la Classe di Azioni B, non comprensivi della Commissione Iniziale di cui alla Sezione 10. di seguito.  
Chf 5.000 per la Classe di Azioni E, non comprensivi della Commissione Iniziale di cui alla Sezione 10. di seguito.

## 6. IMPORTO MINIMO DI PARTECIPAZIONE

Euro 1.000 per le Azioni di Classe A

Usd 1.000 per le Azioni di Classe B

Chf 1.000 per le Azioni di Classe E

## 7. FREQUENZA DI CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

Il valore patrimoniale netto per Azione è determinato ogni giorno lavorativo in Lussemburgo (il “Giorno di Valutazione”)

Il Valore Patrimoniale Netto è calcolato e pubblicato il primo Giorno Lavorativo successivo al rispettivo Giorno di Valutazione (il “Giorno di calcolo del NAV”).

## 8. CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI

Il Comparto emette Azioni di classi in base alla categoria di investitori alla quale sono rivolte:

<b>Classe A</b>	Aperta a ogni tipo di investitore.
<b>Classe B</b>	Riservata ai soli <i>Investitori Istituzionali</i> con NAV espresso in USD. Questa Classe di Azioni è coperta dal rischio di cambio della Valuta di Riferimento (EUR) in un intervallo compreso tra il 95% e il 100%. Il costo di copertura della Classe di Azioni B con copertura sarà direttamente sostenuto da tale Classe di Azioni.
<b>Classe E</b>	Aperta a ogni tipo di investitore con NAV espresso in CHF. Questa Classe di Azioni è coperta dal rischio di cambio della Valuta di Riferimento (EUR) in un intervallo compreso tra il 95% e il 100%. Il costo di copertura della Classe di Azioni E con copertura sarà direttamente sostenuto da tale Classe di Azioni.
<b>Classe Q</b>	<p>Aperta a ogni tipo di investitore.</p> <p>Questa Classe di Azioni è quotata e negoziata su un Mercato Regolamentato. La Classe di Azioni Q è esclusivamente riservata all’investimento da parte di Intermediari tramite il segmento UCI di strumenti di tipo aperto del mercato ETFplus di Borsa Italiana.</p> <p>Il suddetto segmento ETFplus, aperto dal 1 dicembre 2014, è dedicato a OICVM di tipo aperto, distinti dagli ETF.</p> <p>I fondi quotati sono accessibili a tutti gli intermediari che partecipano, direttamente o indirettamente, a ETFplus.</p> <p>Tra questi sono presenti numerosi investitori privati e istituzionali, che possono acquistare o vendere fondi giornalmente a un prezzo pari al NAV di quel giorno di contrattazione, che sarà poi calcolato e reso noto il giorno successivo.</p> <p>Banca Finnat Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49 00186 Roma Italia sarà l’Intermediario Incaricato per la liquidità, mentre il regolamento sarà effettuato tramite Monte Titoli a T+3, in base al calendario di regolamento del singolo strumento.</p> <p>In questa Classe di Azioni non è prevista l’emissione di frazioni di Azioni.</p>

Qualora un investitore in Azioni di Classe B non dovesse più rispondere alle condizioni di idoneità previste per gli Investitori Istituzionali, il Consiglio di Amministrazione potrà convertirne le sue Azioni, a titolo gratuito, in Azioni di Classe A.

## 9. GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

**Pharus Management SA** è una società soggetta al controllo prudenziale dell'autorità di vigilanza svizzera (FINMA), ed è autorizzata, dal 20 giugno 2007, a operare come Gestore degli Investimenti a favore di organismi di investimento collettivo in Svizzera o in altri Paesi.

A decorrere dal 10 giugno 2008, **Pharus Management SA** è stata nominata Gestore degli Investimenti del Comparto in forza di un contratto che le conferisce mandato per un periodo di tempo illimitato a decorrere dalla data della firma. Il contratto può essere risolto da ciascuna parte con preavviso scritto di almeno novanta (90) giorni.

## 10. COMMISSIONI E SPESE

<b>Commissione Iniziale</b>	fino al <b>3%</b> del valore patrimoniale netto per Azione applicabile.
<b>Commissione di Rimborso</b>	fino al <b>2%</b> del valore patrimoniale netto per Azione applicabile.
<b>Commissione di Conversione</b>	fino allo <b>0,5%</b> del valore patrimoniale netto per Azione applicabile.

### Commissione di Performance

#### Fino al 31 marzo 2017

La Sicav pagherà, su base trimestrale, al Gestore degli investimenti e agli intermediari finanziari coinvolti nella distribuzione e commercializzazione delle Azioni del Comparto, una commissione sulla performance (“Commissione di Performance”), che sarà calcolata a ogni Data di Valutazione, a condizione che il valore patrimoniale netto per Azione antecedente al pagamento della Commissione di Performance sia superiore al valore patrimoniale netto per Azione registrato al termine di qualsiasi trimestre precedente.

La Commissione di Performance sarà pari al 10% della differenza tra il valore patrimoniale netto per Azione antecedente alla Commissione di Performance e il valore patrimoniale netto per Azione registrato al termine del trimestre precedente, moltiplicato per il numero trimestrale medio di Azioni in circolazione a ogni Data di Valutazione.

In caso di rimborso netto (rimborsi superiori alle sottoscrizioni) in una data diversa dalla data di pagamento della commissione di performance e in presenza di un accantonamento finalizzato al pagamento di tali commissioni, le commissioni di performance oggetto dell'accantonamento e correlate alle Azioni rimborsate saranno pagate alla fine del periodo, anche se a quella data l'accantonamento finalizzato al pagamento delle commissioni di performance non sarà più in essere.

#### A decorrere dal 1 aprile 2017

La Sicav pagherà, su base trimestrale, al Gestore degli investimenti, una commissione sulla performance (“Commissione di Performance”), che sarà calcolata a ogni Data di Valutazione, a condizione che il valore patrimoniale netto per Azione antecedente al pagamento della Commissione di Performance sia superiore al valore patrimoniale netto per Azione registrato al termine di qualsiasi trimestre precedente.

La Commissione di Performance sarà pari al 10% della differenza tra il valore patrimoniale netto per Azione antecedente alla Commissione di Performance e il valore patrimoniale netto per Azione registrato al termine del trimestre precedente, moltiplicato per il numero trimestrale medio di Azioni in circolazione a ogni Data di Valutazione.

Gli intermediari finanziari coinvolti nella distribuzione e/o nel collocamento delle Azioni della Sicav potranno avere diritto al pagamento di una retrocessione sulla commissione di performance, al netto dell'IVA eventualmente applicabile.

In caso di rimborso in una data diversa dalla data di pagamento della commissione di performance e in presenza di un accantonamento finalizzato al pagamento di tali commissioni, le commissioni di performance oggetto dell'accantonamento e correlate alle Azioni rimborsate saranno pagate alla fine del periodo, anche se a quella data l'accantonamento finalizzato al pagamento delle commissioni di performance non sarà più in essere (cristallizzazione).

#### **11. TAXE D'ABONNEMENT**

Il Comparto è soggetto a una tassa di registrazione annua pari allo 0,05% del patrimonio netto del Comparto, calcolata e pagabile trimestralmente in base al suo valore patrimoniale netto alla fine di ciascun trimestre, tranne che per le Azioni riservate a *Investitori Istituzionali*, costituite dalle Azioni di Classe B, alle quali sarà applicata un'aliquota ridotta dello 0,01%.

#### **12. DIVIDENDI**

Non sono previste distribuzioni di dividendi.

#### **13. SOTTOSCRIZIONI INIZIALI**

Le **Azioni di Classe E** del Comparto potranno essere inizialmente sottoscritte dal **23.02.2015** al **06.03.2015** al prezzo di sottoscrizione iniziale di CHF 100 per Azione.

#### **14. QUOTAZIONE INIZIALE**

Le **Azioni di Classe Q** del Comparto possono essere negoziate al prezzo di sottoscrizione iniziale di EUR 100 per Azione.

L'ammissione delle Azioni di Classe Q alla quotazione su Borsa Italiana dovrebbe avvenire entro due mesi dal giorno di completamento della documentazione connessa alla presentazione della richiesta di ammissione, che si prevede avverrà a fine maggio 2015.

Spetterà a Borsa Italiana fissare la data di inizio delle negoziazioni per le Azioni di Classe Q e stabilire il segmento di mercato in cui saranno trattate. La data di inizio delle negoziazioni sarà comunicata al pubblico tramite avviso sul sito di Borsa Italiana e su quelli della Società di Gestione e della SICAV.

## II. PHARUS SICAV – ABSOLUTE RETURN

### 1. NOME DEL COMPARTO

Pharus Sicav – Absolute Return

### 2. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Comparto sarà gestito con l'obiettivo di realizzare rendimenti positivi, indipendentemente dall'andamento generale del mercato.

Investe in un Comparto diversificato di titoli di debito di qualsiasi tipo classificati come valori mobiliari, che abbiano ottenuto un rating minimo pari a B da Standard & Poor's o un rating equivalente rilasciato da un'altra agenzia di rating.

Il Comparto può investire fino al 30% del suo valore patrimoniale netto in azioni di qualsiasi tipo, inclusi Real Estate Investment Trusts (REIT) di tipo chiuso ai sensi dell'articolo 41. (1), a), b), c) e d) e/o in OICVM e/o altri OICR (ivi inclusi ETF classificati come OICVM OICVM e/o altri OICR) che si prefiggano principalmente di investire in diverse *asset class* tra cui azioni, inclusi i suindicati REIT di tipo chiuso, titoli di debito di qualsiasi tipo, titoli di Stato, obbligazioni *investment grade*, Mini Bond, CoCos. Bond, obbligazioni *high yield*, obbligazioni convertibili, *notes* a tasso variabile, derivati, Contract for difference (CFD), credit default swap, total return swap liquidità ed equivalenti monetari, strumenti del mercato monetario e in OICVM e/o altri OICR autorizzati a investire in attività immobiliari, senza restrizioni di ordine geografico, ammessi in conformità alla Legge del 2010, con successive modificazioni, e al Regolamento del Granducato dell'8 febbraio 2008.

Il Comparto può investire fino al 15% del suo patrimonio netto in titoli di debito privi di rating e/o con rating inferiore a B (Standard & Poor's) o equivalente rilasciato da un'altra agenzia di rating, come sopra indicato.

Qualora il declassamento di uno o più titoli dovesse influire sul predetto limite di rating, il Gestore degli Investimenti disporrà di 6 mesi di tempo per ribilanciare il Comparto.

Il Comparto non prevede l'investimento in titoli distressed o in default.

Il Comparto non dovrà sostenere alcun costo per la sottoscrizione o il rimborso dei suoi investimenti in detti OICVM e altri OICR per i quali PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. sia la società di gestione, e non è vincolato alla società di gestione di detti OICVM/OICR ai sensi dell'articolo 46(3) della Legge del 2010.

Occorre inoltre assicurare che le commissioni di ingresso e di gestione (ciascuna di esse) applicabili agli OICVM e OICR target non siano superiori al 3% (tre per cento).

Il Comparto può investire solo fino al 20% del suo patrimonio netto in obbligazioni convertibili o in CoCos Bond.

Il Comparto può investire, direttamente e/o indirettamente, in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS) e Collateralized Debt Obligations (CDO) fino al 15% del suo patrimonio netto.

Si prevede che l'investimento in OICVM e/o OICR non possa superare il 10% del Valore patrimoniale netto del comparto.

Il Comparto può, in conformità ai limiti di investimento della Sicav, acquistare o vendere opzioni *put* e *call*, *future* finanziari, contracts for difference (CFD), credit default swap (CDS) e contratti a termine, su indici finanziari, su valute e su valori mobiliari a fini di copertura e/o con finalità speculative.

L'esposizione alle materie prime sarà limitata al 10% del patrimonio del Comparto.

L'investimento in materie prime sarà effettuato indirettamente tramite valori mobiliari (ETC) e tramite OICVM e/o altri OICR ammessi entro i limiti dell'Art 41.(1) e) della Legge del 2010; senza derivati integrati.

**Si informano i potenziali sottoscrittori che il Comparto rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio.**

### **3. PROFILO DELL'INVESTITORE TIPO**

Il Comparto è adatto a investitori che ricercano i vantaggi di un mix diversificato di azioni e strumenti a reddito fisso. È inoltre adatto a investitori che accettano e comprendono i rischi connessi all'investimento sul mercato azionario. Gli investitori devono essere in grado di accettare perdite temporanee di entità significativa; pertanto, il Comparto è adatto agli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale investito per almeno 5 anni.

### **4. VALUTA DI RIFERIMENTO**

La valuta di riferimento è l'euro.

### **5. IMPORTO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE INIZIALE NEL PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE INIZIALE**

Euro 5.000 per le Classi di Azioni A e B, non comprensivi della Commissione Iniziale di cui alla Sezione 10. di seguito.  
Usd 5.000 per la Classe di Azioni C, non comprensivi della Commissione Iniziale di cui alla Sezione 10. di seguito.  
Chf 5.000 per le Classi di Azioni E ed F, non comprensivi della Commissione Iniziale di cui alla Sezione 10. di seguito.

### **6. IMPORTO MINIMO DI PARTECIPAZIONE**

Euro 1.000 per le Azioni di Classe A.  
Euro 1.000 per le Azioni di Classe B.  
Usd 1.000 per le Azioni di Classe C.  
Chf 1.000 per le Azioni di Classe E.  
Chf 1.000 per le Azioni di Classe F.

### **7. FREQUENZA DI CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO**

Il valore patrimoniale netto per Azione è determinato ogni giorno lavorativo in Lussemburgo (il "Giorno di Valutazione"). Il Valore patrimoniale netto è calcolato e pubblicato il primo Giorno Lavorativo successivo al rispettivo Giorno di Valutazione (il "Giorno di calcolo del NAV").

### **8. CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI**

Il Comparto emetterà Azioni di classi in base alla categoria di Investitori alla quale sono rivolte:

<b>Classe A</b>	Aperta a ogni tipo di investitore.
<b>Classe B</b>	Riservata ai soli <i>Investitori Istituzionali</i> .
<b>Classe C</b>	Riservata ai soli <i>Investitori Istituzionali</i> con NAV espresso in USD. Questa Classe di Azioni è coperta dal rischio di cambio della Valuta di Riferimento (EUR) in un intervallo compreso tra il 95% e il 100%. Il costo di copertura della Classe di Azioni C con copertura sarà direttamente sostenuto da tale Classe di Azioni.
<b>Classe E</b>	Aperta a ogni tipo di investitore con NAV espresso in CHF. Questa Classe di Azioni è coperta dal rischio di cambio della Valuta di Riferimento (EUR) in un intervallo



	compreso tra il 95% e il 100%. Il costo di copertura della Classe di Azioni E con copertura sarà direttamente sostenuto da tale Classe di Azioni.
<b>Classe F</b>	Riservata ai soli <i>Investitori Istituzionali</i> con NAV espresso in CHF. Questa Classe di Azioni è coperta dal rischio di cambio della Valuta di Riferimento (EUR) in un intervallo compreso tra il 95% e il 100%. Il costo di copertura della Classe di Azioni F con copertura sarà direttamente sostenuto da tale Classe di Azioni.
<b>Classe Q</b>	<p>Aperta a ogni tipo di investitore.</p> <p>Questa Classe di Azioni è quotata e negoziata su un mercato regolamentato. La Classe di Azioni Q è esclusivamente riservata all'investimento da parte di Intermediari tramite il segmento UCI di strumenti di tipo aperto del mercato ETFplus di Borsa Italiana.</p> <p>Il suddetto segmento ETFplus, aperto dal 1 dicembre 2014, è dedicato a OICVM di tipo aperto, distinti dagli ETF.</p> <p>I fondi quotati sono accessibili a tutti gli intermediari che partecipano, direttamente o indirettamente, a ETFplus.</p> <p>Tra questi sono presenti numerosi Investitori privati e istituzionali, che possono acquistare o vendere fondi giornalmente a un prezzo pari al NAV di quel giorno di contrattazione, che sarà poi calcolato e reso noto il giorno successivo.</p> <p>Banca Finnat Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49 00186 Roma Italia sarà l'Intermediario incaricato per la liquidità, mentre il regolamento sarà effettuato tramite Monte Titoli a T+3, in base al calendario di regolamento del singolo strumento.</p> <p>In questa Classe non è prevista l'emissione di frazioni di Azioni.</p>

Qualora un investitore in Azioni di Classe B e C non dovesse più rispondere alle condizioni di idoneità previste per gli Investitori Istituzionali, il Consiglio di Amministrazione potrà convertirne le Azioni, a titolo gratuito, in Azioni di Classe A.

Qualora un investitore in Azioni di Classe F non dovesse più rispondere alle condizioni di idoneità previste per gli Investitori Istituzionali, il Consiglio di Amministrazione potrà convertirne le Azioni, a titolo gratuito, in Azioni di Classe E.

La Classe E attualmente non è attiva e sarà lanciata su deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Sicav.

## 9. GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

**Pharus Management SA** è una società soggetta al controllo prudenziale dell'autorità di vigilanza svizzera (FINMA), ed è autorizzata, dal 20 giugno 2007, a operare come Gestore degli investimenti a favore di organismi di investimento collettivo in Svizzera o in altri Paesi.

A decorrere dal 10 giugno 2008, **Pharus Management SA** è stata nominata Gestore degli investimenti del Comparto in forza di un contratto che le conferisce mandato per un periodo di tempo illimitato a decorrere dalla data della firma. Il contratto può essere risolto da ciascuna parte con preavviso scritto di almeno novanta (90) giorni.

## 10. COMMISSIONI E SPESE

<b>Commissione Iniziale</b>	fino al <b>3%</b> del valore patrimoniale netto per Azione applicabile.
<b>Commissione di Rimborso</b>	fino al <b>2%</b> del valore patrimoniale netto per Azione applicabile.
<b>Commissione di Conversione</b>	fino allo <b>0,5%</b> del valore patrimoniale netto per Azione applicabile.
<b>Commissione Globale</b>	fino all' <b>1,10% annuo</b> del valore patrimoniale netto medio di ciascun trimestre per le Azioni di Classe A, E e Q, pagabile trimestralmente in via posticipata.
	fino allo <b>0,90% annuo</b> del valore patrimoniale netto medio di ciascun trimestre per le Azioni di Classe B,C ed F, pagabile trimestralmente in via posticipata.

### Commissione di Performance

#### Fino al 31 marzo 2017

La Sicav pagherà inoltre, su base trimestrale, al Gestore degli investimenti e agli intermediari finanziari coinvolti nella distribuzione e commercializzazione delle Azioni del Comparto, una commissione sulla performance, che sarà calcolata a ogni Data di Valutazione, a condizione che il valore patrimoniale netto per Azione antecedente al pagamento della Commissione di Performance sia superiore al valore patrimoniale netto per Azione registrato al termine di qualsiasi trimestre precedente.

La Commissione di Performance sarà pari al 10% della differenza tra il valore patrimoniale netto per Azione prima dell'applicazione della Commissione di Performance e il valore patrimoniale netto per Azione registrato al termine del trimestre precedente, moltiplicato per il numero trimestrale medio di Azioni in circolazione a ogni Data di Valutazione.

In caso di rimborso netto (rimborsi superiori alle sottoscrizioni) in una data diversa dalla data di pagamento della commissione di performance e in presenza di un accantonamento finalizzato al pagamento di tali commissioni, le commissioni di performance oggetto dell'accantonamento e correlate alle Azioni rimborsate saranno pagate alla fine del periodo, anche se a quella data l'accantonamento finalizzato al pagamento delle commissioni di performance non sarà più in essere.

#### A decorrere dal 1 aprile 2017

La Sicav pagherà inoltre, su base trimestrale, al Gestore degli investimenti, una commissione sulla performance ("Commissione di Performance"), che sarà calcolata a ogni Data di Valutazione, a condizione che il valore patrimoniale netto per Azione antecedente al pagamento della Commissione di Performance sia superiore al valore patrimoniale netto per Azione registrato al termine di qualsiasi trimestre precedente.

Gli intermediari finanziari coinvolti nella distribuzione e/o nel collocamento delle Azioni della Sicav potranno avere diritto al pagamento di una retrocessione sulla commissione di performance, al netto dell'IVA eventualmente applicabile.

La Commissione di Performance sarà pari al 10% della differenza tra il valore patrimoniale netto per Azione antecedente alla Commissione di Performance e il valore patrimoniale netto per Azione registrato al termine del trimestre precedente, moltiplicato per il numero trimestrale medio di Azioni in circolazione a ogni Data di Valutazione.

In caso di rimborso in una data diversa dalla data di pagamento della commissione di performance e in presenza di un accantonamento finalizzato al pagamento di tali commissioni, le commissioni di performance oggetto dell'accantonamento e correlate alle Azioni rimborsate saranno pagate alla fine del periodo, anche se a quella data l'accantonamento finalizzato al pagamento delle commissioni di performance non sarà più in essere (cristallizzazione).

#### **11. TAXE D'ABONNEMENT**

Il Comparto è soggetto a una tassa di registrazione annua pari allo 0,05 % del patrimonio netto del Comparto, calcolata e pagabile trimestralmente in base al suo valore patrimoniale netto alla fine di ciascun trimestre, tranne che per le Azioni riservate a *Investitori Istituzionali*, alle quali sarà applicata un'aliquota ridotta dello 0,01%, costituite dalle Azioni di Classe B, C ed F.

#### **12. DIVIDENDI**

Non sono previste distribuzioni di dividendi.

#### **13. SOTTOSCRIZIONI INIZIALI**

Le **Azioni di Classe E** del Comparto Pharos SICAV – Absolute Return dovrebbero essere lanciate con primo NAV il 27 marzo 2017 calcolato il 28 marzo 2017.

Le **Azioni di Classe C** del Comparto potranno essere inizialmente sottoscritte dal **23.02.2015** al **06.03.2015** al prezzo di sottoscrizione iniziale di USD 100 per Azione.

Le **Azioni di Classe F** del Comparto potranno essere inizialmente sottoscritte dal **23.02.2015** al **06.03.2015** al prezzo di sottoscrizione iniziale di CHF 100 per Azione.

#### **14. QUOTAZIONE INIZIALE**

Le **Azioni di Classe Q** del Comparto possono essere negoziate al prezzo di sottoscrizione iniziale di EUR 100 per Azione.

L'ammissione delle Azioni di Classe Q alla quotazione su Borsa Italiana dovrebbe avvenire entro due mesi dal giorno di completamento della documentazione connessa alla presentazione della richiesta di ammissione, che si prevede avverrà a fine maggio 2015.

Spetterà a Borsa Italiana fissare la data di inizio delle negoziazioni per le Azioni di Classe Q e stabilire il segmento di mercato in cui saranno trattate. La data di inizio delle negoziazioni sarà comunicata al pubblico tramite avviso sul sito di Borsa Italiana e su quelli della Società di Gestione e della SICAV.

### III. PHARUS SICAV – TARGET

#### 1. NOME DEL COMPARTO

Pharus Sicav – Target

#### 2. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo d'investimento del Comparto è la crescita del capitale nel lungo termine, investendo fino al 100% del suo patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli di debito con o senza rating di qualsiasi genere, classificati come valori mobiliari, senza restrizioni geografiche, ai sensi della Legge del 2010 e del Regolamento del Granducato dell'8 febbraio 2008, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, obbligazioni convertibili, Mini-Bond, CoCos Bond, strumenti obbligazionari a reddito fisso o a tasso variabile, obbligazioni con o senza scadenza (es. obbligazioni non riscattabili, obbligazioni perpetue) e con qualsiasi livello di subordinazione (es. Tier 1, Upper Tier 2 o Lower Tier 2).

Il Comparto può investire fino a un massimo del 20% del suo patrimonio netto in obbligazioni convertibili o in CoCos Bond.

I titoli del Comparto devono avere ottenuto in media un rating minimo pari a "B-" (ad esclusione dei titoli privi di rating) da parte di Standard & Poor's o rating equivalente rilasciato da un'altra agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale, ovvero devono avere, secondo il giudizio del Gestore degli investimenti del Comparto, un merito di credito analogo.

Qualora il declassamento di uno o più titoli dovesse influire sul predetto limite di rating, il Gestore degli Investimenti disporrà di 6 mesi di tempo per ribilanciare il Comparto.

Il Comparto non prevede l'investimento in titoli distressed o in default.

Si prevede che gli investimenti in titoli di debito quotati privi di rating non possano superare il limite del 10% del valore patrimoniale netto.

Non sono ammessi investimenti in obbligazioni strutturate, titoli garantiti da attività (ABS), Collateralized Debt Obligation (CDO) e in qualsiasi valore mobiliare che incorpori strumenti derivati come indicato all'art. 10 del Regolamento del Granducato dell'8 febbraio 2008.

Il Gestore degli investimenti godrà di piena discrezionalità in relazione alla natura, alla nazionalità e al rating degli emittenti e alla selezione di settori, mercati e valuta di denominazione dei titoli di debito.

In linea generale, il Gestore degli investimenti non effettua alcun investimento diretto in titoli azionari, ma, in via eccezionale e con riferimento alle obbligazioni subordinate e convertibili, esiste la possibilità che tali strumenti di debito, in specifiche condizioni (es. per volontà dell'autorità di vigilanza e/o per declassamento di una o più emissioni), possano essere convertiti direttamente in azioni, nel qual caso il Gestore degli investimenti potrà decidere di mantenere investito in tali strumenti azionari fino al 49% del suo patrimonio.

Resta inteso che l'investimento in OICVM e/o altri OICR (ivi inclusi "ETF classificati come OICVM") che investono prevalentemente, direttamente o tramite indici finanziari, nelle suddette *asset class*, è limitato al 10% del patrimonio.

Il Comparto non dovrà sostenere alcun costo per la sottoscrizione o il rimborso dei suoi investimenti in detti OICVM e altri OICR per i quali PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. sia la società di gestione, e non è vincolato alla società di gestione di detti OICVM/OICR ai sensi dell'articolo 46(3) della Legge del 2010.

Occorre inoltre assicurare che le commissioni di ingresso e di gestione (ciascuna di esse) applicabili agli OICVM e OICR target non siano superiori al 3% (tre per cento).

**In virtù degli investimenti in strumenti di debito subordinati con o senza scadenza (es. obbligazioni perpetue), il valore del Comparto può essere soggetto a oscillazioni più marcate rispetto a un portafoglio investito in titoli di debito comuni, con rating elevato e di tipo privilegiato.**

Il Comparto può, in conformità ai limiti di investimento della Sicav, acquistare o vendere opzioni put e call, *future* finanziari, CDS, contratti per differenza (CFD) e contratti a termine su indici finanziari, su valute e su valori mobiliari a fini di copertura e/o con finalità speculative.

**Si informano i potenziali sottoscrittori che il Comparto può rientrare nell'ambito di applicazione della Direttiva 2003/48/CE in materia di Tassazione dei Redditi da Risparmio.**

### **3. CONSIDERAZIONI SPECIFICHE SUI RISCHI**

Le considerazioni generali sui rischi sono illustrate nella sezione *P. "Fattori di Rischio"* del presente Prospetto.

In particolare, in considerazione dei rischi qui descritti per gli investimenti in titoli di debito, il Comparto può investire in titoli di debito di rating più basso a più alto rendimento, che si prefiggono di generare rendimenti più elevati rispetto ai titoli di qualità superiore, per compensare gli investitori del rischio più elevato. I rating ridotti di detti titoli rispecchiano la maggiore possibilità che variazioni sfavorevoli delle condizioni finanziarie dell'emittente o un aumento dei tassi di interesse possano pregiudicare la capacità dell'emittente di assolvere ai propri impegni di pagamento verso i possessori dei titoli. Per tali motivi, questi strumenti finanziari sono soggetti a rischi di mercato e di credito superiori rispetto ai titoli di qualità più elevata.

Inoltre, gli investimenti in titoli di debito subordinati possono esporre il Comparto a un maggior rischio di controparte, vale a dire il rischio che una parte contraente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi e che l'altra parte contraente, di conseguenza, subisca una perdita finanziaria.

Il Comparto può inoltre essere esposto a un rischio di liquidità più elevato in relazione a strumenti di debito subordinato privi di rating di emittenti societari.

Per quanto concerne il rischio di cambio, ossia il rischio che la valuta utilizzata in alcuni mercati possa deprezzarsi a tal punto rispetto alle altre valute da diminuire il valore dell'investimento considerato, il Comparto potrà ricorrere a derivativi a scopo di copertura del rischio, come illustrato più dettagliatamente nella Sezione R del presente Prospetto.

L'esposizione globale al Rischio di questo Comparto sarà calcolata con un approccio basato sugli impegni, convertendo i derivati nel valore di mercato della posizione equivalente nell'attività sottostante, o nel rispettivo valore nominale, ove sia considerato più conservativo.

### **4. PROFILO DELL'INVESTITORE TIPO**

Il Comparto è adatto a investitori che ricercano i vantaggi di un portafoglio diversificato di obbligazioni di qualsiasi tipo. È inoltre adatto a investitori che accettano e comprendono i rischi elevati connessi all'investimento in obbligazioni societarie e in obbligazioni perpetue. Gli investitori devono essere in grado di accettare perdite temporanee di entità significativa; pertanto, il Comparto è adatto agli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale investito per almeno 5 anni.

### **5. VALUTA DI RIFERIMENTO**

La valuta di riferimento è l'euro.

### **6. IMPORTO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE INIZIALE NEL PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE INIZIALE**

Euro 1.000 per le Azioni di Classe A  
Euro 1.000 per le Azioni di Classe B  
Usd 1.000 per le Azioni di Classe C  
Chf 1.000 per le Azioni di Classe E  
Chf 1.000 per le Azioni di Classe F  
Euro 1.000 per le Azioni di Classe G  
Euro 50.000 per le Azioni di Classe H

## 7. IMPORTO MINIMO DI PARTECIPAZIONE

Euro 1.000 per le Azioni di Classe A  
Euro 1.000 per le Azioni di Classe B  
Usd 1.000 per le Azioni di Classe C  
Chf 1.000 per le Azioni di Classe E  
Chf 1.000 per le Azioni di Classe F  
Euro 1.000 per le Azioni di Classe G  
Euro 50.000 per le Azioni di Classe H

## 8. FREQUENZA DI CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

Il valore patrimoniale netto per Azione è determinato ogni giorno lavorativo in Lussemburgo (il “Giorno di Valutazione”).

Il Valore patrimoniale netto è calcolato e pubblicato il primo Giorno Lavorativo successivo al rispettivo Giorno di Valutazione (il “Giorno di calcolo del NAV”).

## 9. CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI

Il Comparto emette Azioni di classi in base alla categoria di Investitori alla quale sono rivolte:

<b>Classe A</b>	Aperta a ogni tipo di investitore.
<b>Classe B</b>	Riservata ai soli Investitori Istituzionali con NAV espresso in EUR.
<b>Classe C</b>	Riservata ai soli <i>Investitori Istituzionali</i> con NAV espresso in USD. Questa Classe di Azioni è coperta dal rischio di cambio della Valuta di Riferimento (EUR) in un intervallo compreso tra il 95% e il 100%. Il costo di copertura della Classe di Azioni C con copertura sarà direttamente sostenuto da tale Classe di Azioni.
<b>Classe E</b>	Aperta a ogni tipo di investitore con NAV espresso in CHF. Questa Classe di Azioni è coperta dal rischio di cambio della Valuta di Riferimento (EUR) in un intervallo compreso tra il 95% e il 100%. Il costo di copertura della Classe di Azioni E con copertura sarà direttamente sostenuto da tale Classe di Azioni.
<b>Classe F</b>	Riservata ai soli <i>Investitori Istituzionali</i> con NAV espresso in CHF. Questa Classe di Azioni è coperta dal rischio di cambio della Valuta di Riferimento (EUR) in un intervallo compreso tra il 95% e il 100%. Il costo di copertura della Classe di Azioni F con copertura sarà direttamente sostenuto da tale Classe di Azioni.
<b>Classe G</b>	Aperta a ogni tipo di investitore. Classe di Azioni ad accumulazione.
<b>Classe H</b>	Riservata ai soli <i>Investitori Istituzionali</i> . Classe di Azioni ad accumulazione

<b>Classe Q</b>	<p>Aperta a ogni tipo di investitore.</p> <p>Questa Classe di Azioni è quotata e negoziata su un mercato regolamentato. La Classe di Azioni Q è esclusivamente riservata all'investimento da parte di Intermediari tramite il segmento UCI di strumenti di tipo aperto del mercato ETFplus di Borsa Italiana.</p> <p>Il suddetto segmento ETFplus, aperto dal 1 dicembre 2014, è dedicato a OICVM di tipo aperto, distinti dagli ETF.</p> <p>I fondi quotati sono accessibili a tutti gli intermediari che partecipano, direttamente o indirettamente, a ETFplus.</p> <p>Tra questi sono presenti numerosi investitori privati e istituzionali, che possono acquistare o vendere fondi giornalmente a un prezzo pari al NAV di quel giorno di contrattazione, che sarà poi calcolato e reso noto il giorno successivo.</p> <p>Banca Finnat Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49 00186 Roma Italia sarà l'Intermediario incaricato per la liquidità, mentre il regolamento sarà effettuato tramite Monte Titoli a T+3, in base al calendario di regolamento del singolo strumento.</p> <p>In questa Classe non è prevista l'emissione di frazioni di Azioni.</p>
-----------------	--

Qualora un investitore in Azioni di Classe B e di Classe C non dovesse più rispondere alle condizioni di idoneità previste per gli Investitori Istituzionali, il Consiglio di Amministrazione potrà convertirne le Azioni, a titolo gratuito, in Azioni di Classe A.

Qualora un investitore in Azioni di Classe F non dovesse più rispondere alle condizioni di idoneità previste per gli Investitori Istituzionali, il Consiglio di Amministrazione potrà convertirne le Azioni, a titolo gratuito, in Azioni di Classe E.

Qualora un investitore in Azioni di Classe H non dovesse più rispondere alle condizioni di idoneità previste per gli Investitori Istituzionali, il Consiglio di Amministrazione potrà convertirne le Azioni, a titolo gratuito, in Azioni di Classe G.

La Classe E e la Classe G attualmente non sono attive e saranno lanciate su deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Sicav.

## 10. GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

**Pharus Management SA** è una società soggetta al controllo prudenziale dell'autorità di vigilanza svizzera (FINMA), ed è autorizzata, dal 20 giugno 2007, a operare come Gestore degli Investimenti a favore di organismi di investimento collettivo in Svizzera o in altri Paesi.

A decorrere dal 10 giugno 2008, **Pharus Management SA** è stata nominata Gestore degli Investimenti del Comparto in forza di un contratto che le conferisce mandato per un periodo di tempo illimitato a decorrere dalla data della firma. Il contratto può essere risolto da ciascuna parte con preavviso scritto di almeno novanta (90) giorni.

## 11. COMMISSIONI E SPESE

<b>Commissione Iniziale</b>	fino al <b>3 %</b> del valore patrimoniale netto per Azione applicabile.
<b>Commissione di Rimborso</b>	fino al <b>2 %</b> del valore patrimoniale netto per Azione applicabile.
<b>Commissione di Conversione</b>	fino al <b>0,50 %</b> del valore patrimoniale netto per Azione applicabile.

<b>Commissione Globale</b>	fino all' <b>1,00% annuo</b> del valore patrimoniale netto medio di ciascun trimestre per le Azioni di Classe A, pagabile trimestralmente in via posticipata.
	fino all' <b>1,50% annuo</b> del valore patrimoniale netto medio di ciascun trimestre per le Azioni di Classe E, G e Q, pagabile trimestralmente in via posticipata.
	fino allo <b>0,70% annuo</b> del valore patrimoniale netto medio di ciascun trimestre per le Azioni di Classe B, C, F ed H, pagabile trimestralmente in via posticipata.
<b>Commissione per servizi Agli azionisti</b>	Il Gestore degli investimenti può avere diritto a una commissione pari a un massimo dello <b>0,5 % annuo</b> del valore patrimoniale netto medio nel corso del trimestre per le Azioni di Classe A, B, C, E, F, G, H e Q, calcolata in ciascun Giorno di valutazione e pagabile trimestralmente in via posticipata.

**Il Comparto non prevede il pagamento di alcuna Commissione di Performance**

## **12. TAXE D'ABONNEMENT**

Il Comparto è soggetto a una tassa di registrazione annua pari allo 0,05% del valore patrimoniale netto del Comparto, calcolata e pagabile trimestralmente in base al suo valore patrimoniale netto alla fine di ciascun trimestre, tranne che per le Azioni riservate a Investitori Istituzionali, alle quali sarà applicata un'aliquota ridotta dello 0,01%, costituite dalle Azioni di Classe B, C, F ed H.

## **13. DIVIDENDI**

I pagamenti dei dividendi saranno effettuati per le Classi A, B, C, E, F e Q a febbraio di ogni anno, previa approvazione del Consiglio di amministrazione.

## **14. SOTTOSCRIZIONI INIZIALI**

Le **Azioni di Classe E** del Comparto sono state lanciate con primo NAV il 27 marzo 2017 calcolato il 28 marzo 2017.

Le **Azioni di Classe F** del Comparto potranno essere inizialmente sottoscritte dal **23.02.2015** al **06.03.2015** al prezzo di sottoscrizione iniziale di CHF 100 per Azione.

Le **Azioni di Classe H** del Comparto potranno essere inizialmente sottoscritte dal **23.02.2015** al **06.03.2015** al prezzo di sottoscrizione iniziale di EUR 100 per Azione.

## **15. QUOTAZIONE INIZIALE**

Le **Azioni di Classe Q** del Comparto possono essere negoziate al prezzo di sottoscrizione iniziale di EUR 100 per Azione.

L'ammissione delle Azioni di Classe Q alla quotazione su Borsa Italiana dovrebbe avvenire entro due mesi dal giorno di completamento della documentazione connessa alla presentazione della richiesta di ammissione, che si prevede avverrà a fine maggio 2015.

Spetterà a Borsa Italiana fissare la data di inizio delle negoziazioni per le Azioni di Classe Q e stabilire il segmento di mercato in cui saranno trattate. La data di inizio delle negoziazioni sarà comunicata al pubblico tramite avviso sul sito di Borsa Italiana e su quelli della Società di Gestione e della SICAV.



#### IV. PHARUS SICAV – GLOBAL DYNAMIC OPPORTUNITIES

##### 1. NOME DEL COMPARTO

Pharus Sicav – Global Dynamic Opportunities

##### 2. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo d'investimento del Comparto è la crescita del capitale nel lungo termine, investendo in un portafoglio diversificato di azioni, inclusi Real Estate Investment Trusts (REIT) di tipo chiuso ai sensi dell'articolo 41. (1), a), b), c) e d) e/o in titoli di debito con o senza rating di qualsiasi genere, ivi incluse obbligazioni convertibili, *reverse convertible bond*, Mini Bond, CoCos Bond e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da emittenti sovrani, sovranazionali e/o societari, senza restrizioni geografiche, ivi inclusi i mercati e i Paesi emergenti.

Il Comparto può investire solo fino al 20% del suo patrimonio netto in obbligazioni convertibili o in CoCos Bond.

Azioni, titoli di debito con o senza rating di qualsiasi genere, ivi incluse obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, possono rappresentare, da soli o in qualsiasi combinazione tra loro, dallo 0 al 100% del patrimonio netto del Comparto.

I titoli oggetto di rating devono essere emessi da emittenti che abbiano ottenuto un rating minimo pari a B da Standard&Poor's o un rating equivalente rilasciato da un'altra agenzia di rating.

Qualora il declassamento di uno o più titoli dovesse influire sul predetto limite di rating, il Gestore degli Investimenti disporrà di 6 mesi di tempo per ribilanciare il Comparto.

In ogni caso, il Comparto limiterà l'investimento in titoli di debito privi di rating al 15%.

Il Comparto non prevede l'investimento in titoli distressed o in default.

Il Comparto può altresì investire fino al 10% del suo patrimonio netto in OICVM e/o altri OICR (ivi inclusi "ETF classificati come OICVM") che abbiano lo scopo di investire in modo flessibile (dallo 0 al 100%) in una vasta gamma di *asset class* tra cui azioni, inclusi Real Estate Investment Trusts (REIT) di tipo chiuso ai sensi dell'articolo 41. (1), a), b), c) e d), titoli di debito di qualsiasi tipo, titoli di Stato, obbligazioni *investment grade*, obbligazioni *high yield*, obbligazioni convertibili e *reverse convertible bond*, CoCos. Bonds, *notes* a tasso variabile, derivati, contratti per differenza (CFD), *participatory notes*, CDS, CDO, total return swap, indici finanziari, liquidità ed equivalenti monetari, strumenti del mercato monetario. Questi investimenti in OICVM e/o altri OICR devono essere effettuati entro i limiti previsti dalla Legge del 2010.

Il Comparto non dovrà sostenere alcun costo per la sottoscrizione o il rimborso dei suoi investimenti in detti OICVM e altri OICR per i quali PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. sia la società di gestione, e non è vincolato alla società di gestione di detti OICVM/OICR ai sensi dell'articolo 46(3) della Legge del 2010.

Occorre inoltre assicurare che le commissioni di ingresso e di gestione (ciascuna di esse) applicabili agli OICVM e OICR target non siano superiori al 3% (tre per cento).

Il Comparto può inoltre investire, entro i limiti sotto specificati, direttamente o indirettamente, all'occorrenza, in strumenti strutturati con e/o senza derivati integrati, ma comunque ammessi a fini di conformità alla Legge del 17 dicembre 2010, costituiti da Asset-Backed Securities ("ABS") e Mortgage-Backed Securities ("MBS"), Collateralized Debt Obligation (CDO), obbligazioni convertibili, *reverse convertible bond*, credit linked notes, obbligazioni strutturate, warrant, ETC,

ETN, certificati relativi a indici finanziari di qualsiasi tipo e/o a valori mobiliari e/o a strumenti derivati di qualsiasi tipo, ivi inclusi swap, e/o a materie prime e metalli preziosi.

Gli investimenti in strumenti strutturati che integrano derivati dovranno sempre essere effettuati in conformità al Regolamento del Granducato dell'8 febbraio 2008 e all'articolo 41 (1) della Legge del 2010 e il sottostante di tali prodotti strutturati che integrano derivati dovrà sempre rispettare e adempiere i criteri dell'art. 2.1 e 2.2 Regolamento del Granducato dell'8 febbraio 2008 e l'articolo 41 (1) della Legge del 2010.

Gli investimenti in strumenti strutturati che non integrano derivati dovranno sempre essere effettuati in conformità al Regolamento del Granducato dell'8 febbraio 2008 e all'articolo 41 (1) della Legge del 2010.

Gli investimenti di questo tipo non possono superare il 20% del patrimonio netto del Comparto, ad eccezione degli investimenti in strumenti che incorporano derivati come le Asset Backed Securities (ABS), le Mortgage Backed Securities (MBS) e le Collateralized Debt Obligations (CDO), per le quali vige il limite del 15% del patrimonio netto del Comparto.

I prodotti strutturati possono essere strumenti come *notes*, certificati, strumenti obbligazionari strutturati e/o qualsiasi altro Valore Mobiliare con rendimenti correlati al cambio, tra le altre cose, di un indice finanziario, inclusi gli indici ammessi su volatilità, azioni, obbligazioni, valute, tassi di cambio, Valori Mobiliari o panieri di Valori Mobiliari od OICVM od OICR, etc., sempre in conformità ai limiti previsti dalla Legge del 2010.

La strategia di gestione adottata sarà basata su una combinazione delle principali variabili macro e microeconomiche e sull'analisi dei fondamentali.

L'allocazione è dinamica, attiva e discrezionale per quanto riguarda la selezione dei mercati, dei settori, della valuta e delle dimensioni delle società.

Il Comparto può, in conformità ai limiti di investimento della Sicav, acquistare o vendere opzioni *put* e *call*, contratti per differenza, CDS, CDO, *participatory notes*, *future* finanziari e contratti a termine su indici finanziari, su valute e su valori mobiliari a fini di copertura e/o con finalità speculative/d'investimento.

Il Comparto può stipulare operazioni di prestito titoli, nonché operazioni di pronti contro termine e operazioni con accordi di riacquisto inverso.

**Si informano i potenziali sottoscrittori che il Comparto può rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio.**

### **3. PROFILO DELL'INVESTITORE TIPO**

Il Comparto è adatto a investitori che ricercano i vantaggi di un portafoglio diversificato di azioni e obbligazioni. È inoltre adatto a investitori che accettano e comprendono i rischi connessi all'investimento sul mercato azionario e su quello obbligazionario. Gli investitori devono essere in grado di accettare perdite temporanee; pertanto, il Comparto è adatto agli investitori che possono idealmente permettersi di accantonare il capitale investito per almeno 3-5 anni.

#### **4. VALUTA DI RIFERIMENTO**

La valuta di riferimento è l'euro.

#### **5. IMPORTO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE INIZIALE NEL PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE INIZIALE**

Euro 1.000 per le Azioni di Classe A

Euro 100.000 per le Azioni di Classe B

Euro 100.000 per le Azioni di Classe C

#### **6. IMPORTO MINIMO PER LE SOTTOSCRIZIONI SUCCESSIVE**

Euro 1.000 per le Azioni di Classe A

Euro 10.000 per le Azioni di Classe B

Euro 10.000 per le Azioni di Classe C

#### **7. IMPORTO MINIMO DI PARTECIPAZIONE**

Euro 1.000 per le Azioni di Classe A

Euro 40.000 per le Azioni di Classe B

Euro 80.000 per le Azioni di Classe C

#### **8. FREQUENZA DI CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO**

Il valore patrimoniale netto per Azione è determinato ogni giorno lavorativo in Lussemburgo (il "Giorno di Valutazione").

Il Valore patrimoniale netto è calcolato e pubblicato il primo Giorno Lavorativo successivo al rispettivo Giorno di Valutazione (il "Giorno di calcolo del NAV").

#### **9. CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI**

Il Comparto emetterà Azioni di classi in base alla categoria di Investitori alla quale sono rivolte:

<b>Classe A</b>	Aperta ogni tipo di investitore.
<b>Classe B</b>	Riservata a ogni tipo di investitore.
<b>Classe C</b>	Riservata a fondi di avviamento, ai soci fondatori e alle loro sottoscrizioni successive effettuate nel corso della vita del comparto, sia direttamente a loro nome che/o tramite controparti utilizzate nel periodo di offerta iniziale del comparto e/o tramite altre possibili controparti collegate agli stessi soci fondatori. La classe di azioni C è aperta anche alle organizzazioni di beneficenza.
<b>Classe E</b>	Aperta a ogni tipo di investitore, con NAV espresso in CHF.  Questa Classe di Azioni è coperta dal rischio di cambio della Valuta di Riferimento (EUR) in un intervallo compreso tra il 95% e il 100%. Il costo di copertura della Classe di Azioni E con copertura sarà direttamente sostenuto da tale Classe di Azioni.
<b>Classe Q</b>	Aperta a ogni tipo di investitore.  Questa Classe di Azioni è quotata e negoziata su un mercato regolamentato. La Classe di Azioni Q è esclusivamente riservata all'investimento da parte di Intermediari tramite il segmento UCI di strumenti di tipo aperto del mercato ETFplus di Borsa Italiana. Il suddetto segmento ETFplus, aperto dal 1 dicembre 2014, è dedicato a OICVM di tipo aperto, distinti dagli ETF.

	<p>I fondi quotati sono accessibili a tutti gli intermediari che partecipano, direttamente o indirettamente, a ETFplus.</p> <p>Tra questi sono presenti numerosi investitori privati e istituzionali, che possono acquistare o vendere fondi giornalmente a un prezzo pari al NAV di quel giorno di contrattazione, che sarà poi calcolato e reso noto il giorno successivo.</p> <p>Banca Finnat Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49 00186 Roma Italia</p> <p>sarà l'Intermediario incaricato per la liquidità, mentre il regolamento sarà effettuato tramite Monte Titoli a T+3, in base al calendario di regolamento del singolo strumento.</p> <p>In questa Classe non è prevista l'emissione di frazioni di Azioni.</p>
--	---

Qualora un investitore in Azioni di Classe B non dovesse più rispondere alle condizioni di idoneità, il Consiglio di Amministrazione potrà convertirne le Azioni, a titolo gratuito, in Azioni di Classe A.

Qualora un investitore in Azioni di Classe C non dovesse più rispondere alle condizioni di idoneità, il Consiglio di Amministrazione potrà convertirne le Azioni, a titolo gratuito, in Azioni di Classe A o B.

**La Classe di Azioni E per il momento non è attiva. Su decisione del Consiglio di Amministrazione subito dopo il lancio della Classe E, il Prospetto sarà modificato di conseguenza.**

## 10. GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

**Pharus Management SA** è una società soggetta al controllo prudenziale dell'autorità di vigilanza svizzera (FINMA), ed è autorizzata, dal 20 giugno 2007, a operare come Gestore degli investimenti a favore di organismi di investimento collettivo in Svizzera o in altri Paesi.

**Pharus Management SA** è stata nominata Gestore degli investimenti del Comparto per un periodo di tempo illimitato dalla data di firma di un contratto datato 10 giugno 2008. Il contratto può essere risolto da ciascuna parte con preavviso scritto di almeno novanta (90) giorni.

## 11. COMMISSIONI E SPESE

<b>Commissione Iniziale</b>	fino al <b>3%</b> del valore patrimoniale netto per Azione di Classe A ed E.
	Non applicabile alle Azioni di Classe B e C.
<b>Commissione di Rimborso</b>	fino al <b>2%</b> del valore patrimoniale netto per Azione di Classe A ed E.
	Non applicabile alle Azioni di Classe B e C.
<b>Commissione di Conversione</b>	fino allo <b>0,50 %</b> del valore patrimoniale netto per Azione applicabile.
<b>Commissione Globale</b>	fino all' <b>1,80% annuo</b> del valore patrimoniale netto medio di ciascun trimestre per le Azioni di Classe A, E e Q, pagabile trimestralmente in via posticipata.
	fino allo <b>0,90% annuo</b> del valore patrimoniale netto medio di ciascun trimestre per le Azioni di Classe B, e C pagabile trimestralmente in via posticipata.

## **Commissione di Performance**

### **Fino al 31 marzo 2017**

La Sicav pagherà inoltre, su base trimestrale, al Gestore degli investimenti e agli intermediari finanziari coinvolti nella distribuzione e commercializzazione delle Azioni del Comparto di tutte le classi, una commissione sulla performance (“Commissione di Performance”), che sarà calcolata a ogni Data di Valutazione, a condizione che il Valore patrimoniale netto per Azione antecedente al pagamento della Commissione di Performance sia superiore al valore patrimoniale netto per Azione registrato al termine di qualsiasi trimestre precedente (*HIGHWATERMARK*).

La Commissione di Performance sarà pari al 20% della differenza tra il valore patrimoniale netto per Azione prima dell’applicazione della Commissione di Performance e il valore patrimoniale netto per Azione registrato al termine del trimestre precedente, moltiplicato per il numero trimestrale medio di Azioni in circolazione a ogni Data di Valutazione.

La Commissione di Performance del 20% sarà applicata solo nel caso in cui la performance trimestrale del comparto risulterà superiore all’1,00% calcolato proporzionalmente, e sarà calcolata sull’eccedenza positiva compresa tra l’1,00% e la performance registrata dal comparto in ciascun trimestre.

In caso di rimborso netto (rimborsi superiori alle sottoscrizioni) in una data diversa dalla data di pagamento della commissione di performance e in presenza di un accantonamento finalizzato al pagamento di tali commissioni, le commissioni di performance oggetto dell’accantonamento e correlate alle Azioni rimborsate saranno pagate alla fine del periodo, anche se a quella data l’accantonamento finalizzato al pagamento delle commissioni di performance non sarà più in essere.

Non è prevista alcuna commissione di performance per la Classe C.

### **A decorrere dal 1 aprile 2017**

La Sicav pagherà inoltre, su base trimestrale, al Gestore degli investimenti, una commissione sulla performance (“Commissione di Performance”), che sarà calcolata a ogni Data di Valutazione, a condizione che il valore patrimoniale netto per Azione antecedente al pagamento della Commissione di Performance sia superiore al valore patrimoniale netto per Azione registrato al termine di qualsiasi trimestre precedente (*HIGHWATERMARK*).

Gli intermediari finanziari coinvolti nella distribuzione e/o nel collocamento delle Azioni della Sicav potranno avere diritto al pagametro di una retrocessione sulla commissione di performance, al netto dell’IVA eventualmente applicabile.

La Commissione di Performance sarà pari al 20% della differenza tra il valore patrimoniale netto per Azione antecedente alla Commissione di Performance e il valore patrimoniale netto per Azione registrato al termine del trimestre precedente, moltiplicato per il numero di Azioni in circolazione a ogni Data di Valutazione.

La Commissione di Performance del 20% sarà applicata solo nel caso in cui la performance trimestrale del comparto risulterà superiore all’1,00% calcolato proporzionalmente, e sarà calcolata sull’eccedenza positiva compresa tra l’1,00% e la performance registrata dal comparto in ciascun trimestre.

In caso di rimborso in una data diversa dalla data di pagamento della commissione di performance e in presenza di un accantonamento finalizzato al pagamento di tali commissioni, le commissioni di performance oggetto dell’accantonamento e correlate alle Azioni rimborsate saranno pagate alla fine del periodo, anche se a quella data l’accantonamento finalizzato al pagamento delle commissioni di performance non sarà più in essere (cristallizzazione).

Non è prevista alcuna commissione di performance per la Classe C.

## **12. TAXE D'ABONNEMENT**

Il Comparto è soggetto a una tassa di registrazione annua pari allo 0,05 % del valore patrimoniale netto del Comparto, calcolata e pagabile trimestralmente in base al suo valore patrimoniale netto alla fine di ciascun trimestre, tranne che per le Azioni riservate a Investitori Istituzionali, alle quali sarà applicata un'aliquota ridotta dello 0,01%.

## **13. DIVIDENDI**

Non sono previste distribuzioni di dividendi.

## **14. SOTTOSCRIZIONI INIZIALI**

Le Azioni di Classe C del Comparto potranno essere inizialmente sottoscritte dal 23.02.2015 al 06.02.2015 al prezzo di sottoscrizione iniziale di Euro 100 per Azione.

## **15. QUOTAZIONE INIZIALE**

Le **Azioni di Classe Q** del Comparto possono essere negoziate al prezzo di sottoscrizione iniziale di EUR 100 per Azione.

L'ammissione delle Azioni di Classe Q alla quotazione su Borsa Italiana dovrebbe avvenire entro due mesi dal giorno di completamento della documentazione connessa alla presentazione della richiesta di ammissione, che si prevede avverrà a fine maggio 2015.

Spetterà a Borsa Italiana fissare la data di inizio delle negoziazioni per le Azioni di Classe Q e stabilire il segmento di mercato in cui saranno trattate. La data di inizio delle negoziazioni sarà comunicata al pubblico tramite avviso sul sito di Borsa Italiana e su quelli della Società di Gestione e della SICAV.

## **16. ESPOSIZIONE GLOBALE AL RISCHIO**

In deroga alla Sezione IV, R Limiti di Investimento, il Comparto utilizza un "Approccio basato sul VaR assoluto" per calcolare e tenere sotto controllo l'esposizione globale, sulla base di un modello di mercato standard con le seguenti caratteristiche:

- Intervallo di confidenza unilaterale del 99%;
- Periodo di detenzione di 1 mese (20 giorni lavorativi);
- Periodo di osservazione di almeno 1 anno (250 giorni);
- Aggiornamento quotidiano dei dati;
- Calcolo giornaliero.

Il VaR (*Value-at-risk*) è un indicatore di rischio che può essere definito come la potenziale perdita massima stimata con un determinato livello di confidenza (probabilità) per un dato periodo di tempo a normali condizioni di mercato.

Il massimo livello di *Value-at-risk* del Comparto è fissato al 20%.

Il livello di leva finanziaria del Comparto sarà inoltre calcolato con il metodo della "Somma dei nozionali", in conformità alla legge lussemburghese applicabile e alle Linee guida ESMA (*European Securities and Markets Authority*).

La leva finanziaria massima attesa è pari al 500%.